SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 gennaio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 2020, n. **186**.

Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, il comma 558;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 13, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Dato atto della ricognizione delle amministrazioni pubbliche che operano nel settore della meteorologia e climatologia e della preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 30 maggio 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 24 settembre 2020, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia «ItaliaMeteo»;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 luglio e del 24 ottobre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito «Agenzia», per svolgere in modo unitario, a livello nazionale, i compiti affidati dalla legge, le misure di coordinamento della gestione delle attività in materia di meteorologia e climatologia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse finalizzate allo scopo, ovvero la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario, anche attraverso la definizione da parte dell'Agenzia di standard di qualità uniformi ottimali per le reti osservative.

Art. 2.

Coordinamento dell'attività di meteorologia e climatologia

1. L'Agenzia coordina le attività in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. L'Agenzia, per le attività di cui al comma 1, anche al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, stipula apposite convenzioni a carattere volontario, definendo anche le modalità di finanziamento, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico. Tali enti, di seguito «enti meteo», sono individuati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 1 al presente regolamento.

3. Ulteriori enti meteo rispetto a quelli di cui all'Allegato 1 possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito «Comitato di indirizzo», con provvedimento del direttore. Gli enti meteo così individuati dall'Agenzia devono possedere i requisiti previsti dal comma 2, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività di interesse pubblico di erogazione di prodotti o servizi di climatologia e meteorologia, senza fine di lucro.

4. Nell'ambito delle attività di coordinamento di cui all'articolo 14 l'Agenzia:

a) svolge in maniera unitaria i compiti di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 2017, così assolvendo alle funzioni di Servizio meteorologico nazionale previste dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), al fine di aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico;

b) fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualità, di frequenza, di acquisizione temporale e di risoluzione spaziale;

c) raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonché quelli che riceve direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (*European Centre for Medium Range Weather Forecast - ECMWF*) e dalle organizzazioni e programmi internazionali di telerilevamento attraverso satelliti meteorologici (*EUMETSAT, ESA, Copernicus*);

d) ridistribuisce senza oneri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie;

e) concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2, le modalità di trasmissione e di scambio dei dati, nonché l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati.

Art. 3.

Rapporti con le Forze armate

1. Per gli aspetti riguardanti la difesa e sicurezza nazionale, l'Agenzia assicura alle Forze armate, senza oneri, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilità, trasmettendoli all'Aeronautica militare sulla base di procedure tecniche condivise, senza soluzione di continuità, in modo sicuro e tempestivo. Per gli aspetti riguardanti le attività di coordinamento degli enti meteo, l'Agenzia stipula con le Forze armate apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, non oltre il termine di 12 mesi dalla nomina del direttore dell'Agenzia.

Art. 4.

Titolarità dei prodotti meteo-climatici

1. L'Agenzia è titolare e responsabile dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni meteorologiche e climatologiche.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nel diffondere a livello locale le previsioni, riportano l'emblema dell'Agenzia, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite da questa al fine di consentire una completa informazione al pubblico. L'Agenzia, a questo riguardo, adotta appositi atti per definire la propria strategia di divulgazione e comunicazione.

Art. 5.

Attività di ricognizione

1. In relazione all'esito dell'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia, con l'accordo degli enti e previa opzione del personale interessato, se già dipendente pubblico, procede a far trasferire le suddette risorse ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, per regolare le attività di collaborazione.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è aggiornata, con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato di indirizzo.

Art. 6.

Criteri organizzativi

1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti criteri:

a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse e al migliore conseguimento dei risultati attesi;

b) semplificazione e flessibilità organizzative;

c) valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alle professionalità tecniche e alle specificità proprie dell'ambito scientifico di riferimento, attraverso la valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;

d) previsione di controlli interni per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;

e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione, ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190;

f) flessibilità e innovazione tecnologica a supporto dei processi gestionali;

g) sviluppo e garanzia della disponibilità di sistemi informativi.

2. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7.

Il Comitato tecnico-scientifico

1. Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sei esperti designati dal Comitato di indirizzo, scelti tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei seguenti settori: meteorologia; climatologia; archivi dati di supercalcolo; metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini; piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici.

3. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia, per il quale si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

4. Il direttore è responsabile della realizzazione del sito internet istituzionale dell'Agenzia, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 8.

Organismo indipendente di valutazione

1. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 9.

Comitato dei garanti

1. L'Agenzia si avvale di un proprio comitato dei garanti, o, in alternativa, di comitati già istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo.

Art. 10.

Struttura organizzativa

1. L'Agenzia si articola in quattro aree, ognuna corrispondente a una struttura di livello dirigenziale non generale così individuate:

a) attività operative;

b) infrastrutture osservative e informatiche, anche con funzioni di ufficio per la transizione digitale di cui all'articolo 17, comma 1-*sexies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) ricerca e sviluppo;

d) amministrazione, personale, comunicazione e formazione.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unità non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative.

3. L'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'articolo 55-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è incardinato nell'area competente per il personale.

Art. 11.

Personale

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel limite massimo di cinquantadue unità complessive, di cui quattro dirigenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonché per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.

3. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 12.

Sistemi di reclutamento

1. Il reclutamento del personale è effettuato in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato di indirizzo, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legge.

Art. 13.

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore dell'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare, nei limiti della dotazione organica.

Art. 14.

Convenzioni

1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stipula convenzioni di sistema a carattere volontario con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici, volte a definire, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le modalità, anche di finanziamento, per la produzione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneità e la qualità dei prodotti, la partecipazione ad aree di attività, progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e comunicazione pubblica.

2. Con apposito provvedimento, predisposto dal direttore e approvato dal Comitato di indirizzo, sono disciplinati i modelli organizzativi permanenti di coordinamento al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attività oggetto delle convenzioni di sistema tra l'Agenzia e gli enti meteo, garantendo nel contempo il rispetto delle rispettive responsabilità e la condivisione delle informazioni e delle scelte operative, in un'ottica di complementarietà. Tali modelli organizzativi comprendono uno stretto raccordo fra il direttore dell'Agenzia e i direttori e i rappresentanti degli enti meteo coinvolti e possono prevedere anche l'istituzione di specifiche Commissioni permanenti, la cui partecipazione avviene a titolo gratuito, individuate per le varie aree tematiche e che trattino, fra gli altri, gli aspetti relativi a:

a) realizzazione di prodotti e servizi;

b) comunicazione e diffusione di prodotti e servizi;

c) ricerca e sviluppo;

d) partecipazione a progetti e partenariati nazionali e internazionali;

e) formazione e aggiornamento continuo del personale;

f) fornitura di servizi di supporto.

3. L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualità di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico.

4. L'Agenzia può inoltre sviluppare servizi, collaborazioni e progetti in partenariato con soggetti pubblici e privati, purché non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilità istituzionali.

5. Il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello per le convenzioni di cui al comma 1.

Art. 15.

Norma di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteo-climatologia assicurano la continuità delle attività svolte nell'ambito delle rispettive competenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MANFREDI, *Ministro dell'università e della ricerca*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2408

ALLEGATO *1*

(articolo 2, comma 2)

ELENCO ENTI METEO

Ministero della Difesa e Forze Armate;
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Consiglio Nazionale delle Ricerche;
ISPRA, Roma;
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
Regione Piemonte;
ARPA Regione Piemonte;
Regione Puglia;
ARPA Regione Liguria (ARPAL);
Regione Molise;
ARPA Regione Sardegna - (ARPAS);
Regione Toscana;
Consorzio LAMMA Regione Toscana;
ARPA Regione Emilia-Romagna (ARPAE);
Regione Umbria;
Regione Basilicata
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA - Ente subregionale) - Regione Basilicata;
Regione Sicilia;
ARPA Regione Calabria (ARPACAL);
ARPA - Regione Friuli-Venezia Giulia (ARPA *FVG)*;
Provincia Autonoma Trento (PAT);
Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAB);
ARPA Regione Veneto (ARPAV);
Regione Abruzzo;
Università degli studi dell'Aquila - CETEMPS (a supporto Regione Abruzzo);
Regione Campania;
Regione Marche;
ASSAM - Regione Marche 13;
Regione Autonoma Valle d'Aosta;
Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio;
Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione Lazio;
ARPA Regione Lombardia;
Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce);
Fondazione CIMA.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario.

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riportano i commi da 549 a 561 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario:

«549. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

550. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 549 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:

a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche attività di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;

d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

552. ItaliaMeteo svolge le attività di cui al comma 551 anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 558.

553. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al comma 552 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 557.

554. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo si provvede: *a)* mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; *b)* a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

555. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

556. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, ItaliaMeteo può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

557. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 549, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.

558. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.

559. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

560. All'art. 3-*bis*, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: "dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo," sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo art. 3-*bis* e l'art. 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

561. Le disposizioni di cui ai commi da 551 a 560 si applicano fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

— Si riporta il testo egli gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203:

«Art. 8 *(L'ordinamento)*. — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri Ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

Art. 9 *(Il personale e la dotazione finanziaria)*. — 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2018, n. 17:

«Art. 13 *(Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)* (articoli 1-*bis*, comma 3, e 11, legge n. 225/1992). — 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:

a) le Forze armate;

b) le Forze di polizia;

c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;

d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

g-*bis*) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.».

Note all'art. 1:

— Il testo dei commi da 549 a 561 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo l'art. 17 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, 1:

«Art. 17 *(Sistemi di allertamento)* (articoli 3, 3-*bis*, comma 2, e 3-*ter* legge 225/1992). — 1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:

a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'art. 21;

b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera *a)*, se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all'art. 21.

2-*bis*. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee-*bis*) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al comma 2-*bis*, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: (33)

a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;

b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'art. 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;

c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».

— Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)* (art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».

— La legge 28 giugno 2016, n. 132 «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2016, n. 166.

— Per il comma 551 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il comma 558 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— La legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2012, n. 265.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

Note all'art. 10:

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento ordinario.

— Si riporta l'art. 55-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.».

Note all'art. 11:

— Il comma 553 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 7 *(Gestione delle risorse umane)* (Art. 7 del decreto legislativo decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-*bis*. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-*bis*, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-*quater*.

6-*bis*. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-*ter*. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all' art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

Note all'art. 12:

— Si riporta l'art. 6 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 6 *(Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale)* (art. 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in

coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-*ter*. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-*ter*, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

4-*bis*.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-*bis*. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.».

Note all'art. 14:

— Il comma 558 dell'articolo della legge 27 dicembre 2005 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, Supplemento ordinario.

21G00004

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è integrato di euro 100.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 gennaio 2021;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio

2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020, nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020 e n. 733 del 31 dicembre 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Considerato che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la nota del 12 gennaio 2021, prot. 543 P, con cui il Capo di Gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso la nota in pari data con la quale il Ministro della salute ha inviato l'estratto del verbale del 12 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico e ha chiesto di considerare un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

Considerato che nel citato verbale del Comitato tecnico scientifico del 12 gennaio 2021 lo stesso Comitato ha ritenuto che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale;

Considerato che risultano tutt'ora in corso gli interventi per il superamento del contesto di criticità e che risulta attuale la necessità di adottare le opportune misure volte all'organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'art. 25, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di previsione e prevenzione;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CONTE

21A00227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 2021.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di certificati di credito del Tesoro indicizzati all'Euribor (CCTeu) 15 giugno 2014 - 15 dicembre 2020 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera *d)* e lettera *e)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta e gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto l'art. 3 del citato testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Dipartimento del Tesoro, tra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020 (decreto cornice per l'anno finanziario 2020), emanato in attuazione del succitato art. 3 nel quale si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Dipartimento del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020 (decreto cornice per l'anno finanziario 2021), emanato in attuazione del succitato art. 3 nel quale si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Dipartimento del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalità per la gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stessa;

Vista la nuova convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a. in data 20 dicembre 2019 che stabilisce le condizioni e le modalità per la gestione del suddetto Fondo ammortamento;

Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020 con il quale è approvata e resa esecutiva la convenzione sopra specificata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a.;

Vista la propria disposizione DT n. 92339 del 9 dicembre 2020, trasmessa alla Banca d'Italia e a CDP, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 1674244/20 del 16 dicembre 2020 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso a questa Direzione e a CDP il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» l'importo derivante da tale operazione;

Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1 del menzionato testo unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 1 del testo unico citato nelle premesse, si accerta che in data 15 dicembre 2020 è stata effettuata un'operazione di rimborso parziale a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di euro 496.000.000,00 di certificati di credito del Tesoro indicizzati all'Euribor (CCTeu) 15 giugno 2014 - 15 dicembre 2020 - codice titolo IT0005056541- in scadenza per un totale di euro 12.859.426.000,00.

2. In data 15 giugno 2020, giorno fissato per il regolamento dell'operazione di cui al precedente comma, la consistenza del debito è ridotta dell'ammontare di euro 496.000.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al capitolo di spesa corrispondente - numero 9537 - Rimborso di certificati di credito del Tesoro - è apportata la conseguente modifica.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2021

Il dirigente generale: IACOVONI

21A00229

DECRETO 14 gennaio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, con godimento 1° settembre 2020 e scadenza 1° settembre 2051, seconda e terza *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 gennaio 2021 ammonta a 6.500 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 2020, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 1° settembre 2020 e scadenza 1° settembre 2051;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% avente godimento 1° settembre 2020 e scadenza 1° settembre 2051. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,70% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2021 e l'ultima il 1° settembre 2051.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo (*«coupon stripping»*).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 gennaio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,35% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli Specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 gennaio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentanove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 18 gennaio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2051 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A00230

DECRETO 14 gennaio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 gennaio 2021 ammonta a 6.500 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 12 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro. I nuovi buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 gennaio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari allo 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del decreto di massima, così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 %. La percentuale delle quote da attribuire agli Specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20 % e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5 % sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli Specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 gennaio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 18 gennaio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A00231

DECRETO 14 gennaio 2021.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del "decreto di massima" in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 gennaio 2021 ammonta a 6.500 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,25% con godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, avente godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 marzo 2021, sarà pari allo 0,038674% lordo, corrispondente a un periodo di cinquantasei giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 gennaio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli Specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 gennaio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 18 gennaio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A00232

DECRETO 19 gennaio 2021.

Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 euro commemorative del «150° Anniversario dell'istituzione di Roma Capitale d'Italia», nelle versioni *fior di conio* e *proof*, e rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (articolo 4, comma 1);

Visto l'art. 13-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede, tra l'altro, la sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro a decorrere dal 1° gennaio 2018;

Considerato che il suddetto articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, prevede, tra l'altro, che la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90391 del 2 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 10 dicembre 2020, concernente l'emissione e il corso legale della moneta da 2 euro commemorativa a circolazione ordinaria, dedicata alle «Professioni sanitarie», millesimo 2021;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto n. 90391 del 2 dicembre 2020 che prevede che le monete da 2 euro commemorative dedicate alle «Professioni sanitarie», millesimo 2021, destinate alla circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio* e *proof*, hanno corso legale dal 2 gennaio 2021;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90392 del 2 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 306 del 10 dicembre 2020, con il quale sono stati autorizzati l'emissione e il corso

legale della moneta a circolazione ordinaria da 2 euro commemorativa del «150° Anniversario dell'istituzione di Roma Capitale d'Italia», millesimo 2021;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto n. 90392 del 2 dicembre 2020 che prevede che le monete da 2 euro commemorative del «150° Anniversario dell'istituzione di Roma Capitale d'Italia», millesimo 2021, destinate alla circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio* e *proof*, hanno corso legale dal 2 gennaio 2021;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 95240 del 21 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020, concernente l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata al «150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda», in versione *fior di conio*, millesimo 2021;

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete, millesimo 2021, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete, millesimo 2021, per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sotto descritte:

Serie composta da 8 pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2 ,5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, confezionata in blister con astuccio in cartoncino;

Serie composta da 9 pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2 ,5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro e da una moneta d'argento da 5 euro dedicata al «150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda», millesimo 2021, confezionata in blister con astuccio in cartoncino;

Serie composta da 10 pezzi in versione *proof*, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, e dalle due monete da 2 euro commemorative, dedicate, rispettivamente, alle «Professioni sanitarie» e al «150° Anniversario dell'istituzione di Roma Capitale d'Italia», millesimo 2021, confezionata in astuccio.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da 5 euro dedicate al «150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda», in versione *fior di conio*, millesimo 2021, è stabilito in euro 30.000,00, pari a n. 6.000 monete, destinate alla serie speciale composta da 9 pezzi, in versione *fior di conio*, millesimo 2021.

Art. 3.

Il numero complessivo delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2021, è determinato in 17.500 esemplari, per un valore nominale complessivo pari ad euro 103.900,00, così distinto:

n. 10.000 serie composte da 8 pezzi, in versione *fior di conio*, per un valore nominale complessivo di euro 38.800,00;

n. 6000 serie composte da 9 pezzi, in versione *fior di conio*, per un valore nominale complessivo di euro 53.280,00;

n. 1500 serie composte da 10 pezzi, in versione *proof*, per un valore nominale complessivo di euro 11.820,00.

Art. 4.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete, millesimo 2021, nei periodi di seguito specificati:

dal 23 febbraio 2021 al 23 agosto 2021, le serie composte da 8 pezzi in versione *fior di conio*, confezionate in blister con astuccio in cartoncino;

dal 10 giugno 2021 al 10 dicembre 2021, le serie composte da 9 pezzi in versione *fior di conio*, confezionate in blister con astuccio in cartoncino;

dall'11 novembre 2021 all'11 maggio 2022, le serie composte da 10 pezzi in versione *proof*, confezionate in astuccio.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle serie sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata. Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le serie da 8 pezzi, in versione *fior di conio*, possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini da 1.000 unità e del 20% per ordini da 2.000 unità.

Le serie da 9 pezzi, in versione *fior di conio*, possono essere cedute con uno sconto del 10% per ordini da 1.000 unità e del 20% per ordini da 2.000 unità.

Le serie da 10 pezzi, in versione *proof*, possono essere cedute con uno sconto del 10% per ordini da 100 unità e del 20% per ordini da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle serie da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso da parte del Poligrafico del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di Serie, sono così distinti:

Serie composta da 8 pezzi in versione *fior di conio*:

da	1	a	999	unità	euro	20,00;
da	1000	a	1999	unità	euro	18,00;
da	2000			unità	euro	16,00.

Serie composta da 9 pezzi in versione *fior di conio*:

da	1	a	999	unità	euro	46,00;
da	1000	a	1999	unità	euro	41,40;
da	2000			unità	euro	36,80.

Serie composta da 10 pezzi in versione *proof*:

da	1	a	99	unità	euro	70,00;
da	100	a	499	unità	euro	63,00;
da	500			unità	euro	56,00.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di serie richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle serie in questione.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, due confezioni di ogni versione delle suddette serie speciali da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A00322

DECRETO 19 gennaio 2021.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla Serie «Eccellenze Italiane - NUTELLA® del Gruppo Ferrero», in tre versioni di colore, finitura *fior di conio*, e dei relativi trittici, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 95238 del 21 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020, con il quale è stata autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla Serie «Eccellenze Italiane - NUTELLA® del Gruppo Ferrero», in tre versioni di colore, finitura *fior di conio*, millesimo 2021;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 95238/2020, i quali hanno definito, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della citata moneta;

Visto l'art. 4 del citato decreto di emissione n. 95238/2020 che stabilisce il corso legale della suddetta moneta a decorrere dal 2 gennaio 2021;

Ritenuto di dover determinare i contingenti e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione delle suddette monete e dei relativi trittici, in versione *fior di conio*;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro dedicata alla Serie «Eccellenze Italiane - NUTELLA® del Gruppo Ferrero», in tre versioni di colore (verde, bianco e rosso), finitura *fior di conio*, millesimo 2021, ed i relativi trittici, composti da tre monete nelle differenti versioni di colore, saranno disponibili dal 5 febbraio 2021.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da 5 euro dedicate alla Serie «Eccellenze Italiane - NUTELLA® del Gruppo Ferrero», in tre versioni di colore, finitura *fior di conio*, millesimo 2021, e dei relativi trittici è stabilito in euro 225.000,00, pari a 45.000 monete, di cui:

30.000 monete (10.000 monete per ciascun colore) in versione *fior di conio*, confezionate in capsula con astuccio in cartoncino;

5000 trittici, composti da tre monete d'argento da 5 euro dedicate alla Serie «Eccellenze Italiane - NUTELLA® del Gruppo Ferrero», in finitura *fior di conio* nelle tre versioni di colore, confezionate in capsula con astuccio in cartoncino.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete ed i trittici entro il 5 agosto 2021.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete, in versione *fior di conio*, possono essere cedute applicando uno sconto del 5% per ordini da 200 unità, del 15% per ordini da 500 unità e del 20% per ordini da 2500 unità. I trittici, in versione *fior di conio*, possono essere ceduti con uno sconto del 10% per ordini da 100 unità e del 15% per ordini da 300 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete e dei trittici da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso da parte del Poligrafico del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico per acquisti unitari di monete e trittici sono così distinti:

monete in versione *fior di conio*:

da	1	a	199	unità	euro	45,00;
da	200	a	499	unità	euro	42,75;
da	500	a	2499	unità	euro	38,25;
da	2500	a		unità	euro	36,00;

trittici in versione *fior di conio*:

da	1	a	99	unità	euro	125,00;
da	100	a	299	unità	euro	112,50;
da	300			unità	euro	106,25.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete e trittici richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete e dei trittici in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A00323

DECRETO 19 gennaio 2021.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «Campionati del Mondo di sci alpino 2021», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 88129 del 23 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 300 del 3 dicembre 2020, con il quale è stata autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «Campionati del Mondo di sci alpino 2021», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 88129/2020, i quali hanno definito, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della citata moneta;

Visto l'art. 4 del citato decreto di emissione n. 88129/2020 che stabilisce il corso legale della suddetta moneta a decorrere dal 2 gennaio 2021;

Ritenuto di dover determinare i contingenti e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione delle suddette monete, in versione *fior di conio*;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «Campionati del Mondo di sci alpino 2021», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 88129 del 23 novembre 2020, confezionata in blister con astuccio in cartoncino, sarà disponibile dal 26 gennaio 2021.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da 5 euro dedicate ai «Campionati del Mondo di sci alpino 2021», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021, è stabilito in euro 25.000,00, pari a n. 5000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 26 luglio 2021.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini da 100 unità e del 15% per ordini da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso da parte del Poligrafico del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete in versione *fior di conio*, confezionate in blister, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro	45,00;
da	100	a	499	unità	euro	40,50;
da	500			unità	euro	38,25.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A00324

DECRETO 19 gennaio 2021.

Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 euro commemorative del «150° Anniversario dell'istituzione di Roma Capitale d'Italia», nelle versioni *fior di conio* e *proof*, e rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (articolo 4, comma 1);

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 2 dicembre 2020, n. 90392, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 306 del 10 dicembre 2020, con il quale sono stati autorizzati l'emissione e il corso legale della moneta a circolazione ordinaria da 2 euro commemorativa del «150° Anniversario dell'istituzione di Roma Capitale d'Italia», millesimo 2021;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 2 dicembre 2020, n. 90392, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della citata moneta;

Visto l'art. 3 del citato decreto di emissione n. 90392/2020, secondo il quale le monete da 2 euro commemorative del «150° Anniversario dell'istituzione di Roma Capitale d'Italia», millesimo 2021, destinate alla circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio* e *proof*, hanno corso legale dal 2 gennaio 2021;

Ritenuto di dover determinare i contingenti e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione delle suddette monete, nelle versioni *proof* e *fior di conio*, nonché dei rotolini in versione *fior di conio*;

Decreta:

Art. 1.

La moneta da 2 euro commemorativa del «150° Anniversario dell'istituzione di Roma Capitale d'Italia», millesimo 2021, nelle versioni *proof* e *fior di conio*, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro del 2 dicembre 2020, n, 90392, indicato nelle premesse, sarà disponibile nelle date sotto indicate:

dal 26 gennaio 2021 nella versione *proof*, confezionata in astuccio, per un valore nominale di euro 14.000,00, pari a 7000 monete;

dal 26 gennaio 2021 nella versione *fior di conio*, confezionata in blister con astuccio in cartoncino, per un valore nominale di euro 24.000,00, pari a 12.000 monete;

dal 26 gennaio 2021 nella versione *fior di conio*, confezionata in n. 10.000 rotolini da 25 monete cadauno, per un valore nominale di euro 500.000,00, pari a 250.000 monete.

Art. 2.

In attuazione del citato regolamento della Commissione europea del 4 luglio 2012 n. 651, il contingente in valore nominale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, dedicate al «150° Anniversario dell'istituzione di Roma Capitale d'Italia», millesimo 2021, è stabilito in euro 6.000.000,00, pari a 3.000.000 di monete, di cui:

- 7.000 monete in astuccio, in versione *proof*;
- 12.000 monete in blister con astuccio in cartoncino, in versione *fior di conio*;
- 250.000 monete in rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete e i rotolini entro il:

26 luglio 2021 per le monete in astuccio, in versione *proof*;

26 luglio 2021 per le monete in blister, in versione *fior di conio*;

26 luglio 2021 per i rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete nella versione *proof* possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini da 500 unità, del 15% per ordini da 1.000 unità e del 20% per ordini da 2.000 unità.

Le monete confezionate in blister, versione *fior di conio*, possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini da 1.000 unità e del 20% per ordini da 2.500 unità.

I rotolini in versione *fior di conio* possono essere ceduti applicando uno sconto del 3% per ordini da 200 unità, del 5% per ordini da 500 unità e del 10% per ordini da 3000 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete e dei rotolini da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso da parte del Poligrafico del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete e rotolini, sono pertanto così distinti:

monete in versione *proof* confezionate in astuccio:

da	1	a	499	unità	euro	20,00;
da	500	a	999	unità	euro	18,00;
da	1000	a	1999	unità	euro	17,00;
da	2000			unità	euro	16,00;

monete in versione *fior di conio* confezionate in blister:

da	1	a	999	unità	euro	10,00;
da	1000	a	2499	unità	euro	9,00;
da	2500			unità	euro	8,00;

rotolini in versione *fior di conio*:

da	1	a	199	unità	euro	62,00;
da	200	a	499	unità	euro	60,14;
da	500	a	2999	unità	euro	58,90;
da	3000			unità	euro	55,80.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete e rotolini richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete e dei rotolini in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A00325

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2020.

Definizione delle modalità operative e delle procedure per l'erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'art. 1, comma 1033;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1032 e l'art. 1, comma 1039, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l'«erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021»;

Visto, altresì, l'art. 1 comma 1040 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che stabilisce che «Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039 […]»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» (di seguito TUSMAR);

Vista la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione;

Visti gli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;

Vista la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)» (di seguito PNAF);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il «Piano nazionale di ripartizione delle frequenze»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. *Road Map*) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Considerata la necessità di dover provvedere all'erogazione di un indennizzo in favore degli operatori di rete locali a seguito della liberazione delle frequenze oggetto di diritto d'uso in ottemperanza a quanto previsto dai richiamati commi 1032 e 1039 lettera *b)*, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ritenuto di dover quantificare l'indennizzo da riconoscere agli operatori di rete locali in base alla popolazione residente nelle province oggetto di ciascun diritto d'uso;

Considerata la necessità di dover indennizzare operatori che, servendo territori orograficamente complessi, hanno dovuto realizzare reti costituite da un numero elevato di impianti, affrontando, rispetto ad altri operatori, costi maggiori a parità di popolazione servita;

Ritenuto quindi necessario destinare una quota dell'indennizzo al ristoro degli impianti che dovranno essere disattivati;

Considerato che tale importo possa essere quantificato in euro 25.000.000;

Ritenuto pertanto che l'indennizzo da riconoscere agli operatori di rete locali debba tenere conto sia della popolazione residente nelle province oggetto del diritto d'uso che del numero di impianti legittimamente eserciti operanti sulla frequenza da rilasciare oggetto del diritto d'uso;

Ritenuto di dover definire le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di erogazione degli indennizzi a favore degli operatori di rete che rilasciano le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le modalità operative e le procedure per l'erogazione di indennizzi previsti dall'art. 1, commi 1039, lettera *b)* e 1040 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2.

Beneficiari

1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 1039, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti gli operatori di rete titolari di diritti d'uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, che sono tenuti a liberare tali frequenze in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 1032 della medesima legge, in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d'uso rilasciato dal Ministero, e secondo le tempistiche previste dal decreto ministeriale 19 giugno 2019.

Art. 3.

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Lo stanziamento complessivo di euro 304.200.000 destinato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 all'erogazione degli indennizzi di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *b)* della medesima legge è ripartito tra i beneficiari di cui all'art. 2 del presente decreto in base ai criteri che seguono, al netto di un accantonamento pari al 1% per far fronte a circostanze sopravvenute da cui derivino oneri aggiuntivi a carico della procedura.

2. Le risorse stanziate, che al netto dell'accantonamento di cui al precedente comma 1 ammontano complessivamente a euro 301.158.000, vengono destinate al ristoro degli operatori di rete per la revoca dei diritti d'uso, tenendo conto sia della popolazione complessivamente residente nelle province oggetto dei diritti d'uso e delle autorizzazioni temporanee, sia degli impianti legittimamente eserciti, secondo le quote indicate al successivo comma 3.

3. Le risorse stanziate sono ripartite secondo le seguenti quote: euro 25.000.000 da destinare al calcolo dell'indennizzo basato sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti; euro 276.158.000 da destinare al calcolo dell'indennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d'uso e delle autorizzazioni temporanee.

4. A ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'art. 2 sarà corrisposto un indennizzo complessivo che consegue dalla somma della quota derivante dal numero di impianti legittimamente eserciti e della quota derivante dal numero di abitanti residenti nelle province cui il diritto d'uso o l'autorizzazione temporanea si riferisce.

5. Il numero di abitanti per provincia verrà calcolato in base ai dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2020, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

6. Il valore unitario di ciascun impianto è determinato dividendo lo stanziamento di euro 25.000.000 di cui al precedente comma 3 per il numero totale di impianti legittimamente eserciti.

7. Il valore unitario per abitante è determinato dividendo lo stanziamento di euro 276.158.000 di cui al precedente comma 3 per il numero totale di abitanti cumulativamente residente nelle province oggetto dei diritti d'uso e delle autorizzazioni temporanee.

8. Per la titolarità dei diritti d'uso, delle autorizzazioni temporanee nonché dei singoli impianti verrà considerata la data di pubblicazione del presente decreto.

9. Nel caso di diritto d'uso con uso esclusivo della frequenza su tutto il territorio di una o più province (c.d. diritto d'uso completo), ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, verrà considerato il valore della popolazione residente, di cui al precedente comma 5, nelle province oggetto del diritto d'uso.

10. Nel caso in cui sulla medesima provincia e sulla medesima frequenza siano presenti più operatori di rete titolari di diritto d'uso o di autorizzazione temporanea, ovvero nel caso di titolo autorizzatorio limitato ad un territorio non coincidente con quello delle circoscrizioni amministrative (c.d. diritto d'uso limitato), il calcolo della popolazione ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, sarà effettuato dividendo il numero totale degli abitanti di tale provincia fra tutti gli operatori di rete titolari di diritto d'uso o di autorizzazione temporanea presenti sulla medesima frequenza.

11. Nel caso in cui in una provincia sia presente un solo operatore titolare di diritto d'uso limitato, esercito con più impianti, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo verrà considerata la popolazione residente nei comuni nei quali sono situati gli impianti. Nel caso di collocazione di più impianti nello stesso comune, la popolazione di detto comune sarà calcolata una sola volta.

12. Nel caso di diritto d'uso specificatamente limitato all'area di servizio di un solo impianto o di autorizzazione temporanea specificatamente limitata all'area di servizio di un solo impianto, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo sarà considerata la popolazione residente nel comune nel quale è situato l'impianto.

Art. 4.

Procedura per beneficiare dell'indennizzo

1. I soggetti di cui all'art. 2, del presente decreto, al fine di beneficiare dell'indennizzo, devono far pervenire al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali - Divisione V - Contributi - viale America, 201 - 00144 Roma, apposita richiesta tramite PEC all'indirizzo indennizzi.banda700@pec.mise.gov.it

2. La richiesta deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione dell'indennizzo:

a. ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, generalità del legale rappresentante, recapiti telefonici, PEC e persona di riferimento del soggetto o dei soggetti titolari del diritto d'uso o dell'autorizzazione temporanea della frequenza per il rilascio della quale si richiede l'indennizzo;

b. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto o dei soggetti di cui alla lettera *a)*;

c. dichiarazione che il richiedente è titolare del diritto d'uso o dell'autorizzazione temporanea della frequenza per il rilascio della quale è previsto l'indennizzo e che lo abbia esercito nel rispetto degli obblighi connessi alla titolarità di tale diritto o di tale autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003 e del decreto legislativo n. 177/2005 nonché delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d. dichiarazione di avvenuto rilascio della frequenza per la quale è richiesto l'indennizzo e del contestuale spegnimento di tutti gli impianti operanti su tale frequenza, nel rispetto dei tempi previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 2019, o dichiarazione di avvenuto rilascio anticipato, in caso ciò si sia già verificato, in base alle scadenze previste nel medesimo decreto;

e. sottoscrizione della richiesta effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Alla domanda dovrà essere accluso, pena l'esclusione, l'elenco degli impianti disattivati utilizzando il formato dati TD3 come previsto dall'allegato 1 della delibera AGCOM 566/13/CONS.

Art. 5.

Erogazione dell'indennizzo

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, i soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda per l'erogazione dell'indennizzo.

2. Il decreto direttoriale di concessione dell'indennizzo di cui al comma 3 è emanato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda previa attestazione da parte dell'Ispettorato territoriale competente dell'avvenuto rilascio della frequenza interessata.

3. L'indennizzo è erogato ai soggetti di cui all'art. 2, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto direttoriale di concessione. Ai fini dell'erogazione dell'indennizzo, concorrono anche i soggetti titolari di provvedimenti rilasciati dal Ministero ad esercire temporaneamente una frequenza purché in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo.

Art. 6.

Revoca dell'indennizzo

1. Qualora risulti che il beneficiario dell'indennizzo abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della richiesta o nella documentazione alla stessa allegata, l'indennizzo è revocato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.

2. La revoca dell'indennizzo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento con il quale è disposta la revoca, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Nei casi di inottemperanza all'obbligo di versamento dell'ammontare indebitamente percepito entro i termini fissati, il recupero coattivo dell'indennizzo e la rivalutazione ed interessi vengono disposti mediante iscrizione a ruolo.

Art. 7.

Copertura degli oneri

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si fa fronte a valere sull'apposito capitolo di bilancio 7590 pg 2 istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che ha una dotazione finanziaria di euro 230,3 milioni per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 73,9 milioni per l'esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 11

21A00233

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 24 novembre 2020.

Bando per l'insegnamento delle discipline di specializzazione della Scuola archeologica italiana in Atene nel triennio 2021-2023.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 118, e successive modificazioni, recante «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene», e, in particolare, l'art. 12, comma 3;

Visto l'art. 7 dello statuto della scuola di specializzazione in archeologia e corsi di perfezionamento della Scuola archeologica italiana di Atene, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti;

Considerato che dalla data del 1° gennaio 2021 saranno vacanti le seguenti discipline:

1. Archeologia e antichità egee
2. Archeologia e storia dell'arte greca
3. Archeologia e storia dell'arte romana
4. Archeologia e storia dell'arte tardo antica e proto bizantina
5. Epigrafia e antichità greche
6. Numismatica greca e romana
7. Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
8. Topografia e urbanistica antica
9. Metodologia della ricerca archeologica
10. Teoria e tecnica del restauro architettonico;

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 15 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. I professori universitari ordinari di ruolo in servizio almeno fino alla data del 31 dicembre 2023 per l'insegnamento, nel triennio 2021-2023, delle discipline citate in premessa possono presentare domanda, corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La domanda di cui al precedente comma, dovrà essere corredata dall'autorizzazione preventiva del proprio Rettore, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 10 e 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Entro i trenta giorni successivi il direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, individua terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono compresi nelle predette terne.

4. La nomina è disposta dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e ha durata triennale.

Roma, 24 novembre 2020

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'università e della ricerca
MANFREDI

21A00228

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 22 dicembre 2020.

Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018);

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto n. 252/2005, recante disposizioni circa le informazioni di carattere generale sulla forma pensionistica complementare che devono essere fornite agli aderenti e ai beneficiari;

Visto l'art. 13-*ter* del decreto n. 252/2005, che definisce le informazioni da fornire ai potenziali aderenti;

Visto l'art. 13-*quater* del decreto n. 252/2005, che individua le informazioni periodiche relative alla posizione individuale degli aderenti;

Visto l'art. 13-*quinquies* del decreto n. 252/2005, che regola l'informativa da effettuarsi durante la fase di prepensionamento, in aggiunta alle informazioni di cui al sopra richiamato art. 13-*quater*;

Visto l'art. 13-*sexies* del decreto n. 252/2005, che disciplina l'informativa da rendere ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite;

Visto l'art. 13-*septies* del decreto n. 252/2005, in base al quale sono individuati i principi di carattere generale cui devono uniformarsi le informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *i)*, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, n. 3, del decreto n. 252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complemen-

tari relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite elaborando, a tal fine, appositi schemi;

Visto sempre l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, n. 3, del decreto n. 252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni sulle modalità di pubblicità;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della COVIP;

Vista la deliberazione del 29 luglio 2020, con la quale la COVIP ha emanato le «Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto n. 252/2005, dal decreto n. 147/2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341»;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 10 febbraio 2020;

Delibera:

a) l'adozione delle allegate «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza»;

b) la presente deliberazione e le allegate «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza» sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito *web* della stessa ed entrano in vigore il 1° maggio 2021, fatta eccezione per quanto riportato nelle seguenti lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*;

c) il termine per la predisposizione della «Nota informativa» in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione III delle allegate «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza» è fissato, in fase di prima applicazione, al 31 maggio 2021. Entro lo stesso termine la Nota informativa è depositata presso la COVIP. Per i fondi pensione preesistenti, il cui modello gestionale prevede una gestione, in tutto o in parte, di tipo assicurativo, il termine di cui sopra è fissato, in fase di prima applicazione, al 30 giugno 2021;

d) il termine per la predisposizione del «Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo» in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione IV delle allegate «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza» e per l'invio del medesimo Prospetto agli aderenti è fissato, in fase di prima applicazione, al 31 maggio 2021. Per i fondi pensione preesistenti, il cui modello gestionale prevede una gestione, in tutto o in parte, di tipo assicurativo, il termine di cui sopra è fissato, in fase di prima applicazione, al 30 giugno 2021;

e) il termine per la predisposizione del sito *web* - area pubblica, di cui alla Sezione VI delle allegate «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza è fissato al 28 febbraio 2021;

f) il termine per la predisposizione del sito *web* - area riservata, di cui alla Sezione VI delle allegate «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza» è fissato al 30 giugno 2022;

g) dalla data del 1° maggio 2021 sono abrogate le seguenti deliberazioni e circolari COVIP:

1) deliberazione del 22 febbraio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2017, recante «Modifiche alla deliberazione del 22 luglio 2010 recante «Disposizioni in materia di comunicazione agli iscritti»;

2) deliberazione del 22 febbraio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2017, recante «Modifiche alla deliberazione del 21 marzo 2007 recante «Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari»;

3) deliberazione del 22 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78, del 3 aprile 2017, recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» nella parte relativa allo Schema di Nota informativa;

4) circolare del 22 marzo 2017, n. 1175, recante «Nuove disposizioni in materia di raccolta delle adesioni e informativa agli iscritti. Chiarimenti operativi»;

5) deliberazione del 25 maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137, del 14 giugno 2016, recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 recante «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» nella parte relativa allo Schema di Nota informativa;

6) deliberazione del 1° aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 83, del 10 aprile 2015 recante «Modifiche alla Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi di cui alla deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 recante «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa»;

7) circolare del 13 giugno 2014, n. 3904, recante «Investimenti in parti di Oicr. Trattamento dei costi»;

8) circolare del 16 luglio 2014, n. 4842, recante «Tassazione dei rendimenti dei fondi pensione. Variazione delle informazioni contenute nella Nota informativa. Utilizzo di un supplemento»;

9) circolare del 16 settembre 2013, n. 5854, recante «Fondi pensione preesistenti. Istituzione del sito internet»;

10) circolare del 17 febbraio 2012, n. 648, recante «*Turnover* di portafoglio. Regole di calcolo dell'indicatore»;

11) deliberazione del 27 novembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293, del 17 dicembre 2012, recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione del 31 gennaio 2008 recante «Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: Stima della pensione complementare»;

12) circolare del 7 febbraio 2011, n. 539, recante «Disposizioni in materia di comunicazione agli iscritti». «Chiarimenti sulla comunicazione periodica»;

13) circolare del 25 marzo 2011, n. 1297, recante «Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti» Chiarimenti sulla «Comunicazione periodica»;

14) circolare del 21 aprile 2011, n. 2190, recante «Fondi pensione preesistenti. Comunicazione periodica e altri adempimenti informativi. Chiarimenti sulle modalità di trasmissione»;

15) circolare del 1° febbraio 2010, n. 376, recante «Disposizioni in materia di comunicazione agli iscritti diffuse per la pubblica consultazione in data 23 novembre 2009»;

16) deliberazione del 22 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186, dell'11 agosto 2010, recante «Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti»;

17) circolare del 24 febbraio 2009, n. 1272, recante «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare. Indicazioni per la diffusione delle stime personalizzate»;

18) deliberazione del 31 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41, del 18 febbraio 2008, recante «Istruzioni per la redazione del "Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare"»;

19) circolare del 6 marzo 2007, n. 1248, recante «Precisazioni relative ai contenuti dei moduli per la raccolta delle adesioni»;

20) deliberazione del 21 marzo 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73, del 28 marzo 2007, recante «Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari»;

h) dalla data del 1° maggio 2021 sono, inoltre, abrogate le seguenti previsioni contenute, come di seguito specificato, in deliberazioni e circolari COVIP:

1) le previsioni in materia di Nota informativa contenute nella circolare dell'8 febbraio 2018, n. 888, recante «Art. 1, commi 168 e 169, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Modifiche recate al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252»;

2) le previsioni in materia di Nota informativa contenute nella circolare del 7 marzo 2018, n. 1598, recante «Art. 1, commi 171 e 172 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Chiarimenti applicativi»;

3) le previsioni in materia di Nota informativa contenute nella circolare del 12 luglio 2018, n. 4216, recante «Adeguamenti degli statuti, regolamenti e note informative alla circolare Covip n. 888 dell'8 febbraio 2018, relativa alle modifiche introdotte dall'art. 1, commi 168 e 169, della legge n. 205/2017 al decreto legislativo n.. 252/2005. Anomalie riscontrate»;

4) le disposizioni relative allo Schema di Nota informativa contenute nella deliberazione del 31 ottobre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2006, recante «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

Roma, 22 dicembre 2020

Il Presidente: PADULA

Il segretario: TAIS

ALLEGATO

ISTRUZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI TRASPARENZA

Indice

SEZIONE V

DISPOSIZIONI SULLE PROIEZIONI PENSIONISTICHE

1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Variabili da utilizzare per la costruzione delle proiezioni pensionistiche personalizzate
4. Istruzioni per l'elaborazione delle proiezioni pensionistiche fornite periodicamente nell'ambito del 'Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo'
5. Istruzioni per l'elaborazione delle proiezioni pensionistiche standardizzate fornite nell'ambito della Nota informativa
6. Altre procedure per la proiezione della prestazione pensionistica complementare

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI SUI SITI *WEB*, SULLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E SUI RAPPORTI CON GLI ADERENTI E I BENEFICIARI

1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Caratteristiche del sito *web*
   - 3.1 Sito *web* – area pubblica
   - 3.2 Sito *web* – area riservata
4. Collocamento mediante sito *web*
5. Utilizzo della posta elettronica certificata

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti Istruzioni sono volte a dettare regole uniformi relativamente ai principali documenti informativi che le forme pensionistiche complementari sono tenute, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito; decreto n. 252/2005), a fornire ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari.

2. Principi generali

Le informazioni ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari sono rese, in forma sintetica, con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, in conformità ai principi di cui all'art. 13-*septies* del decreto n. 252/2005.

Le presenti Istruzioni si affiancano alle disposizioni previste da altri settori dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela. Nello svolgimento delle proprie attività i soggetti incaricati del collocamento considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità, adottando le misure necessarie.

Le presenti Istruzioni sono emanate ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. *g*) del decreto n. 252/2005.

3. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005. In aggiunta, si intende per:

- *adesione collettiva*: la modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari definita sulla base di accordi collettivi a qualunque livello, anche aziendali, che intervengono tra datori di lavoro e lavoratori;
- *adesione contrattuale*: la modalità di adesione che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce, a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto, il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro, da versare alla forma pensionistica complementare individuata nel contratto stesso;
- *adesione individuale*: la modalità di adesione alla previdenza complementare consentita a ciascun individuo, a prescindere dalla sua condizione lavorativa o dal possesso di un reddito da lavoro;
- *adesione tacita*: l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 per il conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare;
- *Albo:* l'elenco ufficiale tenuto dalla COVIP, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005, al quale sono iscritte le forme pensionistiche complementari dalla stessa vigilate;
- *annuncio pubblicitario*: ogni messaggio contenente informazioni relative a forme pensionistiche complementari, al fine di promuoverne le adesioni;

- *attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP)*: il patrimonio della forma pensionistica complementare dato dalla differenza tra il valore di tutte le attività e il valore di tutte le passività; è diviso in quote e frazioni di quote;
- *classi di quote*: terminologia che si riferisce all'emissione di quote di diversa categoria a fronte di uno stesso patrimonio in gestione. Tale procedura consente di applicare commissioni di gestione diversificate. L'emissione di differenti classi di quote avviene a fronte di adesioni su base collettiva (fondi pensione aperti) e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti (fondi pensione aperti e PIP) e negli altri casi previsti dalle disposizioni attuali. L'applicazione di commissioni più basse rispetto all'aliquota base fa sì che le corrispondenti quote assumano nel tempo un valore più alto rispetto a quello della quota base;
- *coefficiente di conversione/trasformazione*: coefficiente applicato al montante accumulato per calcolare la prestazione pensionistica che dipende dall'età dell'aderente al momento di pensionamento, dal sesso e dal tasso tecnico;
- *comparto*: rappresenta l'opzione di investimento offerta dal fondo pensione all'aderente caratterizzata da una specifica politica di investimento;
- *duration*: si tratta della durata finanziaria. Costituisce un indicatore del rischio di tasso di interesse cui è sottoposto un titolo o un portafoglio obbligazionario. Nella sua versione più comune è calcolata come media ponderata delle scadenze dei pagamenti per interessi e capitale associati a un titolo obbligazionario. La *duration* modificata esprime invece la semi elasticità del prezzo di un titolo rispetto al rendimento ed è calcolata come rapporto tra la variazione percentuale del prezzo e la variazione assoluta del rendimento;
- *fondo interno assicurativo*: modalità di gestione degli investimenti che prevede la costituzione di appositi fondi all'interno dell'impresa di assicurazione in cui vengono investiti i premi versati dagli assicurati che hanno sottoscritto particolari polizze assicurative (ad esempio, polizze di ramo III);
- *gestione separata*: nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall'impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell'impresa. Le gestioni separate sono utilizzate nei contratti di Ramo I e sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudenziale;
- *investimento sostenibile*: l'investimento conforme a quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 1, punto 17 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- *iscritti differiti*: iscritti a fondi preesistenti a prestazione definita che hanno perso i requisiti di partecipazione ma hanno maturato il requisito di anzianità per la prestazione pensionistica del fondo stesso, la cui erogazione risulta tuttavia differita al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dal regime obbligatorio;
- *rischio di sostenibilità*: l'evento o condizione indicata dall'art. 2, paragrafo 1, punto 22 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- *turnover di portafoglio*: esprime la quota del portafoglio di un fondo pensione che nel periodo di riferimento è stata 'ruotata' ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.

Ogni riferimento contenuto nelle presenti Istruzioni ai soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari è da intendersi riferito anche ai soggetti che sono subentrati nella gestione delle predette forme.

4. Regole generali di redazione

Le informazioni inerenti alla forma pensionistica complementare sono redatte sulla base dei seguenti criteri generali:

- la lingua utilizzata è quella italiana. Nel caso in cui vengano redatti testi anche in altre lingue precisare

che in caso di difformità fa fede la versione in lingua italiana;

- il linguaggio utilizzato è semplice e immediato; è evitato l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono utilizzare termini di uso comune;
- i caratteri tipografici utilizzati nel testo devono assicurarne la leggibilità;
- le informazioni sono accurate e aggiornate;
- le informazioni, ove possibile e opportuno, sono fornite in forma tabellare e con una forma grafica che ne renda agevole la consultazione;
- le informazioni non sono fuorvianti ed è assicurata la coerenza delle informazioni all'interno della documentazione informativa;
- le 'AVVERTENZE' e i 'RIMANDI' sono inseriti con caratteri grafici di maggiore evidenza e contrassegnati da icone; le icone sono posizionate a SINISTRA del testo che accompagnano; qui di seguito vengono riportate, in forma tabellare, le istruzioni in merito alle icone da utilizzare con evidenza della denominazione [*che sarà usata per richiamarle nel testo delle presenti Istruzioni*] e la relativa regola di utilizzo:

Denominazione	Descrizione	Regola di utilizzo
icona 'AVVERTENZA'	un triangolo con un punto esclamativo al centro	evidenzia le indicazioni da inserire in forma di 'AVVERTENZA'.
icona 'RIMANDO INTERNO'	un occhio aperto	contraddistingue un rimando a informazioni che si trovano all'interno del documento.
icona 'RIMANDO ESTERNO'	un libro aperto	accompagna un rimando preciso a Guide 'COVIP' o ad altri documenti contenenti informazioni di interesse per l'aderente, effettivo o potenziale.

- I 'RECAPITI' della forma pensionistica complementare/società sono inseriti con caratteri grafici di maggiore evidenza e/o contrassegnati da icone; le icone sono posizionate a SINISTRA del testo che accompagnano; qui di seguito vengono riportate, in forma tabellare, le icone da utilizzare con evidenza della denominazione [*che sarà usata per richiamarle nel testo delle presenti Istruzioni*] e la relativa regola di utilizzo:

Denominazione	Descrizione	Regola di utilizzo
icona 'CASA'	una casa	evidenzia l'indirizzo postale.
icona 'TELEFONO'	un cerchio al centro del quale è posizionata una cornetta telefonica	contraddistingue i recapiti telefonici.
icona 'CHIOCCIOLA'	un cerchio al centro del quale è inserita una chiocciola (@)	evidenzia recapiti di posta elettronica/PEC.
icona 'SITO *INTERNET*'	un mappamondo attraversato da meridiani e paralleli e contrassegnato dalla scritta "www"	Indica l'indirizzo del sito *web*.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANNUNCI PUBBLICITARI

1. Premessa

Le Istruzioni contenute nella presente Sezione riguardano gli annunci pubblicitari relativi a forme pensionistiche complementari diffusi attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per via telematica.

2. Ambito di applicazione

Le Istruzioni contenute nella presente Sezione si applicano a tutte le forme pensionistiche complementari iscritte all'Albo.

3. Criteri per la predisposizione degli annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari devono essere facilmente individuabili come tali e non devono indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi delle forme pensionistiche complementari. Pertanto, non appare in linea con il suddetto principio l'utilizzo di modalità grafiche difformi per enfatizzare i vantaggi rispetto ai rischi dell'investimento.

Le informazioni contenute negli annunci pubblicitari sono espresse in modo chiaro e corretto, non equivoco e coerente con quelle riportate nelle note informative, negli statuti e regolamenti e per i PIP anche nelle condizioni generali di contratto.

Ogni annuncio pubblicitario reca la seguente 'AVVERTENZA':

> *"Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell'adesione leggere la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità', della Nota informativa".*

L'avvertenza è redatta con caratteri di stampa tali da consentirne la facile lettura. Nel caso di annunci pubblicitari diffusi attraverso strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta in audio e deve risultare di agevole ascolto.

Espressioni quali 'garanzia', 'garantito' o termini analoghi che inducono a ritenere sussistente il diritto dell'aderente a una prestazione certa possono essere utilizzate solo se sussiste effettivamente un siffatto impegno giuridico.

Gli annunci pubblicitari relativi a forme pensionistiche complementari sono presentati in modo da risultare chiaramente distinti rispetto ai messaggi pubblicitari o informativi relativi all'offerta di servizi o prodotti di altra natura. Laddove l'annuncio riporti i rendimenti conseguiti dalla forma pensionistica complementare occorre:

- specificare l'arco temporale di riferimento per il calcolo del rendimento. L'arco temporale di riferimento è pari a 5 anni e deve in ogni caso risultare prossimo alla data di diffusione dell'annuncio;
- indicare il comparto [fondo interno/gestione interna separata/OICR], o combinazione predefinita di comparti, al quale il rendimento si riferisce, specificandone la categoria;
- in caso di rendimenti riferiti a specifiche classi di quote, indicare i relativi destinatari;

- rappresentare i rendimenti della gestione al netto degli oneri gravanti indirettamente sull'aderente e degli oneri fiscali;
- riportare con adeguata evidenza, tale da renderla facilmente leggibile, la seguente 'AVVERTENZA':

  "*I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri*".

  L'avvertenza è riprodotta anche negli annunci pubblicitari diffusi attraverso strumenti audiovisivi e deve essere di agevole lettura e/o ascolto da parte dei destinatari. Se l'annuncio pubblicitario è effettuato attraverso un documento scritto, l'avvertenza dovrà essere riportata negli stessi termini grafici del messaggio che riporta i rendimenti passati;
- il rendimento indicato è quello medio annuo composto del periodo preso a riferimento. In alternativa, può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati senza annualizzare i rendimenti relativi a eventuali frazioni di anno.

Eventuali rappresentazioni grafiche dei rendimenti sono effettuate in modo coerente con le modalità di rappresentazione utilizzate nella Nota informativa.

In ogni annuncio pubblicitario è sinteticamente indicato come è possibile ottenere ovvero consultare la documentazione informativa della forma pensionistica complementare ed è riportato il sito *web* sul quale sono pubblicate le informazioni relative alle forme pensionistiche complementari indicate.

Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.

L'eventuale comparazione di diverse forme pensionistiche complementari o comparti contiene l'indicazione degli elementi di raffronto e i dati riportati devono essere pubblicamente disponibili. La comparazione inerente i rendimenti è consentita solo tra forme o comparti caratterizzati da analoghi profili di rischio-rendimento.

Rimane fermo quanto previsto dal decreto legislativo 23 ottobre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo).

SEZIONE III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NOTA INFORMATIVA

1. Premessa

La Nota informativa è il documento volto a illustrare le caratteristiche della forma pensionistica complementare e a facilitarne il confronto con le altre.

2. Ambito di applicazione

Le Istruzioni di cui alla presente Sezione si applicano alle seguenti forme pensionistiche, qualora siano aperte alla raccolta di nuove adesioni:

- fondi pensione negoziali;
- fondi pensione aperti;
- piani individuali pensionistici (PIP);
- fondi pensione preesistenti, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto n. 252/2005, in regime di contribuzione definita, o con una sezione a contribuzione definita, con almeno 1.000 aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

I fondi pensione preesistenti a contribuzione definita, o con una sezione a contribuzione definita, con meno di 1.000 aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente, che siano aperti alla raccolta di nuove adesioni predispongono solo la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'.

Sono esonerati dall'obbligo i fondi pensione preesistenti rivolti esclusivamente a beneficiari e/o iscritti differiti.

Le forme pensionistiche complementari chiuse al collocamento predispongono solo la Parte II 'Le informazioni integrative' (Scheda 'Le opzioni di investimento'; Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti') e la Scheda 'I costi', che deve poter essere facilmente acquisita, accedendo al sito *web*.

Le Istruzioni di cui alla presente Sezione si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche dell'Unione europea di cui all'art.15-*ter*, comma 1, del decreto n. 252/2005.

3. Altre regole di redazione

In aggiunta alle 'Disposizioni di carattere generale ' di cui alla Sezione I delle presenti Istruzioni, valgono i seguenti criteri generali:

- in caso di utilizzo di termini tecnici o in lingua straniera di uso non comune, questi sono inseriti nel paragrafo 'Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati', della Scheda 'Le opzioni di investimento', della Parte II 'Le informazioni integrative', accompagnati da una breve spiegazione del significato assunto;
- la numerazione delle pagine è effettuata con riferimento alle singole schede e all'Appendice, di cui la Nota informativa è composta, riportandone il numero totale.

4. Deposito, aggiornamento e diffusione

Deposito della Nota informativa

La Nota informativa è depositata presso la COVIP.

A tal fine, i fondi pensione negoziali/preesistenti e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP trasmettono alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, contenente l'attestazione che la Nota informativa è stata redatta in conformità allo Schema predisposto dalla COVIP ed è coerente con lo Statuto o Regolamento approvato dalla COVIP (e, per i PIP, con le Condizioni generali di contratto). Alla comunicazione è allegata la Nota informativa.

I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP provvedono, contestualmente alla suddetta comunicazione, a inoltrare alla COVIP la Nota informativa secondo le modalità e le specifiche dalla stessa fornite.

Con riferimento ai fondi di nuova istituzione, la comunicazione di cui sopra è inviata alla COVIP una volta acquisita l'iscrizione all'Albo della forma pensionistica complementare e prima dell'avvio della raccolta delle adesioni.

La data di deposito è così individuata:

- nel caso di invio con modalità telematiche, con riferimento al giorno di trasmissione alla COVIP;
- nel caso di invio per posta ordinaria/PEC, con riferimento al giorno di consegna/ricevimento presso la COVIP.

Variazione delle informazioni contenute nella Nota informativa

Ogni variazione delle informazioni contenute nella Nota informativa comporta il suo tempestivo aggiornamento.

È possibile procedere alla redazione di un supplemento qualora le modifiche siano relative alla Scheda 'I destinatari e i contributi' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' e alla Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' della Parte II 'Le informazioni integrative'. Al di fuori dei suddetti casi, su richiesta degli interessati, la COVIP può consentire l'utilizzo di supplementi in ipotesi particolari e per periodi limitati.

Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del Modulo di adesione è in ogni caso necessario procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Nota informativa è aggiornata con le informazioni relative all'andamento della gestione, nonché con tutte le altre informazioni interessate da variazioni, comprese le novità riportate eventualmente nei supplementi. Il nuovo testo dovrà formare oggetto di deposito presso la COVIP entro il medesimo termine. Ogni singola scheda di cui la Nota informativa è composta dovrà riportare nell'intestazione la nuova data di efficacia.

I fondi pensione preesistenti il cui modello gestionale prevede una gestione, in tutto o in parte, di tipo assicurativo, provvedono all'adempimento di cui sopra entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo da parte dei competenti organi e, comunque, non oltre il termine del 30 giugno. Entro detto termine è, in ogni caso, effettuato il deposito presso la COVIP.

In presenza di modifiche a efficacia differita, è necessario, nel periodo che precede la data di efficacia delle stesse, corredare la Nota informativa con una comunicazione che illustri le modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza. A tal fine, è possibile utilizzare la medesima comunicazione eventualmente predisposta per la preventiva informazione degli iscritti.

Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti della Nota informativa

Le variazioni apportate alla Nota informativa, anche mediante l'utilizzo di supplementi, pur non comportando un nuovo deposito dell'intera Nota informativa, sono tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione è possibile utilizzare i documenti informativi così modificati e l'eventuale nuovo Modulo di adesione.

A tal fine, è trasmessa alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che illustri le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione contiene, inoltre, l'attestazione che le modifiche sono conformi allo Schema predisposto dalla COVIP e coerenti con lo Statuto o Regolamento approvato (e, per i PIP, con le Condizioni generali di contratto) e che sulle restanti parti dei documenti informativi non sono state apportate variazioni.

Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

- nuova Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' ovvero nuova Parte II 'Le informazioni integrative' della Nota informativa (ovvero, ove ammesso, supplemento), ovvero nuovo Modulo di adesione;
- per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a variazioni delle Condizioni generali di contratto, testo aggiornato delle Condizioni suddette.

Per i fondi pensione diversi dai fondi pensione preesistenti la documentazione da allegare alla comunicazione è altresì inoltrata alla COVIP con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre all'approvazione della COVIP, i documenti modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta approvazione, espressa o tacita, da parte della COVIP delle modifiche statutarie o regolamentari.

Se le variazioni conseguono a modifiche statutarie o regolamentari soggette solo a comunicazione, i documenti modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione. Tempestiva comunicazione alla COVIP è data anche nell'ipotesi di modifiche a efficacia differita.

Diffusione della Nota informativa

La Nota informativa, gli eventuali supplementi e il 'Modulo di adesione' sono resi disponibili sul sito *web* della forma pensionistica complementare/società e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni, con modalità tali da garantire l'accesso e le funzionalità a dispositivi diversi per tipologia e dimensioni, assicurando la più ampia copertura possibile. Le singole Schede nonché l'Appendice della Nota informativa devono essere scaricabili separatamente.

Con particolare riguardo alla Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' nonché l'Appendice, utilizzate per la raccolta delle adesioni, gli eventuali relativi supplementi, nonché il Modulo di adesione sono resi disponibili anche in formato cartaceo e gratuitamente, nella sede legale del fondo pensione e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP e presso gli uffici dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni. In ogni caso è ammessa l'acquisizione su supporto durevole.

5. Schema di Nota informativa

La Nota informativa è costituita da:

- la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente', che contiene le informazioni di base da consegnare in fase di adesione;
- la Parte II 'Le informazioni integrative', che contiene informazioni più di dettaglio destinate a coloro che vogliono approfondire ulteriormente le caratteristiche della forma pensionistica complementare accedendo all'area pubblica del sito *web* della forma pensionistica complementare/società;
- l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità', da consegnare al momento dell'adesione.

Nella Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' è ricompresa la Scheda 'I costi'. Tale scheda, che riporta le informazioni sui costi che gravano sull'aderente/beneficiario nella fase di accumulo/erogazione della forma pensionistica complementare, è lo strumento volto a consentire la confrontabilità delle forme pensionistiche sotto il profilo dell'economicità.

Nell'ambito di tale scheda, con particolare riguardo alla fase di accumulo, l'informativa sui costi è così fornita:

- nel dettaglio, con riferimento alle singole voci di costo applicate, direttamente o indirettamente sull'aderente;
- sinteticamente, attraverso l'utilizzo dell'Indicatore sintetico dei costi (ISC), anche mediante una rappresentazione grafica che illustra l'onerosità della forma pensionistica complementare rispetto alle altre.

La Scheda 'I costi' fa riferimento ai costi praticati per la generalità degli aderenti e non tiene conto di eventuali agevolazioni; come le altre Schede della Nota informativa, è resa autonomamente accessibile e scaricabile nell'area pubblica dei siti *web* delle forme pensionistiche complementari. Le forme pensionistiche adottano tutti i necessari accorgimenti tecnici affinché le Schede pubblicate sul sito siano facilmente reperibili utilizzando i principali motori di ricerca.

Parte integrante della Nota informativa è il Modulo di adesione, al cui interno si trova il 'Questionario di autovalutazione'. La struttura e i contenuti del Questionario sono da considerarsi non modificabili.

Non sono previste versioni differenti del 'Questionario di autovalutazione' per particolari categorie di potenziali aderenti (ad esempio, soggetti privi di reddito).

Nel caso in cui la forma pensionistica complementare/società ravvisi la necessità di acquisire, in fase di adesione, ulteriori elementi informativi, anche in relazione alle disposizioni di settore che regolano i comportamenti delle reti di distribuzione abilitate al collocamento dei prodotti assicurativi o finanziari, tali elementi potranno essere acquisiti integrando il Modulo di adesione ovvero ricorrendo a modalità alternative (ad esempio, fogli aggiuntivi al Modulo di adesione). Anche in tali casi, l'integrazione del Modulo di adesione è consentita a condizione che non alteri le caratteristiche di snellezza e semplicità dello stesso.

Struttura della Nota informativa

La Nota informativa è suddivisa in Parti, Schede e Paragrafi:

- **Parte I 'Le Informazioni chiave per l'aderente'**
  - **Scheda 'Presentazione'**
    - Paragrafo 'Premessa'
    - Paragrafo 'Le opzioni di investimento'
    - Paragrafo 'I comparti'

- Paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione'
- Paragrafo 'Cosa fare per aderire'
- Paragrafo 'I rapporti con gli aderenti'
- Paragrafo 'Dove trovare ulteriori informazioni'

- **Scheda 'I costi'**
  - Paragrafo 'I costi nella fase di accumulo'
  - Paragrafo 'L'indicatore sintetico dei costi (ISC)'
  - Paragrafo 'I costi nella fase di erogazione'
- **Scheda 'I destinatari e i contributi' [*per i fondi pensione negoziali/preesistenti*]**

▪ **Parte II 'Le informazioni integrative'**

- **Scheda 'Le opzioni di investimento'**
  - Paragrafo 'Che cosa si investe'
  - Paragrafo 'Dove e come si investe'
  - Paragrafo 'I rendimenti e i rischi dell'investimento'
  - Paragrafo 'La scelta del comparto'
  - Paragrafo 'Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati'
  - Paragrafo 'Dove trovare ulteriori informazioni'
  - Paragrafo 'I comparti. Caratteristiche'
  - Paragrafo 'I comparti. Andamento passato'
- **Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'**
  - Paragrafo 'Le fonti istitutive' [*per i fondi pensione negoziali/preesistenti*]/ Paragrafo 'Il soggetto istitutore/gestore' [*per i fondi pensione aperti e per i PIP*]
  - Paragrafo 'Gli organi e il Direttore generale' [*per i fondi pensione negoziali/preesistenti*]/ Paragrafo 'Il Responsabile' [*per i fondi pensione aperti e per i PIP*]
  - Paragrafo 'La gestione amministrativa' [*eventuale*]
  - Paragrafo 'Il depositario' [*per i fondi pensione negoziali, per i fondi pensione preesistenti (laddove tenuti) e per i fondi pensione aperti*]
  - Paragrafo 'I gestori delle risorse'
  - Paragrafo 'L'erogazione delle rendite'
  - Paragrafo 'Le altre convenzioni assicurative' [*eventuale*]
  - Paragrafo 'La revisione legale dei conti'
  - Paragrafo 'La raccolta delle adesioni'
  - Paragrafo 'Dove trovare ulteriori informazioni' [*per i fondi pensione negoziali/preesistenti*]

▪ **Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'**

- Paragrafo 'Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili'

- Paragrafo ‘Integrazione dei rischi di sostenibilità’
- Paragrafo ‘Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento’

▪ **Modulo di adesione**

Intestazione

Ogni scheda e l’Appendice dovranno contenere la medesima intestazione, redatta con le seguenti modalità:

- in ALTO A SINISTRA, riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica complementare, il logo [*eventuale*], il numero di iscrizione all’Albo tenuto dalla COVIP e lo Stato membro in cui la stessa è stata istituita.
  - Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare altresì la denominazione e il logo [*eventuale*] del soggetto istitutore nonché il gruppo di appartenenza dello stesso [*eventuale*]

    [*qualora il soggetto istitutore del fondo pensione aperto/PIP non coincida più con il soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore*].
- in ALTO A DESTRA, riportare le seguenti informazioni:
  - Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: sede legale.
  - Per i fondi pensione aperti: sede legale della società, se diversa.
  - Per i PIP: sede legale della società.

  Indicare il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica semplice e quello di posta elettronica certificata (PEC) utilizzabili dall’aderente per comunicazioni e richieste nonché il sito *web*.

  Le imprese di assicurazione straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Riportare, di seguito, quanto segue:

“Nota informativa” [*in evidenza grafica*]

(depositata presso la COVIP il … [*indicare la data*]);

Il fondo pensione/La società … [*inserire denominazione del fondo pensione ovvero, per i fondi pensione aperti e per i PIP, del soggetto istitutore*] è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.”.

Informare in merito alla suddivisione in parti (con informazioni di base e di approfondimento) e schede nonché in merito alla presenza di un’Appendice, precisando che la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e l’Appendice vengono consegnate in fase di adesione e la Parte II ‘Le informazioni integrative’ è disponibile sul sito *web* della forma pensionistica/società.

Inserire la denominazione della parte [Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’/Parte II ‘Le informazioni integrative’; *in evidenza grafica*].

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’

Scheda ‘Presentazione’

Inserire la denominazione della scheda [‘Presentazione’; *in evidenza grafica*] e indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

Paragrafo ‘Premessa’

Inserire la denominazione del paragrafo [‘Premessa’; *in evidenza grafica*].

Il testo è suddiviso in capoversi distinti per tematiche e contrassegnati da un titolo [*in evidenza grafica, a sinistra del testo*], come qui di seguito rappresentato.

‘Quale è l’obiettivo’

Indicare che la forma pensionistica complementare è un fondo pensione negoziale/preesistente/fondo pensione aperto/PIP, disciplinata dal decreto n. 252/2005, ed è sottoposta alla vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

‘Come funziona’

Indicare che la forma pensionistica complementare, o una sua sezione, opera in regime di contribuzione definita e che l’importo della posizione individuale dipende dai contributi versati e dai rendimenti della gestione.

Riportare le seguenti indicazioni:

> “Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l’andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un’ottica di lungo periodo.”

‘Come contribuire’

Indicare sinteticamente le fonti di finanziamento della forma pensionistica complementare.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: indicare che l’adesione al fondo dà diritto a un contributo del datore di lavoro se l’aderente versa la contribuzione minima fissata dalle fonti istitutive.
- Per i fondi pensione aperti, che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: evidenziare se l’adesione al fondo dà diritto a un contributo del datore di lavoro e, in caso positivo, indicare che il contributo del datore di lavoro spetta se l’aderente versa la contribuzione minima prevista nel contratto collettivo/accordo collettivo/regolamento aziendale.
- Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni su base individuale e per i PIP: indicare le modalità di contribuzione e richiamare la facoltà dell’aderente di fissarne liberamente la misura.

‘Quali prestazioni puoi ottenere’

Indicare sinteticamente le tipologie di prestazioni che l’aderente può ottenere al pensionamento e durante il periodo di partecipazione [rendita e/o capitale, anticipazioni, riscatto parziale/totale, rendita integrativa temporanea anticipata, eventuali prestazioni accessorie].

‘Trasferimento’

Indicare sinteticamente quando è possibile esercitare tale prerogativa.

‘I benefici fiscali’

Indicare che la partecipazione alla forma pensionistica complementare consente agli aderenti di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Inserire un ‘RIMANDO’ al Paragrafo ‘Dove trovare ulteriori informazioni’, della scheda medesima, chiarendo che al suo interno vengono fornite indicazioni in merito a dove e come ottenere informazioni aggiuntive; utilizzare l’icona ‘RIMANDO INTERNO’.

Paragrafo ‘Le opzioni di investimento’

Inserire la denominazione del paragrafo [‘Le opzioni di investimento’; *in evidenza grafica*].

Indicare, in forma tabellare, su quattro colonne:

- denominazione dei comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate];
- categoria del comparto, individuata tra le seguenti:
  - garantito [*prevede una garanzia di restituzione di capitale o di rendimento minimo*];
  - obbligazionario puro [*prevede l’investimento esclusivamente in titoli di debito*];
  - obbligazionario misto [*prevede un investimento in titoli di capitale non superiore al 30% del patrimonio*];
  - azionario [*prevede l’investimento in titoli di capitale per almeno il 50% del patrimonio*];
  - bilanciato [*in tutti gli altri casi, compresi quelli flessibili; in tale ultimo caso specificare, accanto alla categoria ‘bilanciato’, l’adozione dello stile di gestione flessibile*];
- Sostenibilità [*indicare* SI/NO *nel caso in cui il comparto è caratterizzato o meno da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili*];
- altre indicazioni, caratterizzanti i comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate]:
  - per i fondi pensione negoziali/preesistenti rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: specificare il comparto al quale sono destinati i flussi di TFR maturando conferiti tacitamente;
  - per i fondi pensione negoziali/preesistenti, nel caso di adesioni contrattuali, indicare il comparto destinato ad accogliere i contributi contrattuali;

➢ per i PIP: riportare la tipologia del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata].

Indicare, ove previsto, il comparto identificato dalla forma pensionistica complementare/società che si attiva in caso di mancata scelta da parte dell'aderente [comparto di *default* in caso di mancata scelta].

Indicare il comparto più prudente in cui verrà fatta confluire la porzione della posizione individuale di cui si chiede l'erogazione sotto forma di RITA, salvo diversa scelta dell'aderente [comparto di *default* in caso di RITA].

Dare altresì evidenza di eventuali comparti chiusi al collocamento.

Indicare, se presente, il profilo *life-cycle* a cui è possibile aderire e le relative caratteristiche.

Specificare, se è previsto, l'investimento in combinazioni predefinite di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], indicandone la denominazione e, nel caso in cui le percentuali di allocazione della posizione tra i diversi comparti restino invariate nel tempo, anche la composizione.

Riportare le seguenti indicazioni:

"In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario ('Questionario di autovalutazione') che ti aiuta a scegliere a quale comparto aderire".

Inserire un 'RIMANDO' alla Scheda 'Le opzioni di investimento', chiarendo che al suo interno sono contenute ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] e che la stessa è disponibile sul sito *web* della forma pensionistica/società; utilizzare l'icona 'RIMANDO INTERNO'.

Paragrafo 'I comparti'

Inserire la denominazione del paragrafo ['I comparti'; *in evidenza grafica*].

Per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] sono redatti sottoparagrafi distinti, contrassegnati dalla relativa denominazione [*in evidenza grafica*], ciascuno contenente le seguenti informazioni:

- categoria del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] [*in evidenza grafica; individuata come nel Paragrafo 'Le opzioni di investimento'*];
- orizzonte temporale di investimento consigliato [*in evidenza grafica*], individuato tra i seguenti:
  - breve [*fino a 5 anni dal pensionamento*];
  - medio [*tra 5 e 10 anni dal pensionamento*];
  - medio/lungo [*tra 10 e 15 anni dal pensionamento*];
  - lungo [*oltre 15 anni dal pensionamento*];
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti;
- presenza o meno della garanzia [*ove prevista, riportarne le caratteristiche*];
- data di avvio dell'operatività del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] e patrimonio netto di fine periodo risultante dai documenti contabili;
- rendimento netto conseguito nell'ultimo anno solare.
- Indicare, in forma schematizzata e utilizzando un segno di spunta, come nella politica di investimento si tiene conto della sostenibilità [NO, non ne tiene conto/SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI/SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'].

I rendimenti vanno riportati al netto dei costi e della fiscalità e sono espressi in forma percentuale con due valori

decimali.

- Per i PIP: riportare la tipologia del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata]. I rendimenti sono rappresentati al netto della fiscalità, sulla base dei criteri definiti nella 'Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo', di cui alle presenti Istruzioni.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento medio annuo composto del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] nel corso degli ultimi 3, 5, 10 e 20 anni solari. Nel caso di pluralità di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] i grafici vengono redatti utilizzando la medesima scala di valori. Per i comparti operativi da meno di 5 anni riportare nel grafico, in luogo degli istogrammi dei rendimenti pluriennali, gli istogrammi relativi ai rendimenti dei singoli anni di attività senza annualizzare i rendimenti relativi a eventuali frazioni di anno, precisando che il comparto è operativo da meno di 5 anni.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: con riferimento al comparto destinato ad acquisire i flussi di TFR conferiti tacitamente riportare anche la misura della rivalutazione del TFR relativa ai periodi considerati.

Se previsto, riportare nel grafico i dati relativi al *benchmark*, al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base dei criteri definiti nella 'Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento del *benchmark* al netto della tassazione', di cui alle presenti Istruzioni. Evidenziare che la *performance* riflette oneri gravanti sul patrimonio del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Nel caso in cui, in alternativa al *benchmark*, sia stato specificato un indicatore di rendimento, riportare nel grafico tale indicatore.

Nel caso in cui, in assenza di un *benchmark* e di un indicatore di rendimento, sia stata specificata una diversa misura di rischio, inserire un 'RIMANDO' alla Scheda 'Le opzioni di investimento' chiarendo che al suo interno sono contenute informazioni sulla misura di rischio del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata]; utilizzare l'icona 'RIMANDO INTERNO'.

Con riferimento ai PIP, nelle rappresentazioni dei dati di rischio/rendimento sopra indicati relativi alle gestioni interne separate il confronto prende in considerazione il tasso annuo di rendimento netto effettivamente retrocesso agli aderenti e, in luogo del *benchmark*, il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni, entrambi considerati al netto della tassazione.

Rappresentare, mediante diagramma circolare [*cosiddetto 'grafico a torta'*], la ripartizione del portafoglio del comparto per tipologia di investimenti, distinguendo tra la quota investita in titoli di debito, nella quale viene inclusa anche la liquidità, da quella investita in titoli di capitale (o strumenti finanziari a questi assimilabili).

In caso di investimenti rilevanti in immobili darne evidenza nel grafico. Nel calcolo delle quote in titoli di debito e di capitale considerare anche gli investimenti effettuati indirettamente, attraverso altri strumenti finanziari, utilizzando, qualora sia necessario, stime effettuate sulla base delle informazioni disponibili.

Nel caso in cui la forma pensionistica complementare/società consenta all'aderente di impiegare i contributi versati in combinazioni predefinite di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], riportare, per ciascuna combinazione, le seguenti informazioni:

- denominazione;
- orizzonte temporale di investimento consigliato;
- orizzonte temporale individuato come sopra indicato [breve, medio, medio/lungo e lungo];
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti;
- composizione in termini di quote percentuali di patrimonio investito in comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate];

- modalità di ribilanciamento, ove previsto. In alternativa, specificare che non è previsto il ribilanciamento e che, pertanto, la composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in linea con quella originaria.

Nel caso in cui il comparto sia chiuso al collocamento darne evidenza.

Paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione'; *in evidenza grafica*].

Fornire simulazioni del valore della posizione individuale al momento del pensionamento e del corrispondente valore della rata di rendita annua attesa.

Per la determinazione dei suddetti importi utilizzare le indicazioni fornite nell'ambito della Sezione V 'Disposizioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche' delle presenti Istruzioni.

Dare evidenza, in forma di annotazione, che gli importi sono calcolati al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Precisare inoltre che il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata.

Riportare, in forma di 'AVVERTENZA', le seguenti indicazioni:

> "Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né … [*riportare la denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*] né la COVIP.
>
> Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Inserire un 'RIMANDO' al sito *web* [*indicare link*] in merito a dove trovare informazioni inerenti alla metodologia e alle ipotesi sottostanti al calcolo dei citati importi, nonché a dove trovare i motori di calcolo per effettuare simulazioni personalizzate del valore futuro della posizione individuale; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Paragrafo 'Cosa fare per aderire'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Cosa fare per aderire'; *in evidenza grafica*].

Indicare le modalità di adesione, rinviando espressamente al 'Modulo di adesione'.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: ricordare che l'adesione effettuata mediante conferimento tacito del TFR maturando non è preceduta dalla sottoscrizione e trasmissione del 'Modulo di adesione'.
- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: nel caso di adesione contrattuale ricordare che la stessa non è preceduta dalla sottoscrizione e trasmissione del 'Modulo di adesione'.

Menzionare gli adempimenti cui la forma pensionistica complementare/società è tenuta al fine della conferma dell'adesione.

Indicare se è previsto l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di adesione, trasferimento e riscatto. In tal caso rinviare al relativo sito *web*.

Paragrafo ‘I rapporti con gli aderenti’

Inserire la denominazione del paragrafo [‘I rapporti con gli aderenti’; *in evidenza grafica*].

Indicare gli adempimenti informativi periodici cui la forma pensionistica complementare/società è tenuta nei confronti degli aderenti e dei beneficiari, in conformità alle presenti Istruzioni.

Indicare che l’aderente può trovare nel sito *web* [*indicare dove*] informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili a guidarlo nelle proprie scelte.

Riportare che in caso di necessità si può contattare la forma pensionistica complementare/società, indicandone le modalità.

Riportare le modalità con le quali gli aderenti possono inoltrare alla forma pensionistica complementare/società eventuali reclami relativi alla partecipazione alla forma pensionistica complementare, chiarendo che i reclami devono essere presentati per iscritto.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: nel caso in cui lo Statuto contenga la clausola compromissoria rinviare allo stesso per l’indicazione delle modalità previste per la risoluzione delle controversie.

Inserire un ‘RIMANDO’ alla ‘Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP’; utilizzare l’icona ‘RIMANDO ESTERNO’.

Paragrafo ‘Dove trovare ulteriori informazioni’

Inserire la denominazione del paragrafo [‘Dove trovare ulteriori informazioni’; *in evidenza grafica*].

Riportare la seguente indicazione:

“Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:
- la Parte II della Nota informativa;
- [lo/il Statuto/Regolamento], che contiene le regole di partecipazione a … [*inserire la denominazione breve della forma pensionistica*] (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e ne disciplina il funzionamento;
- il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e il Documento sulle rendite, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il Documento sulla politica di investimento, che illustra la strategia di gestione delle risorse di … [*inserire la denominazione breve della forma pensionistica*];
- altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, [il Bilancio/Rendiconto], ecc.).”

Inserire un ‘RIMANDO’ all’area pubblica del sito *web* della forma pensionistica/società, specificando che i suddetti documenti possono essere acquisiti accedendo alla stessa; indicare che è inoltre disponibile sul sito *web* della COVIP la ‘Guida introduttiva alla previdenza complementare’; utilizzare l’icona ‘RIMANDO ESTERNO’.

Scheda 'I costi'

Inserire la denominazione della scheda ['I costi'; *in evidenza grafica*] e indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

- per i fondi pensione aperti e i PIP che prevedono agevolazioni finanziarie per collettività o per particolari categorie di soggetti aderenti: redigere una scheda per ogni collettività/categoria di aderenti per la quale è prevista un'agevolazione; tale scheda viene redatta sulla base dei relativi costi applicati e riporta l'indicazione della collettività/categoria di aderenti per la quale è prevista l'agevolazione. Evidenziare inoltre, in forma di 'AVVERTENZA', che l'aderente ha l'onere di verificare che la scheda si applichi alla sua collettività di appartenenza e, in caso di adesione su base collettiva a un fondo pensione aperto, che le informazioni sulla contribuzione prevista dalla fonte istitutiva che lo riguarda gli vengano fornite unitamente alla scheda medesima. Evidenziare altresì se le agevolazioni si applicano anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti;

  utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

  Nella Scheda 'I costi' relativa ai costi ordinariamente previsti, inserire l'indicazione che gli importi ivi riportati devono intendersi come importi massimi applicabili.

Indicare che la presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica e richiamare l'attenzione dell'aderente sull'importanza di confrontare i costi con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche complementari, principalmente in fase di adesione e di eventuale trasferimento ad altre forme.

Paragrafo 'I costi nella fase di accumulo'

Inserire la denominazione del paragrafo ['I costi nella fase di accumulo'; *in evidenza grafica*].

Riportare informazioni di dettaglio su tutti i costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della posizione individuale. Illustrare sinteticamente i costi applicati avvalendosi dello schema di Tabella che segue:

Tipologia di costo	**Importo e caratteristiche**
• **Spese di adesione**	****
• **Spese da sostenere durante la fase di accumulo:**	
– Direttamente a carico dell'aderente	****
– Indirettamente a carico dell'aderente: ✓ *Comparto* ✓ *Fondo interno e/o OICR* ✓ *Gestione interna separata*	 **** **** ****
• **Spese per l'esercizio di prerogative individuali**	
– Anticipazione	****
– Trasferimento	****
– Riscatto	****
– Riallocazione della posizione individuale	****
– Riallocazione del flusso contributivo	****
– Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	****
• **Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria *[eventuale]*** …	****

Nella colonna 'Importo e caratteristiche' specificare le modalità di calcolo [*ad esempio,* in cifra fissa, in percentuale dei versamenti, in percentuale del patrimonio ...]. Nel caso di spese fissate in percentuale dei versamenti, specificare le voci interessate [*ad esempio,* contributo minimo del lavoratore, contributo del datore di lavoro, contributi volontari aggiuntivi, flusso di TFR]. Per tutti i costi indicati, riportare la misura, la periodicità e le modalità di prelievo.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti rivolti a lavoratori dipendenti: tra le spese direttamente a carico dell'aderente, tenere conto della intera quota associativa gravante sul flusso contributivo, comprensivo della quota a carico del datore di lavoro.

  Qualora per la copertura degli oneri amministrativi siano previsti appositi versamenti a carico dei datori di lavoro, anche se determinati in misura forfettaria, precisare, in calce alla Tabella, se si tratta di versamenti periodici ricorrenti ovvero temporanei o *una tantum* e descriverne le caratteristiche. Specificare i casi in cui le quote associative non sono dovute o sono previste in misura ridotta.

  Indicare chiaramente se è previsto il prelievo della quota associativa nel caso di RITA totale.

I costi indirettamente a carico dell'aderente sono replicati per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata]. Con riferimento ai comparti ovvero ai fondi interni/OICR, i medesimi costi sono espressi in percentuale sul patrimonio e su base annua; con riferimento alle gestioni interne separate, gli stessi sono espressi in percentuale dei rendimenti, indicando l'eventuale misura minima trattenuta.

Nel caso in cui siano previste commissioni di incentivo, fornire i dettagli relativi al calcolo, alla periodicità e alle modalità di prelievo.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: chiarire che gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo. Precisare che gli importi indicati nella Tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire all'aderente una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: con riferimento ai costi relativi ai comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], specificare che le commissioni riportate non considerano altri costi che gravano sul patrimonio degli stessi a consuntivo, elencandone le relative voci (spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione), coerentemente a quanto previsto nel Regolamento.

In caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati[1], riportare la misura massima delle commissioni applicabili.

Nei costi sono ricompresi le spese e i premi da corrispondere per le coperture accessorie ad adesione obbligatoria, anche qualora non ne venga data separata evidenza.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: nel caso in cui le spese per coperture accessorie ad adesione obbligatoria siano sostenute direttamente dal datore di lavoro, la Tabella fornisce chiaramente tale informazione.

In ogni caso, le informazioni sono riportate in modo chiaro, tale da escludere che l'aderente possa avere una errata percezione dei costi effettivamente praticati.

[1] Per 'collegati' si intende promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del fondo pensione o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

Paragrafo 'L'indicatore sintetico dei costi (ISC)'

Inserire la denominazione del paragrafo ['L'indicatore sintetico dei costi (ISC)'; *in evidenza grafica*].

Spiegare sinteticamente il significato dell'indicatore. Evidenziare le principali ipotesi di costruzione. Precisare che l'ISC viene calcolato per tutte le forme pensionistiche complementari utilizzando gli stessi criteri definiti nella 'Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi', di cui alle presenti Istruzioni.

Inserire un 'RIMANDO' alla 'Guida introduttiva alla previdenza complementare', rappresentando che è disponibile sul sito *web* della COVIP; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Riportare, in forma di 'AVVERTENZA', le seguenti indicazioni:

> "È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Riportare l'indicatore in forma tabellare, secondo lo schema che segue:

Indicatore sintetico dei costi

Comparti	**Anni di permanenza**			
	2 anni	**5 anni**	**10 anni**	**35 anni**
Comparto / fondo interno / OICR / gestione separata				

Chiarire, in forma di 'AVVERTENZA', che per condizioni differenti rispetto a quelle considerate ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa;

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

- Per i PIP: evidenziare che i costi sono diminuiti della maggiorazione della prestazione derivante dai *bonus* periodici o a scadenza, ove previsti.

Illustrare, in un apposito grafico di tipo *box* e con riferimento a ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione separata]:

- l'ISC del comparto [fondo interno/OICR/gestione separata] medesimo;
- gli ISC medi dei comparti [fondo interno/OICR/gestione separata] relativi ai fondi pensione negoziali/preesistenti, ai fondi pensione aperti e ai PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento del comparto [fondo interno/OICR/gestione separata] oggetto del *box*;
- l'ISC minimo e massimo dei comparti relativi ai fondi pensione negoziali/preesistenti, ai fondi pensione aperti e ai PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento del comparto [fondo interno/OICR/gestione separata] oggetto del *box*.

Gli ISC da prendere in considerazione per il grafico sono quelli riferiti a un periodo di permanenza di 10 anni.

Spiegare sinteticamente il significato del grafico e indicare che i valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

Inserire un 'RIMANDO' al 'Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari', rappresentando

che è disponibile sul sito *web* della COVIP; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Paragrafo 'I costi nella fase di erogazione'

Inserire la denominazione del paragrafo ['I costi nella fase di erogazione'; *in evidenza grafica*].

Illustrare sinteticamente i costi applicati nella fase di erogazione della prestazione previdenziale [caricamenti per spese di pagamento rendita, costi trattenuti sulla misura annua di rivalutazione, …], indicandone le modalità di prelievo.

Inserire un 'RIMANDO' al 'Documento sulle rendite', rappresentando che è disponibile sul sito *web* della forma pensionistica complementare/società; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

- **Per i fondi pensione negoziali/preesistenti:**

Scheda 'I destinatari e i contributi'

Inserire la denominazione della scheda ['I destinatari e i contributi'; *in evidenza grafica*] e indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

Indicare le fonti istitutive del fondo.

Nel caso di adesione contrattuale indicare le fonti istitutive ovvero le disposizioni normative che hanno introdotto il versamento del contributo che genera l'adesione.

Indicare le categorie di soggetti cui il fondo è rivolto.

Riportare le misure di contribuzione fissate dalle fonti istitutive, la decorrenza e la periodicità dei versamenti, anche con riferimento ai contributi contrattuali nel caso in cui siano previsti.

Precisare, inoltre, ove previsto dai contratti/accordi collettivi di riferimento, la quota parte di TFR da destinare al fondo.

- Nel caso di fondi pensione territoriali e con riguardo ai lavoratori già iscritti per i quali i la contrattazione collettiva ovvero specifiche disposizioni normative prevedono contributi contrattuali, indicare che i contributi che affluiscono al fondo ai sensi dell'art. 1, comma 171, primo periodo, della legge 2015/2017 (cosiddetti 'contributi aggiuntivi') si aggiungono, salvo diversa scelta dell'aderente, al versamento dei contributi ordinari già in essere.

Indicare che l'aderente può determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima determinata dalle fonti istitutive medesime, riportando le modalità eventualmente previste.

Nel caso in cui sia consentita l'adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento.

In caso di presenza di più contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al fondo, le informazioni inerenti ciascun contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale possono essere contenute in un unico Allegato o, alternativamente, in appositi Allegati, ognuno chiaramente riferito al singolo contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale e recante le informazioni di pertinenza dello stesso.

Inserire un 'RIMANDO' alla Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti', ricordando che al suo interno sono contenute le informazioni sulle fonti istitutive; utilizzare l'icona 'RIMANDO INTERNO'.

Parte II 'Le informazioni integrative'

Scheda 'Le opzioni di investimento'

Inserire la denominazione della scheda ['Le opzioni di investimento'; *in evidenza grafica*] e indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

Paragrafo 'Che cosa si investe'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Che cosa si investe'; *in evidenza grafica*].

Indicare come avviene il finanziamento della forma pensionistica complementare.

Per le forme rivolte a lavoratori dipendenti, indicare che il finanziamento può avvenire mediante conferimento dei flussi di TFR in maturazione o quota parte degli stessi ove previsto dai contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: indicare che al finanziamento concorre anche il datore di lavoro con un versamento a proprio carico se l'aderente versa al fondo un contributo almeno pari a quello minimo fissato dai contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali.
- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: inserire un 'RIMANDO' alla Scheda 'I destinatari e i contributi', ricordando che al suo interno sono contenute le informazioni sulla misura della contribuzione; utilizzare l'icona 'RIMANDO INTERNO'.

Indicare che se l'aderente ritiene utile incrementare l'importo della sua pensione complementare, può versare contributi ulteriori rispetto a quello previsto.

Paragrafo 'Dove e come si investe'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Dove e come si investe'; *in evidenza grafica*].

Indicare che le somme versate nel comparto scelto sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo. Indicare altresì che gli investimenti producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: precisare che la gestione è affidata a intermediari specializzati, sulla base di specifiche convenzioni di gestione stipulate a seguito di un processo di selezione svolto secondo regole appositamente dettate dalla normativa. Evidenziare che i gestori sono tenuti ad operare sulla base delle linee guida di investimento fissate dall'organo di amministrazione del fondo.
- Per i fondi pensione negoziali, per i fondi pensione preesistenti (laddove tenuti) e per i fondi pensione aperti: indicare che le risorse sono depositate presso un depositario.

Paragrafo 'I rendimenti e i rischi dell'investimento'

Inserire la denominazione del paragrafo ['I rendimenti e i rischi dell'investimento'; *in evidenza grafica*].

Riportare le seguenti indicazioni:

"L'investimento delle somme versate è soggetto a rischi finanziari. Il termine 'rischio' è qui utilizzato per esprimere la variabilità del rendimento dell'investimento in un determinato periodo di tempo.

In assenza di una garanzia, il rischio connesso all'investimento dei contributi è interamente a tuo carico. In presenza di una garanzia, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa."

Ove previste, precisare, da un lato, che le garanzie di risultato limitano i rischi assunti dall'aderente e, dall'altro, che i rendimenti risentono del maggior costo dovuto alla garanzia.

Riportare le ulteriori seguenti indicazioni:

"Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al periodo di partecipazione. Se scegli un'opzione di investimento azionaria puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni.

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni presente tuttavia che anche i comparti più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

I comparti più rischiosi possono rappresentare un'opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento."

Paragrafo 'La scelta del comparto'

Inserire la denominazione del paragrafo ['La scelta del comparto'; *in evidenza grafica*].

Indicare il numero dei comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] in cui possono essere investiti i contributi netti versati e rimandare ai contenuti della presente scheda per approfondire le caratteristiche di investimento degli stessi.

Ove prevista, evidenziare la facoltà per l'aderente di ripartire la propria posizione individuale maturata e/o il flusso contributivo tra più comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate].

Riportare le seguenti indicazioni:

"Nella scelta del comparto o dei comparti ai quali destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il livello di rischio che sei disposto a sopportare. Oltre alla tua propensione al rischio, valuta anche altri fattori, quali:

- l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento;
- il tuo patrimonio, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al momento del pensionamento;
- i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei costi: i comparti applicano infatti commissioni di gestione differenziate."

Indicare che la scelta di allocazione della posizione individuale e/o dei flussi contributivi può essere variata nel tempo ('riallocazione') e che tale scelta può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri.

Evidenziare che tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Evidenziare l'importanza di monitorare nel tempo la scelta di allocazione in considerazione del mutamento dei fattori che hanno contribuito a determinarla.

Paragrafo 'Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati'; *in evidenza grafica*].

Riportare i principali termini tecnici o stranieri utilizzati, ferma restando l'esigenza di evitarne l'utilizzo laddove è possibile fare ricorso a quelli di uso comune; nel rispetto del principio di sinteticità, illustrarne brevemente il significato.

Paragrafo 'Dove trovare ulteriori informazioni'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Dove trovare ulteriori informazioni'; *in evidenza grafica*].

Riportare le seguenti indicazioni:

"Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- il Documento sulla politica di investimento;
- il [Bilancio/Rendiconto] (e le relative relazioni);
- gli altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione."

Inserire un 'RIMANDO' all'area pubblica del sito *web* della forma pensionistica/società, specificando che i suddetti documenti possono essere acquisiti accedendo alla stessa; indicare che è inoltre disponibile sul sito web della COVIP la 'Guida introduttiva alla previdenza complementare'; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Paragrafo 'I comparti. Caratteristiche'

Inserire la denominazione del paragrafo ['I comparti. Caratteristiche'; *in evidenza grafica*].

Per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] sono redatti sottoparagrafi distinti, contrassegnati dalla relativa denominazione [*in evidenza grafica*], ciascuno contenente le seguenti informazioni:

- categoria del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata],

  [*la categoria è individuata come indicato nel Paragrafo 'Le opzioni di investimento', della Scheda 'Le informazioni chiave per l'aderente'*];

- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti;

- presenza o meno di una garanzia. Ove siano previste garanzie di risultato illustrarne le caratteristiche. Per quanto riguarda il comparto destinato ad acquisire i flussi di TFR conferiti tacitamente indicare in particolare se, oltre a quanto richiesto dalla legge, è prevista la garanzia di un tasso di rendimento minimo e esplicitare l'orizzonte temporale e gli eventi (pensionamento, premorienza, riscatto per invalidità o per inoccupazione superiore a 48 mesi …) al verificarsi dei quali opera la garanzia;

  - ➢ per i <u>fondi pensione negoziali/preesistenti</u>: indicare, in forma di 'AVVERTENZA', che nel caso in cui mutamenti del contesto economico e finanziario comportino condizioni contrattuali differenti, il fondo si impegna a descrivere agli aderenti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti;

    utilizzare l'icona 'AVVERTENZA';

  - ➢ per i <u>fondi pensione aperti</u> e per i <u>PIP</u>: indicare, in forma di 'AVVERTENZA', che mutamenti del contesto economico e finanziario possono comportare variazioni nelle caratteristiche della garanzia. Specificare che, in caso di introduzione di condizioni di minor favore, gli aderenti hanno

il diritto di trasferire la propria posizione e indicare l'impegno della società a descrivere agli aderenti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti;

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA';

- altre indicazioni, caratterizzanti dei comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate];

  [*come indicato nel Paragrafo 'Le opzioni di investimento', della Scheda 'Le informazioni chiave per l'aderente'*];

- orizzonte temporale di investimento consigliato,

  [*l'orizzonte temporale è individuato come indicato nella Paragrafo 'I Comparti della forma pensionistica', della Scheda 'Le informazioni chiave per l'aderente'*];

- politica di investimento: descrivere sinteticamente la politica di investimento, anche con riferimento alla ripartizione strategica delle attività in relazione alle caratteristiche del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata], alle categorie di strumenti finanziari ed eventuali limiti, stile di gestione, scelte in materia di limitazione dei rischi ecc., fornendo le indicazioni in modo da caratterizzare stabilmente il comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalità previdenziale dell'investimento. La descrizione è redatta in modo tale da consentire all'aderente di individuare chiaramente le peculiarità di rischio/rendimento proprie di ciascuno dei comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate];

- sostenibilità: indicare se la politica di investimento del comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

  Inserire un 'RIMANDO' all'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'; utilizzare l'icona 'RIMANDO INTERNO'.

- parametro di riferimento [*benchmark*/obiettivo di rendimento/misura di rischio]: indicare il *benchmark*, riportando gli indicatori che lo compongono e il peso di ciascun indicatore sul totale. Nel caso in cui come parametro di riferimento venga utilizzato esclusivamente un obiettivo di rendimento, indicare il livello previsto e il periodo di riferimento. Nel caso in cui venga utilizzata come parametro di riferimento una misura di rischio chiarire le modalità di calcolo della stessa anche attraverso esemplificazioni.

  Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, riportare l'indicatore di rendimento della gestione ovvero, in mancanza, esplicitare una misura di rischio coerente con l'orizzonte temporale di riferimento;

  - ➢ per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate: fare riferimento al tasso medio di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

Nel caso in cui sia adottata una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito (cosiddetta gestione 'protetta'), descrivere le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando, preferibilmente in forma tabellare, gli scenari probabilistici del rendimento atteso nell'orizzonte temporale di riferimento, anche attraverso simulazioni numeriche. In tal caso, e qualora non sia prevista esplicitamente anche una garanzia di risultato, riportare, in forma di 'AVVERTENZA', che la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito;

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Paragrafo 'I comparti. Andamento passato'

Inserire la denominazione del paragrafo ['I comparti. Andamento passato'; *in evidenza grafica*].

Per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] sono redatti sottoparagrafi distinti, contrassegnati dalla relativa denominazione [*in evidenza grafica*], ciascuno contenente le informazioni qui di seguito indicate.

Le informazioni generali sulla gestione possono essere riportate in apertura del paragrafo, prima delle informazioni proprie di ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata].

I dati storici di rischio/rendimento sono aggiornati entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alla fine dell'anno solare precedente.

I fondi pensione preesistenti, il cui modello gestionale prevede una gestione di tipo assicurativo, provvedono all'adempimento di cui sopra entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo da parte dei competenti organi e, comunque, non oltre il termine del 30 giugno.

Per le combinazioni predefinite di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], i paragrafi riportano esclusivamente le informazioni indicate nel sottoparagrafo 'Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento' e i dati di rischio/rendimento tengono conto della composizione delle stesse.

Riportare la denominazione del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata], dell'eventuale combinazione predefinita di comparti, la data di avvio dell'operatività e il valore del patrimonio netto di fine periodo risultante dai documenti contabili.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: è da intendersi quale data di avvio del comparto la data di primo conferimento delle risorse della stessa al/i gestore/i finanziario/i.
- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: indicare i soggetti incaricati della gestione delle risorse.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare che alla gestione delle risorse provvede il soggetto istitutore.

Informazioni sulla gestione delle risorse

Inserire la denominazione del sottoparagrafo ['Informazioni sulla gestione delle risorse'; *in evidenza grafica*].

Indicare, preferibilmente in forma tabellare, le principali tipologie di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse e la relativa valuta di denominazione. Riportare le principali aree geografiche/mercati di riferimento degli investimenti, nonché le principali categorie di emittenti [*specificando se trattasi di emittenti governativi, sopranazionali, societari, cosiddetti 'corporate', altro*] e/o settori industriali, ove rilevanti.

Riportare la rilevanza, sul totale del patrimonio, di eventuali investimenti in quote/azioni di OICR, specificando se e in quale misura sono stati acquisiti OICR istituiti o gestiti dal soggetto gestore del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] o da società appartenenti al medesimo gruppo dello stesso.

Descrivere, ove rilevanti, gli investimenti effettuati in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli cosiddetti 'strutturati' e in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti 'Paesi emergenti', nonché gli eventuali altri elementi di rischio presenti in portafoglio.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: riportare informazioni relative agli eventuali investimenti diretti effettuati.

Riportare la durata media finanziaria ('*duration*') del portafoglio alla fine dell'anno.

Descrivere, ove rilevanti, le operazioni in strumenti finanziari derivati effettuate, nonché l'incidenza del loro utilizzo sul profilo di rischio.

Fornire una breve descrizione dello stile gestionale adottato, evidenziando la relazione esistente tra il parametro di riferimento prescelto e gli obiettivi di investimento.

Fornire altresì informazioni sul tasso di movimentazione annuale del portafoglio ('*turnover*'), in conformità ai criteri definiti nella 'Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore di *turnover* di portafoglio', di cui alle presenti Istruzioni.

Nella spiegazione sintetica dell'indicatore andrà precisato, a titolo esemplificativo, che un livello di *turnover* di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. Se il livello dell'indicatore è influenzato dalla necessità di sostituire investimenti obbligazionari in scadenza si potrà segnalare che:

> "Una parte del livello dell'indicatore pari a … (es. 0,30) è derivato dal reinvestimento di titoli obbligazionari in scadenza".

Quest'ultima informazione dovrà essere comunque coerente con il dato di '*duration*' indicato.

Andrà inoltre precisato che:

> "A parità di altre condizioni elevati livelli di *turnover* possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti".

In presenza di movimentazione di portafoglio effettuata tramite strumenti derivati andrà esplicitato che:

> "Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio".

- I fondi pensione preesistenti: ai fini del calcolo del *turnover*, devono essere considerati inclusi gli investimenti in polizze assicurative (Rami vita I, III e V), equiparando le sottoscrizioni di polizze ad 'acquisti' e i riscatti a 'vendite'; deve essere esclusa, invece, la quota di patrimonio investita direttamente in immobili; i fondi pensione che non procedono alla valorizzazione del patrimonio con periodicità mensile devono effettuare il calcolo del *turnover* prendendo a riferimento i patrimoni di fine anno.

Riportare inoltre informazioni sulle variazioni relative allo stile di gestione adottato eventualmente previste a breve termine.

Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi, indicando i metodi utilizzati per la individuazione, la misurazione e il controllo degli stessi, in coerenza con la finalità previdenziale della gestione.

Descrivere l'eventuale scelta di affidare la gestione di una parte del patrimonio tramite mandati che prevedano una garanzia di risultato.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Inserire la denominazione del sottoparagrafo ['Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento'; *in evidenza grafica*].

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] nel corso degli ultimi 20 anni solari. Nel caso di pluralità di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] i grafici vengono redatti utilizzando la medesima scala di valori.

Indicare, in forma di 'AVVERTENZA', che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e che occorre valutarli prendendo a riferimento orizzonti temporali ampi;

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

I rendimenti vanno riportati al netto dei costi e della fiscalità.

- Per i PIP: i rendimenti sono rappresentati al netto della fiscalità sulla base della metodologia definita dalla COVIP nella 'Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo'.

Specificare che i dati di rendimento non prendono in considerazione i costi gravanti direttamente sull'aderente.

Se previsto inserire i dati relativi al *benchmark* nel grafico a barre. Al fine di consentire un confronto corretto, evidenziare che la *performance* riflette oneri gravanti sul patrimonio del comparto [fondo

interno/OICR/gestione interna separata] e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base della metodologia definita dalla COVIP nella 'Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento del *benchmark* al netto della tassazione', dandone opportuna evidenza.

Nel caso in cui, in alternativa al *benchmark*, sia stato specificato un indicatore di rendimento, riportare nel grafico tale indicatore.

Nel caso in cui, in assenza di un *benchmark* e di un indicatore di rendimento, sia stata specificata una diversa misura di rischio, il confronto è effettuato tra tale misura *ex ante* e quella corrispondente calcolata *ex post* con riferimento ai rendimenti.

Nel caso in cui il comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] sia operativo da meno di 20 anni, i dati sono riportati per tale minore periodo.

Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

Qualora vi siano state modifiche della politica di investimento, nel grafico è data evidenza di dette modifiche e di quelle apportate al *benchmark*, precisandone la data.

Con riferimento ai PIP, nelle rappresentazioni dei dati di rischio/rendimento sopra indicati relativi alle gestioni interne separate il confronto prende in considerazione il tasso annuo di rendimento netto effettivamente retrocesso agli aderenti e, in luogo del *benchmark*, il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni, entrambi considerati al netto della fiscalità.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP con prestazioni collegate a fondi interni/OICR: in caso di emissione di distinte classi di quote, riportare le informazioni distintamente per ciascuna classe di quote emessa.

Total expenses ratio (TER): costi e spese effettivi

Inserire la denominazione del sottoparagrafo ['*Total expenses ratio* (TER): costi e spese effettivi'; *in evidenza grafica*].

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata[2]] e il patrimonio dello stesso alla fine di ciascun periodo.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: integrare l'informazione mediante indicazione di tutti i costi riportati nella Scheda 'I costi', Paragrafo 'I costi nella fase di accumulo' che, non incidendo sul patrimonio del fondo, gravano direttamente sull'aderente. Tali oneri, di cui viene fornita una evidenza separata, sono espressi in percentuale del patrimonio del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] di riferimento. Nel caso in cui agli aderenti sia consentito ripartire il flusso contributivo su più comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], l'imputazione avviene secondo criteri di proporzionalità.

Chiarire che nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti.

Per la rappresentazione utilizzare i seguenti schemi:

[2] Per le gestioni interne separate, nel calcolo del TER il termine 'patrimonio' va opportunamente interpretato come riferito alle riserve matematiche di pertinenza delle stesse.

Per i comparti dei fondi pensione aperti e per i fondi interni/OICR dei PIP

	Anno t	Anno t-1	Anno t-2
Oneri di gestione finanziaria	%	%	%
– *di cui per commissioni di gestione finanziaria*	*%*	*%*	*%*
– *di cui per commissioni di incentivo*	*%*	*%*	*%*
Altri oneri gravanti sul patrimonio	%	%	%
TOTALE 1	%	%	%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	%	%	%
TOTALE 2	%	%	%

Per le gestioni interne separate dei PIP

	Anno t	Anno t-1	Anno t-2
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti	%	%	%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	%	%	%
TOTALE 1	%	%	%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	%	%	%
TOTALE 2	%	%	%

Per i comparti dei fondi pensione negoziali/preesistenti

	Anno t	Anno t-1	Anno t-2
Oneri di gestione finanziaria	**%**	**%**	**%**
– *di cui per commissioni di gestione finanziaria*	%	%	%
– *di cui per commissioni di incentivo*	%	%	%
– *di cui per compensi depositario*	%	%	%
Oneri di gestione amministrativa	**%**	**%**	**%**
– *di cui per spese generali e amministrative*	%	%	%
– *di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi*	%	%	%
– *di cui per altri oneri amministrativi (se del caso specificare le voci più rilevanti)*	%	%	%
TOTALE	**%**	**%**	**%**

Indicare, in forma di 'AVVERTENZA', che il TER esprime un dato medio del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente;

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: riportare i criteri e le modalità secondo cui sono state ripartite tra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal fondo nell'anno.

Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'

Inserire la denominazione della scheda ['Le informazioni sui soggetti coinvolti'; *in evidenza grafica*] e indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

- **per i fondi pensione negoziali/preesistenti:**

Paragrafo 'Le fonti istitutive'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Le fonti istitutive'; *in evidenza grafica*].

Riportare l'indicazione delle fonti istitutive del fondo.

Nel caso di forme pensionistiche complementari che risultino da operazioni di fusione, scissione, cessione di rami d'azienda o simili, riguardanti la forma pensionistica complementare o il soggetto istitutore, indicare sinteticamente le caratteristiche dell'operazione e i soggetti interessati; tale informativa deve essere fornita con riferimento all'anno di efficacia dell'operazione e all'anno successivo.

- **per i fondi pensione aperti e per i PIP:**

Paragrafo 'Il soggetto istitutore/gestore'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Il soggetto istitutore/gestore'; *in evidenza grafica*].

Riportare le seguenti informazioni:

- denominazione, forma giuridica, tipologia e gruppo di appartenenza;
- sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa;
- estremi del provvedimento di autorizzazione della competente Autorità di vigilanza e il numero di iscrizione nel relativo Albo/Registro;
- presentazione delle attività esercitate e sintesi delle attività effettivamente svolte;
- capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società.

Nel caso di forme pensionistiche complementari che risultino da operazioni di fusione, scissione, cessione di rami d'azienda o simili, riguardanti la forma pensionistica complementare o il soggetto istitutore, indicare sinteticamente le caratteristiche dell'operazione e i soggetti interessati; tale informativa deve essere fornita con riferimento all'anno di efficacia dell'operazione e all'anno successivo.

Riportare, inoltre, le seguenti ulteriori informazioni:

- generalità e carica ricoperta con relativa scadenza dei componenti l'organo amministrativo;
- generalità e scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo.

Paragrafo 'Gli organi e il Direttore generale' [*per i fondi pensione negoziali/preesistenti*]

Inserire la denominazione del paragrafo ['Gli organi e il Direttore generale'; *in evidenza grafica*].

Riportare le seguenti informazioni:

- per i fondi pensione negoziali/preesistenti:
  - generalità, carica ricoperta con relativa scadenza, attribuzione dell'incarico (elezione dei lavoratori/beneficiari, designazione dei datori di lavoro) dei componenti dell'organo di amministrazione;
  - generalità, carica ricoperta con relativa scadenza, attribuzione dell'incarico (elezione dei lavoratori/beneficiari, designazione dei datori di lavoro) dei componenti dell'organo di controllo;
  - generalità del Direttore generale e eventuale data di scadenza.

Paragrafo 'Il Responsabile' [*per i fondi pensione aperti e per i PIP*]

Inserire la denominazione del paragrafo ['Il Responsabile'; *in evidenza grafica*].

Riportare le generalità del Responsabile del fondo ed eventuale data di scadenza dalla carica.

Paragrafo 'La gestione amministrativa' [*eventuale*]

Inserire la denominazione del paragrafo ['La gestione amministrativa'; *in evidenza grafica*].

Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa principale, se diversa, del soggetto incaricato della gestione amministrativa.

Paragrafo 'Il depositario' [*per i fondi pensione negoziali, per i fondi pensione preesistenti (laddove tenuti) e per i fondi pensione aperti*]

Inserire la denominazione del paragrafo ['Il depositario'].

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale e amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di depositario.

Paragrafo 'I gestori delle risorse'

Inserire la denominazione del paragrafo ['I gestori delle risorse'; *in evidenza grafica*].

Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa principale, se diversa, dei soggetti incaricati della gestione delle risorse finanziarie.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare che alla gestione provvede il soggetto istitutore. Nel caso in cui per la prestazione di garanzie di restituzione del capitale o di rendimento minimo siano state stipulate apposite convenzioni con soggetti terzi, indicare denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa principale, se diversa, del soggetto contraente.

Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa principale, se diversa, dei soggetti cui sono state conferite deleghe di gestione.

Paragrafo 'L'erogazione delle rendite'

Inserire la denominazione del paragrafo ['L'erogazione delle rendite'; *in evidenza grafica*].

Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa principale, se diversa, della impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle rendite.

- Per i fondi pensione negoziali autorizzati alla erogazione diretta delle rendite: indicare la data di autorizzazione all'esercizio di tale attività; indicare inoltre i soggetti incaricati della gestione finanziaria degli attivi di copertura, le caratteristiche delle convenzioni stipulate e la relativa scadenza.

Paragrafo 'Le altre convenzioni assicurative' [*eventuale*]

Inserire la denominazione del paragrafo ['Le altre convenzioni assicurative'; *in evidenza grafica*].

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti e per i fondi pensione aperti: indicare denominazione e forma giuridica; sede legale e amministrativa principale, se diversa, delle imprese di assicurazione con cui sono state stipulate le convenzioni per le coperture accessorie [*eventuale*].

Paragrafo 'La revisione legale dei conti'

Inserire la denominazione del paragrafo ['La revisione legale dei conti'; *in evidenza grafica*].

Indicare denominazione e forma giuridica del soggetto incaricato della revisione del bilancio/rendiconto; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso.

Paragrafo 'La raccolta delle adesioni'

Inserire la denominazione del paragrafo ['La raccolta delle adesioni'; *in evidenza grafica*].

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: indicare i luoghi in cui avviene la raccolta delle adesioni.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa principale, se diversa, dei soggetti che procedono al collocamento. È consentito il rinvio ad apposito foglio allegato.

In caso di raccolta delle adesioni mediante sito *web*, riportare il relativo indirizzo.

Paragrafo 'Dove trovare ulteriori informazioni' [*per i fondi pensione negoziali/preesistenti*]

Inserire la denominazione del paragrafo ['Dove trovare ulteriori informazioni'; *in evidenza grafica*].

Riportare le seguenti indicazioni:

"Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi);
- il Regolamento elettorale;
- il Documento sul sistema di governo;
- altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione."

Inserire un 'RIMANDO' all'area pubblica del sito *web* della forma pensionistica/società, specificando che i

suddetti documenti possono essere acquisiti accedendo alla stessa; indicare che è inoltre disponibile sul sito *web* della COVIP la 'Guida introduttiva alla previdenza complementare'; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Appendice 'Informativa sulla sostenibilità''

Inserire la denominazione dell'Appendice ['Informativa sulla sostenibilità'; *in evidenza grafica*] e indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

Paragrafo 'Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili'; *in evidenza grafica*].

Con riferimento ai comparti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, e a quelli che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, fornire le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione, in merito all'informativa precontrattuale.

Paragrafo 'Integrazione dei rischi di sostenibilità'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Integrazione dei rischi di sostenibilità'; *in evidenza grafica*].

Con riguardo all'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, fornire le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione, in merito all'informativa precontrattuale.

Paragrafo 'Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento'; *in evidenza grafica*].

Con riguardo ai principali effetti negativi delle decisioni di investimento, fornire le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione, in merito all'informativa precontrattuale.

Modulo di adesione

Indicare, in forma di 'AVVERTENZA', che l'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'.

Riportare la seguente indicazione:

> "La Nota informativa, lo [Statuto/Regolamento/Regolamento e Condizioni generali di contratto] sono disponibili sul sito *web*. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente."

Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale e ogni altro elemento ritenuto necessario per corrispondere agli obblighi informativi nei confronti della COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.

Indicare se l'aderente è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma, prevedere la consegna della Scheda 'I costi' della forma pensionistica alla quale risulta iscritto e la sua sottoscrizione e dare evidenza dell'avvenuta presa visione da parte dell'aderente.

Riportare indicazioni sulle modalità, e relativi termini, con le quali l'aderente può eventualmente esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa applicabile.

- Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: indicare che l'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno. Evidenziare che in tali casi il fondo comunica all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso dell'anno, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.
- Peri i fondi pensione aperti e i PIP: indicare che il versamento della prima contribuzione deve essere effettuato entro sei mesi dall'adesione al fondo. Evidenziare che in caso di inadempimento la società può risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non effettui un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della società. Specificare inoltre che la società può avvalersi della clausola risolutiva espressa anche nel caso in cui l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione a seguito dell'applicazione delle spese annuali.

Indicare che l'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti.

Riportare il seguente 'Questionario di autovalutazione':

Questionario di Autovalutazione

Il 'Questionario di autovalutazione' è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione
   - ☐ ne so poco
   - ☐ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
   - ☐ ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
   - ☐ non ne sono al corrente
   - ☐ so che le somme versate non sono liberamente disponibili
   - ☐ so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
3. A che età prevede di andare in pensione?

   ☐☐ anni
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

   ☐☐ per cento
5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la 'busta arancione' (cosiddetta 'La mia pensione futura')?
   - ☐ si
   - ☐ no
6. Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
   - ☐ si
   - ☐ no

   in alternativa, per i soli fondi pensione preesistenti:

   Ha un'idea di quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
   - ☐ si
   - ☐ no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
   - ☐ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
   - ☐ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
   - ☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
   - ☐ Non so/non rispondo (punteggio 1)
8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
   - ☐ 2 anni (punteggio 1)
   - ☐ 5 anni (punteggio 2)
   - ☐ 7 anni (punteggio 3)
   - ☐ 10 anni (punteggio 4)
   - ☐ 20 anni (punteggio 5)
   - ☐ Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
   - ☐ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
   - ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
   - ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Riportare: 'Punteggio ottenuto ☐ '.

Specificare che il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e che costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	– Garantito – Obbligazionario puro – Obbligazionario misto	– Obbligazionario misto – Bilanciato	– Bilanciato – Azionario

[*Inserire il seguente chiarimento, nel caso in cui sia presente un percorso life-cycle (o comparto data target:* "La scelta di un percorso *life-cycle* (o comparto *data target)* è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal 'Questionario di autovalutazione'."];

Chiarire che in caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del 'Questionario di autovalutazione' non risulta possibile ed è l'aderente a dover effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Prevedere le seguenti attestazioni inerenti alla sottoscrizione del 'Questionario di autovalutazione':

- una attestazione per il caso in cui il Questionario sia stato compilato in ogni sua parte, nella quale l'aderente dichiara di aver valutato la congruità o meno della propria scelta sulla base del punteggio ottenuto;
- una attestazione per il caso in cui il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, nella quale l'aderente dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione relativa alla Congruità della scelta previdenziale non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

A seconda dei casi l'aderente provvederà alla sottoscrizione dell'una o dell'altra attestazione, indicando anche il luogo e la data.

Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi

L'‘indicatore sintetico dei costi' è volto a fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell'aderente.

Il calcolo è effettuato facendo riferimento allo sviluppo nel tempo della posizione individuale di un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro (versati in unica soluzione all'inizio di ogni anno). I versamenti sono rivalutati ad un tasso di rendimento costante, fissato nella misura del 4 per cento annuo. L'indicatore viene calcolato con riferimento a differenti ipotesi di permanenza nella forma pensionistica complementare, in particolare 2 anni, 5 anni, 10 anni e 35 anni, ed è dato dalla differenza tra:

a) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi a un piano di investimento, avente le caratteristiche sopra descritte, per il quale, per ipotesi, non sono previsti oneri (di seguito indicato come *RT*);

b) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi ad un piano di investimento analogo, considerando i costi di adesione e gli altri costi previsti durante la fase di accumulo, ad eccezione del prelievo fiscale (di seguito indicato come *RN*).

L'indicatore, di seguito definito *CT*, è pertanto calcolato come *(RT– RN).*

Nel calcolo di *RN* vengono quindi considerati tutte le spese e gli oneri gravanti, direttamente o indirettamente, sull'aderente (con l'eccezione del prelievo fiscale), nel rispetto di quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo del trasferimento. Tale costo non è tuttavia incluso nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

Tra gli oneri indirettamente a carico dell'aderente vengono ricompresi anche, sotto forma di stima, eventuali oneri gravanti sul patrimonio della forma pensionistica ma che risultino determinabili soltanto a consuntivo. Nell'effettuare la stima si tiene conto dei dati a consuntivo riportati nei conti economici relativi agli esercizi precedenti e dei fattori che inducano a prevedere una diversa incidenza delle spese amministrative per il futuro.

Restano in ogni caso esclusi i costi relativi a eventuali commissioni di incentivo e a commissioni di negoziazione, nonché, più in generale, quelli che presentano carattere di eccezionalità o sono comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori (ad esempio, le spese legali e giudiziarie).

Con riferimento ai prodotti PIP, nel caso in cui siano garantite maggiorazioni delle prestazioni alla scadenza del contratto (*bonus* a scadenza) o a ricorrenze prestabilite (*bonus* periodici), tali *bonus* vengono considerati nel calcolo come maggiorazione della prestazione e determineranno pertanto una diminuzione dei costi fino a quel momento sostenuti.

Qualora l'adesione alla forma pensionistica preveda il pagamento di premi per coperture di puro rischio ad adesione obbligatoria (anche se riferiti a prestazioni accessorie) ovvero per garanzie di risultato, anche tali componenti sono considerate nel calcolo del tasso di rendimento *RN*.

In questo caso è necessario calcolare anche il tasso interno di rendimento *RL* derivante dai flussi di cassa relativi all'investimento che considera solo queste componenti e non anche gli altri costi sostenuti all'atto dell'adesione o durante la fase di accumulo, al fine di presentare una scomposizione dell'indicatore in:

- una prima parte, di seguito *CA*, relativa alle coperture di puro rischio e garanzie di risultato, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento *RT* e il tasso di rendimento *RL*;
- una seconda parte, di seguito *CG*, relativa più strettamente agli oneri di amministrazione e gestione, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento *RL* e il tasso di rendimento *RN*.

Con riferimento alla parte definita come *CA* viene inoltre presentata un'ulteriore scomposizione per singole coperture assicurative; qualora, tuttavia, tale ulteriore scomposizione non sia tecnicamente possibile, tali coperture vengono comunque indicate separatamente nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata

nella Nota informativa, mentre il relativo costo viene presentato in forma aggregata.

In presenza di garanzie di tipo assicurativo o finanziario con riferimento alle quali non sia scorporabile la relativa parte di costo, neanche mediante procedimento di stima, le stesse vengono considerate nell'ambito della componente definita *CG* (oppure dell'indicatore totale *CT,* nel caso in cui non si proceda al calcolo di *CG*). In tal caso, nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata nella Nota informativa, a tali garanzie verrà data evidenza a livello descrittivo, come componenti separate di *CG* (ovvero *CT*).

Tavola riepilogativa delle modalità di calcolo dell'indicatore sintetico dei costi

Misura	**Modalità di calcolo**
C_T	$R_T - R_N$ *ovvero* $C_A + C_G$
C_A	$R_T - R_L$
C_G	$R_L - R_N$
R_T	Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimento - tipo, sotto l'ipotesi che non siano previsti oneri.
R_L	Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimento - tipo, considerando solamente i costi sostenuti per il pagamento dei premi per coperture di puro rischio, anche se riferiti a prestazioni complementari e/o accessorie, purché ad adesione obbligatoria ovvero per garanzie di risultato.
R_N	Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimento - tipo, considerando tutti i costi previsti per l'adesione e durante la fase di accumulo, ad eccezione del prelievo fiscale, nonché quelli relativi al pagamento di premi per coperture di puro rischio e per garanzie di risultato che rientrano nel calcolo di R_L.

L'indicatore sintetico viene calcolato separatamente con riferimento a ciascun comparto/fondo interno/OICR/gestione interna separata e a ciascuna combinazione predefinita degli stessi.

Infine, se è prevista una differenziazione dei costi in base all'assunzione di rischi assicurativi, l'indicatore è calcolato separatamente con riferimento a figure-tipo che maggiormente evidenziano le differenze tra tali costi. A fini di comparabilità, tra le figure-tipo presentate va in ogni caso considerato un aderente maschio di 30 anni di età.

Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Al fine di assicurare la confrontabilità dei risultati di gestione delle forme pensionistiche complementari, tenendo conto delle modalità di applicazione del regime fiscale, si forniscono le Istruzioni per il calcolo del rendimento, al netto della tassazione, dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) di cui all'art. 13, del decreto n. 252/2005. Il procedimento di calcolo del rendimento al netto della tassazione è così individuato:

- nel corso dell'anno *T*, il risultato lordo[3] di ciascun PIP per l'intervallo di tempo che va dalla fine dell'anno *T-1* fino alla fine del mese/trimestre di uscita (rendimento infrannuale) ovvero fino alla fine dell'anno *T* (rendimento annuale), su cui applicare l'imposta sostitutiva, è supposto pari al rendimento, *RLT*, che l'impresa di assicurazione utilizza per rivalutare la posizione individuale di un ipotetico aderente che esce dalla forma pensionistica alla fine del periodo considerato;
- il rendimento netto *RNT* si determina moltiplicando il rendimento lordo dei PIP per un fattore di nettizzazione $c = (1 - \tau)$, dove τ dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula $RN_T = RL_T \times c$;
- il fattore di nettizzazione *c* è pari a:
  i) per gli anni precedenti al 2014: (1 – 0,11), corrispondente a un'aliquota τ dell'11 per cento;
  ii) per l'anno 2014: (1 – 0,115), corrispondente a un'aliquota τ dell'11,5 per cento[4];
  iii) dal 1° gennaio 2015: $(1 - (0{,}125 \times w_{ts} + 0{,}2 \times (1 - w_{ts})))$, dove w_{ts} è la quota del portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente, mentre 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari. Ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati, detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: $c = (1 - 0{,}1625)$.
- la quota dei titoli pubblici ed equiparati di ciascun PIP presa a riferimento per la determinazione del fattore di nettizzazione dell'anno *T* è calcolata sulla base dell'ultimo rendiconto annuale disponibile. Così determinato, il fattore di nettizzazione dovrà essere utilizzato per tutto l'anno *T*;
- nell'ipotesi di un PIP collegato a una nuova gestione separata/fondo interno/OICR, il fattore di nettizzazione è calcolato ipotizzando una quota di titoli pubblici (ed equiparati) pari a quella presente nel *benchmark* di riferimento; in caso di assenza del *benchmark*, esso è determinato assumendo un fattore di nettizzazione *c* pari allo 0,875 per le gestioni separate e allo 0,80 per quelle *unit-linked*;
- nell'ipotesi che il rendimento utilizzato per rivalutare le posizioni individuali nelle gestioni di ramo I si riferisca a un esercizio contabile che non coincide con l'anno solare, la quota dei titoli pubblici ed equiparati nel portafoglio di ciascun PIP per la determinazione del fattore di nettizzazione viene rilevata sulla base dell'ultimo rendiconto disponibile, ed è valida per tutto l'anno successivo.

---

[3] Nelle gestioni di ramo I, il rendimento lordo è quello effettivamente utilizzato per rivalutare le posizioni individuali, al netto di quanto trattenuto dall'impresa di assicurazione (rendimento lordo retrocesso). Nelle gestioni di ramo III, esso coincide con la variazione del valore della quota del fondo interno/OICR nel periodo considerato.

[4] Sui rendimenti dei fondi interni/OICR dell'anno 2014 si applica il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub ii) in quanto tali gestioni adottano il sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii) tiene conto del conguaglio fiscale stabilito dalla legge 190/2014 a valere sul rendimento dell'anno 2014, versato in occasione della prima valorizzazione in quote dell'anno 2015.
Per i rendimenti delle gestioni separate, invece, si anticipa già al 2014 il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii).

Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento del *benchmark* al netto della tassazione

Al fine di rappresentare in modo omogeneo il rendimento del *benchmark* utilizzato dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione, si forniscono le Istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione.

Il procedimento di calcolo del rendimento del *benchmark* al netto della tassazione (*RBNT*) è così individuato:

- il rendimento del *benchmark* al netto della tassazione (*RBNT*) è determinato applicando al rendimento lordo RBL_T un fattore di nettizzazione $c = (1 - \tau)$, dove τ dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula: $RBN_T = RBL_T \times c$;
- il fattore di nettizzazione *c* è pari a:
  - i) per gli anni precedenti al 2014: (1 – 0,11), corrispondente a un'aliquota τ dell'11 per cento;
  - ii) per l'anno 2014: (1 – 0,115), corrispondente a un'aliquota τ dell'11,5 per cento [5];
  - iii) dal 1° gennaio 2015: $(1 - (0{,}125 \times w_{ts} + 0{,}2 \times (1 - w_{ts})))$, dove w_{ts} è la quota del portafoglio del *benchmark* investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente; 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari (ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: $c = (1 - 0{,}1625)$);
- la verifica della quota dei titoli pubblici ed equiparati presa a riferimento per il calcolo del fattore di nettizzazione è effettuata alla fine dell'anno *T-1*, sulla base della composizione del paniere costituente il *benchmark* rilevata alla stessa data. Così determinato, il fattore di correzione fiscale dovrà essere utilizzato per tutto l'anno *T*;
- nel caso di *benchmark* costituito da più indicatori, il fattore di nettizzazione si applica al rendimento di ciascun indicatore elementare; così operando, il rendimento netto del *benchmark* sarà pari al rendimento netto di ciascun indicatore ponderato per il rispettivo peso sul portafoglio *benchmark* complessivo;
- nel caso venga utilizzato come parametro di riferimento la rivalutazione del TFR, il fattore di nettizzazione si determina tenendo conto della relativa aliquota fiscale tempo per tempo vigente (ad esempio dal gennaio 2015 il fattore di nettizzazione è pari allo 0,83, corrispondente a un'aliquota τ del 17 per cento);

nel caso di variazioni in corso d'anno per via dell'avvio di un nuovo prodotto o di una modifica del *benchmark*, la data di riferimento per la determinazione della quota di titoli pubblici ed equiparati è quella di entrata in vigore dell'offerta o dell'aggiornamento della Nota informativa.

---

[5] Tale fattore di nettizzazione si applica per il 2014 ai rendimenti dei *benchmark* delle forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, in analogia con quanto previsto per i rendimenti delle forme pensionistiche, il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii) tiene conto dell'incremento della tassazione sui rendimenti maturati nell'anno 2014 ai sensi della legge 190/2014. Per le forme pensionistiche che non adottano il sistema di valorizzazione in quote, è anticipato già al 2014 il fattore di nettizzazione del *benchmark* calcolato secondo il procedimento previsto al punto sub iii).

Nota metodologica per il calcolo dell’indicatore di *turnover* di portafoglio

L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio gestito:

$$\frac{\text{min (acquisti: vendite)}}{\text{patrimonio medio}}$$

L’utilizzo al numeratore del valore minimo tra acquisti e vendite nel periodo costituisce un efficace strumento per permettere di neutralizzare gli effetti distorsivi sul calcolo dell’indicatore derivanti dalle entrate e dalle uscite della gestione previdenziale. Il denominatore del rapporto è rappresentato dalla media semplice dei valori mensili relativi al patrimonio investito in strumenti finanziari.

Vengono considerati tutti gli acquisti e le vendite con data dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

I rimborsi di titoli di debito sono equiparati a vendite.

In caso di investimenti in OICR, le sottoscrizioni sono equiparate a ‘acquisti’ e i rimborsi a ‘vendite’

Gli acquisti e le vendite di strumenti derivati non entrano nel calcolo dell’indicatore.

- Per i fondi pensione preesistenti, ai fini del calcolo, devono essere considerati inclusi gli investimenti in polizze assicurative (Rami vita I, III e V), equiparando le sottoscrizioni di polizze ad ‘acquisti’ e i riscatti a ‘vendite’; deve essere esclusa, invece, la quota di patrimonio investita direttamente in immobili; i fondi pensione che non procedono alla valorizzazione del patrimonio con periodicità mensile devono effettuare il calcolo del *turnover* prendendo a riferimento i patrimoni di fine anno.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI AGLI ADERENTI E AI BENEFICIARI

1. Premessa

Le Istruzioni di cui alla presente Sezione riguardano le seguenti comunicazioni destinate agli aderenti e ai beneficiari, suddivise secondo la fase in cui vengono rese:

fase di accumulo

A. l'informativa periodica da fornire agli aderenti nella fase di accumulo circa la posizione individuale, ('Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo'); tale informativa dovrà essere integrata in fase di prepensionamento con ulteriori informazioni (Sezione 'Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia');
B. le altre informative da rendere in corso d'anno ('Altre informative da fornire in corso d'anno al verificarsi di determinati eventi');
C. l'informativa da rendere *una tantum* al momento della liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita ('Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita');
D. l'informativa da rendere *una tantum* al momento della liquidazione della prestazione in rendita ('Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita');
[*nel caso di erogazione della prestazione pensionistica sia in capitale sia in rendita trasmettere un unico prospetto*]

fase di erogazione in rendita

E. l'informativa periodica da fornire ai beneficiari in caso di erogazione della rendita ('Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione').

2. Ambito di applicazione

Le Istruzioni di cui alla presente Sezione si applicano alle seguenti forme pensionistiche complementari:

- fondi pensione negoziali;
- fondi pensione aperti;
- piani individuali pensionistici (PIP);
- i fondi pensione preesistenti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto n. 252/2005, in regime di contribuzione definita, o con una sezione a contribuzione definita, con almeno 1.000 aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

I fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con meno di 1.000 aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente e quelli a prestazione definita, o con una sezione a prestazione definita, a prescindere dal numero degli aderenti, trasmettono almeno le informazioni previste nell'art. 13-*quater*, comma 2, del decreto n. 252/2005, e nell'art. 13-*sexies*, commi 1 e 2, del decreto n. 252/2005. I fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con meno di 1.000 aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente trasmettono altresì le informative di cui alla lettera C e D.

I fondi pensione preesistenti trasmettono altresì l'informativa di cui all'art. 13-*bis*, comma 3, del decreto n. 252/2005.

Sono esonerati dall'obbligo i fondi pensione preesistenti rivolti esclusivamente a beneficiari e/o iscritti differiti.

Le Istruzioni di cui alla presente Sezione si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche dell'Unione europea di cui all'art.15-*ter*, comma 1, del decreto n. 252/2005.

3. Altre regole di redazione

Le informative indicate in Premessa, da trasmettere agli aderenti e beneficiari, sono redatte in conformità alle disposizioni di carattere generale di cui alla Sezione I delle presenti Istruzioni e, sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di impiego di termini in lingua straniera di uso non comune, questi verranno accompagnati da una breve spiegazione del significato assunto;
- sono utilizzate le seguenti immagini grafiche per identificare alcuni concetti di base; qui di seguito vengono riportate in forma tabellare le icone da utilizzare con evidenza della denominazione, che sarà usata per richiamarle nel testo delle presenti Istruzioni, e la relativa regola di utilizzo:

Denominazione	Descrizione	Regola di utilizzo
icona 'HAI VERSATO'	banconote e monete	identifica il concetto di contributi versati nella posizione, a vario titolo.
icona 'HAI GIÀ RICHIESTO'	modulo compilato	evidenzia il concetto di uscite dalla posizione individuale per anticipazioni, riscatti parziali e RITA.
icona 'RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE'	grafico del risultato di gestione	identifica il concetto di redditività netta della posizione individuale.
icona 'POSIZIONE INDIVIDUALE A FINE ANNO'	un salvadanaio	rappresenta il valore della posizione individuale alla fine dell'anno di osservazione.
icona 'POSIZIONE INDIVIDUALE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO'	un portamonete	rappresenta la stima del valore della posizione individuale al momento del pensionamento.

- la numerazione delle pagine è effettuata riportandone il numero totale.

4. Diffusione

La forma pensionistica complementare/società individua le modalità con le quali l'aderente sceglie come ricevere i prospetti, nonché le modalità con le quali tale scelta può essere modificata. Nel caso in cui l'aderente scelga l'invio telematico, i prospetti sono trasmessi mediante posta elettronica, all'indirizzo dell'aderente previamente acquisito dalla forma pensionistica complementare, ovvero sono messi a disposizione nell'area riservata del sito *web*, con modalità tali da garantire l'accesso e le funzionalità a dispositivi diversi per tipologia e dimensioni, assicurando la più ampia copertura possibile. In tale ultimo caso, l'aderente è tempestivamente informato dell'avvenuto inserimento del documento nell'area riservata tramite un messaggio di posta elettronica, o mediante un *sms* al numero di telefono ove disponibile. L'invio telematico è gratuito. Nel caso in cui l'aderente scelga l'invio cartaceo, lo stesso può essere effettuato mediante posta ordinaria e potrà comportare l'applicazione di costi che, comunque, non potranno eccedere i costi di spedizione.

5. Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiari

A. ‘Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo’

Adempimenti

Il prospetto è predisposto con cadenza annuale e riferito a un periodo coincidente con l’ultimo anno solare.

Il prospetto è trasmesso a coloro che risultano aderenti al 31 dicembre di ciascun anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

I fondi pensione preesistenti, il cui modello gestionale prevede una gestione, in tutto o in parte, di tipo assicurativo, provvedono all’adempimento di cui sopra entro un mese dall’approvazione del bilancio consuntivo da parte dei competenti organi e, comunque, non oltre il termine del 30 giugno.

È possibile interrompere l’invio del prospetto nel caso in cui la posizione individuale dell’aderente, che non versi contributi da almeno un anno, risulti inferiore a 100 euro.

Nel caso in cui l’aderente abbia richiesto la RITA parziale le informazioni sulle proiezioni pensionistiche contenute nel prospetto devono essere elaborate sulla base del valore della posizione al netto della quota convertita in RITA.

Il prospetto è integrato con le informazioni relative alla fase di prepensionamento (Sezione “Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia”) quando mancano tre anni o meno alla presumibile età del pensionamento di vecchiaia dell’aderente.

Entro il medesimo termine previsto per l’invio agli aderenti, è annualmente inviato alla COVIP un esemplare del ‘Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo’, completo della Sezione ‘Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia’. Tale esemplare deve riportare in chiaro tutte le informazioni richieste (anche quelle di tipo quantitativo) con eccezione dei dati identificativi dell’aderente.

Schema

Riportare le informazioni e le frasi di seguito indicate. Informazioni ulteriori possono essere fornite solo laddove sia strettamente necessario e, in ogni caso, coerentemente con la natura di rendiconto personale del prospetto.

L’intestazione è redatta con le seguenti modalità:

- in ALTO A SINISTRA, riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica complementare, il logo [*eventuale*], il numero di iscrizione all’Albo tenuto dalla COVIP e lo Stato membro in cui la stessa è stata istituita.
  - Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare altresì la denominazione e il logo [*eventuale*] del soggetto istitutore, nonché il gruppo di appartenenza dello stesso [*eventuale*]

    [*qualora il soggetto istitutore del fondo pensione aperto/PIP non coincida più con il soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore*].
- in ALTO A DESTRA, riportare le seguenti informazioni:
  - Per i fondi pensione negoziali: sede legale e sede amministrativa, se diversa.

- Per i <u>fondi pensione aperti</u>: sede legale della società e sede ove è svolta l'attività del fondo, se diversa.
- Per i <u>PIP</u>: sede legale della società e sede della direzione generale, se diversa;

utilizzare l'icona 'CASA'.

Indicare il recapito telefonico [*inserire l'icona 'TELEFONO'*], l'indirizzo di posta elettronica semplice e quello di posta elettronica certificata (PEC) utilizzabili dall'aderente per comunicazioni e richieste [*inserire l'icona 'CHIOCCIOLA'*], nonché il sito *web* [*inserire l'icona 'SITO INTERNET'*].

Le imprese di assicurazione straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Riportare, di seguito, quanto segue:

"Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo (Anno aaaa)."

Sezione 'I tuoi dati'

Inserire la denominazione della sezione ['I tuoi dati'*; in evidenza grafica*].

Indicare i dati anagrafici dell'aderente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), la tipologia di adesione (su base individuale o collettiva), il codice di adesione/numero di polizza, la data di adesione alla forma pensionistica complementare e quella di iscrizione alla previdenza complementare, la data prevista per il pensionamento di vecchiaia [*inserire la data comunicata dall'aderente, ovvero, nel caso in cui l'aderente non l'ha indicata, quella che la forma pensionistica complementare/società ricava sulla base delle informazioni disponibili. Nel caso in cui la data non possa essere individuata sulla base delle informazioni a disposizione, riportare quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori dipendenti*].

Indicare altresì la tipologia dei soggetti (designati/eredi) che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento. In presenza di designati, precisare che nell'area riservata sono presenti informazioni di dettaglio circa i soggetti designati.

Riportare le seguenti 'AVVERTENZE':

"Verifica la completezza e l'esattezza dei dati riportati; se riscontri anomalie contatta … [*inserire la denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*].

Nel caso tu voglia cambiare i soggetti (designati/eredi) contatta … [*inserire denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*]";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Inserire un 'RIMANDO' al sito *web* – area riservata dove è possibile verificare, in caso di designati, i relativi dati personali; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Riportare, in forma di annotazione alla presente sezione, la seguente precisazione:

"I dati personali in possesso della forma pensionistica complementare/società sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali all'attività della forma pensionistica complementare medesima, nonché alla COVIP per i compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organismi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente."

Sezione 'Quanto hai finora maturato nella tua posizione individuale'

Inserire la denominazione della sezione ['Quanto hai finora maturato nella tua posizione individuale'*; in evidenza grafica*].

Riportare il valore della posizione individuale alla fine dell'anno di riferimento con il dettaglio delle singole componenti che ne hanno determinato la sua costituzione [*tali valori sono coerenti con quelli indicati nel Paragrafo 'Come si è formata la tua posizione individuale', della Sezione 'La tua posizione individuale'*]. Rappresentare graficamente il valore della posizione come somma delle sue componenti, indicandone la denominazione mediante l'utilizzo delle seguenti icone:

icona 'HAI VERSATO'

[*indicare, in forma di annotazione, che l'importo comprende i contributi del lavoratore, del datore di lavoro (incluso il contributo aggiuntivo), il TFR, nonché i contributi derivanti dalla conversione dei premi di risultato*]

icona 'HAI GIÀ RICHIESTO'

icona 'RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE'

[*indicare, in forma di annotazione, che si tratta di valori calcolati al netto delle imposte gravanti sui rendimenti e dei costi previsti dalla forma pensionistica*]

icona 'POSIZIONE INDIVIDUALE A FINE ANNO'.

Inserire un 'RIMANDO' al Paragrafo 'Come si è formata la tua posizione individuale', nella Sezione 'La tua posizione individuale'; utilizzare l'icona 'RIMANDO INTERNO'.

Sezione 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione'

Inserire la denominazione della sezione ['Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione'*; in evidenza grafica*].

Riportare, di seguito, quanto segue:

"Se continuerai a contribuire, come stai facendo ora, al <u>MOMENTO DEL PENSIONAMENTO</u> potresti avere:"

Riportare il valore della posizione individuale al momento del pensionamento e il corrispondente valore della rata di rendita annua attesa, nell'ipotesi che l'intera prestazione sia erogata in forma di rendita vitalizia immediata senza reversibilità; utilizzare l'icona 'POSIZIONE INDIVIDUALE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO' per rappresentare tale concetto.

Per la determinazione dei suddetti importi utilizzare le indicazioni fornite nell'ambito della Sezione V 'Disposizioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche' delle presenti Istruzioni.

Dare evidenza, in forma di annotazione, che gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Precisare inoltre che la tipologia di rendita a cui si fa riferimento è la rendita vitalizia immediata.

Riportare, in forma di 'AVVERTENZA', le seguenti indicazioni:

> "Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né … [*riportare la denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*] né la COVIP.
>
> Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Inserire un 'RIMANDO' al sito *web* [*indicare link*] in merito a dove trovare informazioni inerenti alla metodologia e alle ipotesi sottostanti al calcolo dei citati importi, nonché a dove trovare i motori di calcolo per effettuare simulazioni personalizzate del valore futuro della posizione individuale; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Sezione 'La tua posizione individuale'

Inserire la denominazione della sezione ['La tua posizione individuale'*; in evidenza grafica*].

- ### Paragrafo 'Come si è formata la tua posizione individuale'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Come si è formata la tua posizione individuale'*; in evidenza grafica*].

Rappresentare in forma tabellare, secondo lo schema fornito più avanti, lo sviluppo della posizione individuale dando evidenza del valore della posizione maturata alla fine dell'anno di riferimento e dell'anno precedente.

Riportare l'ammontare del totale delle entrate ('Hai versato') nel corso e alla fine dell'anno di riferimento al lordo dei costi [*specificare nel dettaglio, ove del caso, i contributi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, i contributi contrattuali, il TFR, i contributi aggiuntivi del datore di lavoro, i contributi derivanti dalla conversione dei premi di risultato erogati in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 182, della legge 208/2015, i reintegri di anticipazioni e le somme provenienti da trasferimenti*].

Riportare il totale delle uscite ('Hai già richiesto'), distinguendo tra anticipazioni, riscatti parziali e RITA. Nel caso di erogazione della RITA, riportare l'ammontare delle rate di rendita erogata, precisando che l'importo è dato dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per l'erogazione.

Riportare il risultato netto della gestione dall'iscrizione e in corso d'anno, calcolato come segue:

- il risultato netto della gestione dall'iscrizione si ottiene sottraendo il totale delle entrate dalla somma del valore della posizione alla fine dell'anno di riferimento e del totale delle uscite;
- Il risultato netto della gestione nel corso dell'anno si ottiene sottraendo le entrate dell'anno dalla somma della variazione della posizione individuale rispetto all'anno precedente e delle uscite dell'anno.

Posizione individuale al 31/12/aaaa [t-1]			***
Sviluppo della posizione individuale		**Dall'iscrizione**	**Nel corso del aaaa**
Hai versato	• *contributi lavoratore*	***	***
	• *contributi datore di lavoro*	***	***
	• *TFR*	***	***
	• *contributi aggiuntivi del datore di lavoro*	***	***
	• *premi di risultato*	***	***
	• *reintegri di anticipazioni*	***	***
	• *trasferimenti da altra forma pensionistica*	***	***
Hai già richiesto	• *anticipazioni*	***	***
	• *riscatti parziali*	***	***
	• *RITA*	***	***
Risultato netto della gestione		***	***
Posizione individuale al 31/12/aaaa [t]		***	***

▪ Paragrafo 'Come è composta la tua posizione individuale'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Come è composta la tua posizione individuale'*; in evidenza grafica*].

Rappresentare, mediante diagramma circolare (cosiddetto 'grafico a torta'):

– la ripartizione della posizione individuale per tipologia di strumenti finanziari, distinguendo tra la quota complessivamente investita in titoli di debito, nella quale è inclusa anche la liquidità, e quella in titoli di capitale. Nel calcolo di tali quote considerare, per la parte di pertinenza della posizione individuale, anche gli investimenti effettuati indirettamente attraverso strumenti finanziari derivati ovvero OICR, utilizzando, qualora sia necessario, stime effettuate sulla base delle informazioni disponibili [*inserire il seguente titolo:* 'Composizione per strumenti finanziari'*; in evidenza grafica*];

– la ripartizione della posizione individuale per i comparti scelti dall'aderente [*inserire il seguente titolo:* 'Composizione per comparto investimento'*; in evidenza grafica*].

Riportare, di seguito, quanto segue:

> "Il valore della tua posizione individuale è dato dal prodotto del valore di quota per il numero delle quote che ti sono state assegnate. Qui di seguito trovi la ripartizione della tua posizione individuale con riferimento a ciascun comparto in cui hai investito."

Riportare, in forma tabellare, il valore della posizione individuale alla fine del periodo di riferimento e alla fine dell'anno precedente. La posizione individuale è indicata al netto degli oneri gravanti nella fase di accumulo e dell'imposta sostitutiva sui rendimenti.

Evidenziare il comparto prescelto.

➢ Per i fondi pensione negoziali, per i fondi pensione preesistenti che prevedono la valorizzazione in quote, per i fondi pensione aperti e per i PIP attuati con contratti di ramo III evidenziare il numero di quote assegnate e il valore unitario della quota alla fine dell'anno precedente e di quello di riferimento.

Ove del caso, tutte le informazioni dovranno essere distinte per comparto, precisando, altresì, la percentuale di allocazione del valore della posizione individuale.

Nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto polizze per l'erogazione di prestazioni accessorie, indicare il tipo di prestazione e fornire informazioni di sintesi sul livello della copertura.

Riportare, in forma di 'AVVERTENZA', le seguenti indicazioni:

"Verifica che le caratteristiche dei comparti ai quali sei iscritto corrispondano alle tue esigenze previdenziali. Nel farlo tieni conto dell'età, del reddito, della situazione lavorativa, degli obiettivi previdenziali, della possibilità di oscillazioni di valore della posizione individuale e della capacità di risparmio personale. Il 'Questionario di autovalutazione', utilizzato in fase di adesione, può costituire un utile strumento per aiutarti a verificare se la scelta iniziale è ancora valida.";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Inserire un 'RIMANDO' all'area riservata del sito *web* al fine di indicare dove trovare le informazioni di dettaglio sulla composizione della posizione individuale; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Sezione 'Informazioni di dettaglio sulla tua posizione individuale'

Inserire la denominazione della sezione ['Informazioni di dettaglio sulla tua posizione individuale'*; in evidenza grafica*].

▪ Paragrafo 'Dettaglio delle operazioni effettuate nell'anno'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Dettaglio delle operazioni effettuate nell'anno'*; in evidenza grafica*].

Riportare, in forma tabellare, il dettaglio delle operazioni effettuate nel corso dell'anno, indicando:

- la tipologia (ad esempio, contributo, anticipazione, reintegro di anticipazione, trasferimento da altra forma pensionistica complementare o da/verso altro comparto di investimento[(6)];
- la data (è da intendersi riferita, per le entrate, al giorno in cui la forma pensionistica complementare riceve la disponibilità delle somme afferenti alle operazioni di versamento e, per le uscite, al giorno in cui le somme sono prelevate dalla posizione individuale);
- il comparto sul quale insiste l'operazione;
- l'importo delle entrate, distinguendo, ove del caso, tra contributo dell'aderente, contributo del datore di lavoro, TFR, indicando le entrate a titolo diverso (ad esempio, reintegro di anticipazione, trasferimento da altra forma pensionistica complementare o da altro comparto);
- l'importo delle uscite, indicando le somme erogate (ad esempio, anticipazione, riscatto parziale, pagamenti delle rate della RITA) o trasferite verso altro fondo o comparto;
- l'ammontare delle spese direttamente a carico dell'aderente, da intendersi come tutti gli oneri sostenuti direttamente dall'aderente e prelevati in relazione a ciascuna operazione sulla base di quanto previsto dallo Statuto/Regolamento e dalla Nota informativa (spese di adesione, spese relative alla fase di accumulo, spese collegate all'esercizio di prerogative individuali, spese addebitate per l'erogazione della RITA, spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie[(7)], secondo le modalità di prelievo utilizzate dalla forma pensionistica complementare/società);
- l'ammontare investito/disinvestito, da intendersi come le somme che per ogni operazione hanno incrementato o diminuito la posizione individuale;
- il totale delle entrate, delle uscite e delle somme investite/disinvestite nel corso dell'anno. Ove del caso, tutte le informazioni dovranno essere distinte per comparto.

[(6)] I contributi derivanti dalla conversione dei premi di risultato (che potrebbero non essere disponibili a livello disaggregato nella fase di predisposizione del Prospetto), devono essere rappresentati come contributi e inseriti nella colonna delle Entrate come contributo dell'aderente.

[(7)] Precisare se il costo delle prestazioni assicurative accessorie è compreso negli altri costi di partecipazione.

- Per i fondi pensione negoziali, i fondi pensione preesistenti che prevedono la valorizzazione in quote, per i fondi pensione aperti e per i PIP attuati con contratti di ramo III, evidenziare il valore unitario della quota alla data della valorizzazione, il corrispondente numero delle quote attribuite o annullate e il totale del numero di quote attribuite/annullate nell'anno. Ove del caso, tutte le informazioni dovranno essere distinte per comparto.

Nel caso di erogazione della RITA, fornire le informazioni sull'ammontare dell'imposta applicata; indicare il numero delle rate residue e la periodicità delle stesse[8], precisando che il relativo importo dipende dai risultati di gestione del comparto in cui il residuo montante è confluito. Indicare la data dell'ultima rata di cui è prevista l'erogazione.

Assicurare la coerenza del totale delle entrate e delle uscite con i corrispondenti valori indicati nel Paragrafo 'Come si è formata la tua posizione individuale'.

Riportare, in forma di 'AVVERTENZA', le seguenti indicazioni:

> "Verifica la correttezza delle informazioni riportate (in caso di anomalie contatta … [*inserire la denominazione breve della forma pensionistica/società*]).
>
> Ricorda che i contributi sopra riportati sono soltanto quelli che, nel corso dell'anno, sono stati effettivamente versati alla forma pensionistica complementare, già attribuiti alla posizione individuale e disponibili per l'investimento anche se non ancora trasformati in quote.
>
> I contributi relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nel prossimo prospetto.";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

- **Paragrafo 'Vincoli gravanti sulla posizione' [*eventuale*]**

Inserire la denominazione del paragrafo ['Vincoli gravanti sulla posizione'*; in evidenza grafica*].

Indicare i vincoli gravanti sulla posizione individuale maturata notificati alla forma pensionistica complementare/società (come eventuali pignoramenti, sequestri e contratti di finanziamento con cessione del quinto) precisando la data di notifica.

Sezione 'Aspetti fiscali'

Inserire la denominazione della sezione ['Aspetti fiscali'*; in evidenza grafica*].

Indicare l'ammontare dei contributi che risultano versati e non dedotti nell'anno di riferimento, nonché nel corso della complessiva partecipazione dell'aderente alla previdenza complementare. Precisare che, con riferimento ai contributi versati e non dedotti, l'ammontare indicato si basa sulle comunicazioni effettuate dall'aderente alla forma pensionistica ovvero, nel caso di trasferimento da altra forma pensionistica, da quest'ultima.

Dare evidenza, separatamente, dei contributi derivanti dalla conversione dei premi di risultato con riguardo all'anno di riferimento, nonché nel corso della complessiva partecipazione dell'aderente alla previdenza complementare.

Riportare, in forma di 'AVVERTENZA', le seguenti indicazioni:

---

[8] L'erogazione della RITA deve avere una periodicità non superiore ai tre mesi.

"Entro il 31 dicembre del corrente anno (ovvero al momento della richiesta di liquidazione se antecedente a tale data), ricordati di effettuare la comunicazione relativa ai contributi versati e non dedotti a … [*riportare la denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*]";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Sezione 'Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia'

[*Le informazioni riportate in questa parte del prospetto andranno inserite unicamente per gli aderenti ai quali mancano tre o meno anni alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia, come individuata nello Schema di "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo" (Sezione 'I tuoi dati'*).]

Inserire la denominazione della sezione ['Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia'*; in evidenza grafica*].

Chiarire che in questa parte del documento sono fornite all'aderente informazioni quando mancano tre o meno anni, alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia.

Riportare, di seguito, quanto segue:

"In vista del pensionamento tieni conto che, una volta conseguiti i requisiti, puoi:

- PROSEGUIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA [*in evidenza grafica*] oltre il raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (se, alla data di pensionamento di vecchiaia, puoi far valere almeno 1 anno di adesione alla previdenza complementare);
- RICHIEDERE L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA [*in evidenza grafica*], in RENDITA e/o CAPITALE, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
- TRASFERIRE [*in evidenza grafica*] la tua posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, alla quale puoi iscriverti, per avvalerti delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima."

Riportare la seguente 'AVVERTENZA':

"L'ammontare delle prestazioni pensionistiche sarà determinato al momento dell'accesso al pensionamento e pertanto può differire dal valore della posizione individuale riportato nel "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo", in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione.";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

▪ Paragrafo 'Informazioni sulla rendita'

Inserire la denominazione del paragrafo ['Informazioni sulla rendita'*; in evidenza grafica*].

Specificare che le condizioni di rendita effettivamente applicate all'aderente saranno quelle in vigore al momento del pensionamento.

Qualora previsto, inserire una precisazione in merito all'invarianza delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita nei tre anni che precedono l'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica in forma di rendita.

- Nel caso di PIP che prevedono una garanzia demografica: precisare che le modifiche alle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche medesime.

Illustrare sinteticamente le modalità di calcolo della rata di rendita con riferimento all'ammontare della posizione individuale maturata e all'applicazione dei coefficienti di conversione, fornendo un esempio di calcolo.

Riportare, in forma tabellare, le proiezioni dell'importo della posizione individuale maturata e del corrispondente valore della rata annua per ciascuna tipologia di rendita offerta[9], con riferimento alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia e ai 4 anni successivi. Qualora l'età anagrafica dell'aderente sia maggiore della presumibile età di pensionamento di vecchiaia indicata nel presente documento, riportare, per ciascuna tipologia di rendita, l'importo corrispondente con riferimento all'età anagrafica dell'aderente, e ai 4 anni successivi.

Per la determinazione dell'importo delle rate di ciascuna tipologia di rendita utilizzare le indicazioni fornite nell'ambito della Sezione V 'Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche' delle presenti Istruzioni.

Dare evidenza, in forma di annotazione in calce alla tabella, che l'importo della rata è al lordo della fiscalità ed è espresso in termini reali.

Riportare la seguente 'AVVERTENZA':

> "Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né … [*riportare la denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*] né la COVIP.
>
> Le opzioni di rendita e i coefficienti di conversione in rendita utilizzati per il calcolo sono quelli in essere al momento dell'invio del prospetto e potrebbero non corrispondere a quelli previsti alla data dell'effettivo pensionamento.";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Inserire un 'RIMANDO' al sito *web* [*indicare link*] in merito a dove trovare informazioni inerenti alla metodologia e alle ipotesi sottostanti al calcolo dei citati importi, nonché a dove trovare i motori di calcolo per effettuare simulazioni personalizzate del valore futuro della posizione individuale; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Precisare che il calcolo di ciascuna rata di rendita si basa su un'ipotesi di rateizzazione annuale; indicare le altre tipologie di rateizzazione, qualora consentite, evidenziando che possono essere previsti costi differenziati in base alla periodicità della rateizzazione.

---

[9] Con eccezione della rendita vitalizia reversibile, precisando (in forma di annotazione in calce alla tabella) che non viene riportata in quanto il calcolo della rata dipende dall'età del soggetto reversionario.

- **Paragrafo 'Tipologie di rendite previste'**

Inserire la denominazione del paragrafo ['Tipologie di rendite previste'*; in evidenza grafica*].

Fornire in forma tabellare, per ogni tipologia di rendita disponibile, una breve descrizione.

Riportare la seguente 'AVVERTENZA':

> "Contatta … [*inserire la denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*] per farti supportare nella scelta della tipologia di rendita più adatta alle tue esigenze.";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Inserire un 'RIMANDO' al Documento sulle rendite, reperibile nell'area pubblica del sito *web*, per ulteriori informazioni riguardanti la fase di erogazione e i costi di erogazione applicati; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Sezione 'Informazioni di carattere generale'

Inserire la denominazione della sezione ['Informazioni di carattere generale'].

- **Paragrafo 'I rendimenti e la gestione finanziaria'**

Inserire la denominazione del paragrafo ['I rendimenti e la gestione finanziaria'*; in evidenza grafica*].

Indicare, in forma tabellare, il rendimento netto medio composto del comparto scelto dall'aderente, su base annua, nel corso dell'anno di riferimento, degli ultimi 3, 5 e 10 anni in confronto con il rendimento netto del *benchmark*, o di altro indicatore di rendimento. Nel caso di comparti operativi da meno di 5 anni riportare il rendimento netto dei singoli anni di attività, senza annualizzare i rendimenti relativi a eventuali frazioni di anno, precisando che il comparto è operativo da meno di 5 anni.

- Per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate, qualora sia prevista la rivalutazione della posizione individuale a una scadenza diversa dal 31 dicembre, indicare il valore della posizione individuale rivalutata sulla base del rendimento netto che l'impresa avrebbe utilizzato con riferimento all'anno solare al quale si riferiscono i dati.

Dare separata evidenza [*indicando* SI/NO] dei comparti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e dei comparti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.

Riportare la seguente 'AVVERTENZA':

> "Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e vanno considerati prendendo a riferimento orizzonti temporali ampi.";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Con riferimento ai rendimenti e alle variazioni del *benchmark* utilizzare la metodologia indicata nello Schema di Nota informativa. Fornire al riguardo le medesime specifiche indicate nel citato Schema.

Nel caso di ripartizione della posizione individuale su più comparti, riportare le informazioni sopra indicate per ognuno dei comparti prescelti.

Riportare, le seguenti indicazioni:

> "Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tenere presente che:
>
> - i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;

- il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del *benchmark*; il rendimento del comparto e il *benchmark* sono calcolati al netto degli oneri fiscali."

- **Paragrafo 'I costi'**

Inserire la denominazione del paragrafo ['I costi'*; in evidenza grafica*].

Riportare, in forma tabellare, il TER del comparto prescelto dall'aderente relativo all'anno di riferimento. Fornire una sintetica spiegazione del significato del dato. Il TER è calcolato con la medesima metodologia indicata nello Schema di Nota informativa.

Riportare, in forma di annotazione in calce alla tabella, quanto segue:

> "Il *Total Expenses Ratio* (TER) esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del … [*inserire l'anno di riferimento*]."

Inserire un 'RIMANDO' alla Nota informativa, reperibile nell'area pubblica del sito *web*, per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti, sull'andamento della gestione e i costi della forma pensionistica complementare; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Nel caso di ripartizione della posizione individuale su più comparti, riportare le informazioni sopra indicate per ognuno dei comparti prescelti.

Sezione 'Dove trovare altre informazioni'

Inserire la denominazione della sezione ['Dove trovare altre informazioni'*; in evidenza grafica*].

- **Paragrafo 'Dove trovare la documentazione informativa'**

Inserire la denominazione del paragrafo ['Dove trovare la documentazione informativa'*; in evidenza grafica*].

Indicare che nell'area pubblica del sito *web* della forma pensionistica complementare/società [*inserire link*] sono resi disponibili tutti i documenti di cui la normativa e la COVIP ne prevedono la pubblicazione e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile all'aderente.

- **Paragrafo 'Altre informazioni rilevanti'**

Inserire la denominazione del paragrafo ['Altre informazioni rilevanti'*; in evidenza grafica*].

Indicare che è inoltre disponibile sul sito *web* della COVIP la 'Guida introduttiva alla previdenza complementare'.

- **Paragrafo 'Cosa puoi fare nell'area riservata'**

Inserire la denominazione del paragrafo ['Cosa puoi fare nell'area riservata'*; in evidenza grafica*].

Riportare tutte le operazioni che l'aderente può effettuare mediante l'accesso all'area riservata del sito *web*.

- **Paragrafo ‘Come contattare … [*inserire la denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*]’**

Inserire la denominazione del paragrafo [‘Come contattare … [*inserire la denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*]’*; in evidenza grafica*].

Indicare i recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo di posta elettronica semplice, indirizzo postale) utilizzabili dall’aderente per comunicazioni e richieste.

B. Altre informative da fornire in corso d'anno al verificarsi di determinati eventi

Le presenti disposizioni si applicano alle altre informazioni da rendere in corso d'anno e sono trasmesse/messe a disposizione con le medesime modalità. Qui di seguito vengono riportate le fattispecie che danno luogo a tali informative.

Perdita dei requisiti di partecipazione

Nel momento in cui la forma pensionistica/società venga a conoscenza della perdita dei requisiti di partecipazione trasmette una comunicazione all'aderente per informarlo delle facoltà che gli sono riconosciute.

Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche della forma pensionistica complementare [*per i fondi pensione aperti e per i PIP*]

Nel caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche della forma pensionistica la forma pensionistica complementare/società fornisce la relativa informativa all'aderente interessato in merito alla possibilità di trasferire la posizione maturata presso altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione e a titolo gratuito. L'invio è effettuato almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia.

Posizioni nulle

La forma pensionistica complementare/società fornisce un'informativa all'aderente non versante la cui posizione risulti priva di consistenza (e, cioè, pari a zero), in merito alla risoluzione del contratto, salvo che lo stesso non provveda a riattivare la contribuzione entro il termine indicato.

C. Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita

Adempimenti

Le presenti Disposizioni si applicano ai casi di:

- anticipazione;
- riscatto (parziale o totale) della posizione individuale maturata;
- trasferimento ad altra forma pensionistica;
- prestazione pensionistica in capitale[10].

Il prospetto è trasmesso all'interessato (aderente/avente diritto in caso di premorienza) entro 30 giorni dalla liquidazione della prestazione.

Schema

Riportare l'intestazione redatta con le seguenti modalità:

- in ALTO A SINISTRA, riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica complementare, il logo [*eventuale*], il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP e lo Stato membro in cui la stessa è stata istituita.
  - Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare altresì la denominazione e il logo [*eventuale*] del soggetto istitutore, nonché il gruppo di appartenenza dello stesso [*eventuale*]

    [*qualora il soggetto istitutore del fondo pensione aperto non coincida più con il soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore*].
- in ALTO A DESTRA, riportare le seguenti informazioni:
  - Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: sede legale e sede amministrativa, se diversa.
  - Per i fondi pensione aperti: sede legale della società e sede ove è svolta l'attività del fondo, se diversa.
  - Per i PIP: sede legale della società e sede della direzione generale, se diversa;

  utilizzare l'icona 'CASA'.

  Indicare il recapito telefonico [*inserire l'icona 'TELEFONO'*], l'indirizzo di posta elettronica semplice e quello di posta elettronica certificata (PEC) utilizzabili dall'aderente per comunicazioni e richieste [*inserire l'icona 'CHIOCCIOLA'*], nonché il sito *web* [*inserire l'icona 'SITO INTERNET'*].

  Le imprese di assicurazione straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Riportare, di seguito, quanto segue:

"Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita"

---

[10] Nel caso di erogazione della prestazione pensionistica sia in capitale che in rendita può essere trasmesso un unico prospetto.

Sezione 'I tuoi dati'

Inserire la denominazione della sezione ['I tuoi dati'*; in evidenza grafica*].

Indicare i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), la tipologia di adesione (su base individuale o collettiva), il codice di adesione/numero di polizza, la data di adesione alla forma pensionistica complementare e quella di iscrizione alla previdenza complementare.

Indicare la tipologia di richiesta [anticipazione/riscatto parziale/riscatto totale/trasferimento della posizione individuale; prestazione pensionistica in capitale].

Per le richieste di trasferimento indicare la forma pensionistica presso la quale è trasferita la posizione.

Riportare la seguente 'AVVERTENZA':

> "Verifica la completezza e l'esattezza dei dati riportati; se riscontri anomalie contatta … [*inserire la denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*]";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Riportare, in forma di annotazione alla presente sezione, la seguente precisazione:

> "I dati personali in possesso della forma pensionistica complementare/società sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali all'attività della forma pensionistica complementare medesima, nonché alla COVIP per i compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organismi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente."

Sezione 'La posizione individuale maturata'

Inserire la denominazione della sezione ['La posizione individuale maturata'*; in evidenza grafica*].

- Nei casi di riscatto totale, trasferimento e prestazione pensionistica in capitale, riportare le informazioni contenute nella Sezione 'La tua posizione individuale' dello Schema di "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo", relativamente al periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data in cui la posizione individuale viene disinvestita. Non occorre riportare i diagrammi circolari né le 'AVVERTENZE' e i 'RIMANDI' ivi indicati.
- Nei casi di anticipazione e riscatto parziale indicare il totale dei contributi versati nel periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data in cui la relativa parte di posizione individuale viene disinvestita, il valore della posizione individuale maturata alla stessa data, nonché l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.

Sezione 'Aspetti fiscali'

Inserire la denominazione della sezione ['Aspetti fiscali'*; in evidenza grafica*].

Riportare le informazioni contenute nella Sezione 'Aspetti fiscali' dello Schema di "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo", fino alla data in cui la posizione individuale viene disinvestita. Precisare che l'ammontare indicato si basa sulle comunicazioni effettuate dall'aderente alla forma pensionistica ovvero, nel caso di trasferimento da altra forma pensionistica, da quest'ultima.

Non occorre riportare le 'AVVERTENZE' ivi indicate.

Sezione 'L'importo liquidato'/'L'importo trasferito'

Inserire la denominazione della sezione ['L'importo liquidato'/'L'importo trasferito'*; in evidenza grafica*].

Precisare, qualora abbiano operato sulla posizione individuale garanzie di risultato, gli importi riconosciuti in relazione al verificarsi degli eventi assicurati.

Nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto polizze per l'erogazione di prestazioni accessorie, riportare gli importi liquidati a tale titolo.

- Nell'ipotesi di anticipazione, riscatto e prestazione pensionistica in capitale: indicare altresì l'ammontare complessivo dell'imposta applicata, chiarendo nel dettaglio come la stessa è stata determinata con riferimento ai diversi regimi impositivi tempo per tempo vigenti.

  Inserire un 'RIMANDO' al "Documento sul regime fiscale", rappresentando che è disponibile sul sito *web* della forma pensionistica complementare/società; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

  Nei medesimi casi, indicare l'eventuale ammontare della posizione individuale da erogare a terzi a seguito di cessione del credito.

  Indicare l'importo richiesto dall'aderente.

  Indicare l'importo risultante e liquidato e il valore della posizione individuale residua.

Riportare i costi applicati a ciascuna tipologia di prestazione.

Qualora la forma pensionistica sia a conoscenza di ritardi nei versamenti contributivi ovvero sussistano altre cause che non permettano di liquidare l'intero importo spettante, precisare che la liquidazione è provvisoria e che pertanto, non appena gli importi residui verranno versati alla forma pensionistica, sarà inviata la relativa comunicazione integrativa. Anche nel redigere tale comunicazione integrativa, la forma pensionistica si attiene alle presenti Disposizioni, con i necessari adattamenti e semplificazioni.

D. 'Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita'

Adempimenti

Le presenti Disposizioni si applicano ai casi di prestazione pensionistica in rendita(11).

Il prospetto è trasmesso all'interessato entro 30 giorni dalla conversione della posizione.

Le informazioni del "Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita" devono essere fornite dalla forma pensionistica complementare/società, anche nel caso in cui l'erogazione della rendita avvenga sulla base di un incarico conferito a un'impresa di assicurazione.

Schema

Riportare l'intestazione redatta con le seguenti modalità:

- in ALTO A SINISTRA, riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica complementare, il logo [*eventuale*], il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP e lo Stato membro in cui la stessa è stata istituita.
  - Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare altresì la denominazione e il logo [*eventuale*] del soggetto istitutore, nonché il gruppo di appartenenza dello stesso [*eventuale*]

    [*qualora il soggetto istitutore del fondo pensione aperto non coincida più con il soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore*].
- in ALTO A DESTRA, riportare le seguenti informazioni:
  - Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: sede legale e sede amministrativa, se diversa.
  - Per i fondi pensione aperti: sede legale della società e sede ove è svolta l'attività del fondo, se diversa.
  - Per i PIP: sede legale della società e sede della direzione generale, se diversa;

  utilizzare l'icona 'CASA'.

  Indicare il recapito telefonico [*inserire l'icona 'TELEFONO'*], l'indirizzo di posta elettronica semplice e quello di posta elettronica certificata (PEC) utilizzabili dall'aderente per comunicazioni e richieste [*inserire l'icona 'CHIOCCIOLA'*], nonché il sito *web* [*inserire l'icona 'SITO INTERNET'*].

  Le imprese di assicurazione straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Riportare, di seguito, quanto segue:

"Prospetto in caso di conversione in rendita" [*in evidenza grafica*]

---

(11) Nel caso di erogazione della prestazione pensionistica sia in capitale che in rendita può essere trasmesso un unico prospetto.

Sezione 'I tuoi dati'

Inserire la denominazione della sezione ['I tuoi dati'*; in evidenza grafica*].

Indicare i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), la tipologia di adesione (su base individuale o collettiva), il codice di adesione/numero di polizza, la data di adesione alla forma pensionistica complementare e quella di iscrizione alla previdenza complementare.

Riportare la seguente 'AVVERTENZA':

> "Verifica la completezza e l'esattezza dei dati riportati; se riscontri anomalie contatta … [*inserire la denominazione breve della forma pensionistica complementare/società*]";

utilizzare l'icona 'AVVERTENZA'.

Riportare, in forma di annotazione alla presente sezione, la seguente precisazione:

> "I dati personali in possesso della forma pensionistica complementare/società sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali all'attività della forma pensionistica complementare medesima, nonché alla COVIP per i compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organismi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente."

Sezione 'La posizione individuale maturata'

Inserire la denominazione della sezione ['La posizione individuale maturata'*; in evidenza grafica*].

Riportare le informazioni contenute nella Sezione 'La tua posizione individuale' dello Schema di "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo", relativamente al periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data in cui la posizione individuale viene disinvestita. Non occorre riportare i diagrammi circolari né le 'AVVERTENZE' e i 'RIMANDI' ivi indicati.

Sezione 'Aspetti fiscali'

Inserire la denominazione della sezione ['Aspetti fiscali'*; in evidenza grafica*].

Riportare le informazioni contenute nella Sezione 'Aspetti fiscali' dello Schema di "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo", fino alla data in cui la posizione individuale viene disinvestita. Precisare che l'ammontare indicato si basa sulle comunicazioni effettuate dall'aderente alla forma pensionistica ovvero, nel caso di trasferimento da altra forma pensionistica, da quest'ultima.

Non occorre riportare le 'AVVERTENZE' ivi indicate.

Sezione 'L'importo trasformato in rendita'

Inserire la denominazione della sezione ['L'importo trasformato in rendita'*; in evidenza grafica*].

Riportare le seguenti informazioni:

- la denominazione del soggetto erogatore della rendita;

- la tipologia di rendita scelta dall'aderente[12];
- la periodicità dei pagamenti;
- la data di pagamento della prima rata di rendita.

Indicare, ove prevista, la possibilità di modificare la rateizzazione dei pagamenti.

Riportare il valore della posizione individuale disinvestita.

Precisare, qualora abbiano operato sulla posizione individuale garanzie di risultato, gli importi riconosciuti in relazione al verificarsi degli eventi assicurati.

Indicare l'eventuale ammontare della posizione individuale da erogare a terzi a seguito di cessione del credito.

Indicare il coefficiente di trasformazione utilizzato.

Riportare i costi di erogazione della rendita, indicando se si tratta di costi inclusi nel coefficiente di conversione.

Indicare altresì l'ammontare complessivo dell'imposta applicata, chiarendo nel dettaglio come la stessa è stata determinata con riferimento ai diversi regimi impositivi tempo per tempo vigenti.

Indicare l'importo della rata di rendita risultante dalla trasformazione del capitale e liquidata.

Qualora la forma pensionistica sia a conoscenza di ritardi nei versamenti contributivi ovvero sussistano altre cause che non permettano di convertire l'intero importo spettante, precisare che la conversione è provvisoria e che pertanto, non appena gli importi residui verranno versati alla forma pensionistica, sarà inviata la relativa comunicazione integrativa. Anche nel redigere tale comunicazione integrativa, la forma pensionistica si attiene alle presenti Disposizioni, con i necessari adattamenti e semplificazioni.

Inserire un 'RIMANDO' al "Documento sul regime fiscale", rappresentando che è disponibile sul sito *web* della forma pensionistica complementare/società; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

[12] Nel caso di rendita reversibile indicare gli elementi essenziali come, ad esempio, il/i soggetto/i beneficiario/i della reversibilità.

E. 'Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione'

Adempimenti

Il prospetto è predisposto su base annuale dopo il pensionamento ed è trasmesso all'interessato (beneficiario o soggetto titolare della pensione di reversibilità) entro 60 giorni dalla data di chiusura di ogni anno solare ovvero dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la rivalutazione della rendita.

Nel caso in cui l'erogazione della rendita avvenga sulla base di un incarico conferito a un'impresa di assicurazione, le informazioni del "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione" possono essere fornite direttamente dall'impresa erogante conformemente alle presenti disposizioni.

Schema

Riportare l'intestazione redatta con le seguenti modalità:

– in ALTO A SINISTRA, riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica complementare, il logo [*eventuale*], il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP e lo Stato membro in cui la stessa è stata istituita.

  ➢ Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare altresì la denominazione e il logo [*eventuale*] del soggetto istitutore, nonché il gruppo di appartenenza dello stesso [*eventuale*]

  [*qualora il soggetto istitutore del fondo pensione aperto non coincida più con il soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore*].

– in ALTO A DESTRA, riportare le seguenti informazioni:

  ➢ Per i fondi pensione negoziali/preesistenti: sede legale e sede amministrativa, se diversa.

  ➢ Per i fondi pensione aperti: sede legale della società e sede ove è svolta l'attività del fondo, se diversa.

  ➢ Per i PIP: sede legale della società e sede della direzione generale, se diversa;

  utilizzare l'icona 'CASA'.

  Indicare il recapito telefonico [*inserire l'icona 'TELEFONO'*], l'indirizzo di posta elettronica semplice e quello di posta elettronica certificata (PEC) utilizzabili dall'aderente per comunicazioni e richieste [*inserire l'icona 'CHIOCCIOLA'*], nonché il sito *web* [*inserire l'icona 'SITO INTERNET'*].

  Le imprese di assicurazione straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Qualora il "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione" venga fornito direttamente dall'impresa di assicurazione erogante l'intestazione deve essere adattata di conseguenza, riportando all'interno del documento anche i riferimenti della forma pensionistica complementare.

Riportare, di seguito, quanto segue:

"Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione" [*in evidenza grafica*]

Fornire le informazioni di dettaglio relative agli importi pagati nel corso dell'anno di riferimento con riguardo a ciascuna rata, indicando le rispettive date di pagamento.

Riportare il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa e il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni specificando, in forma di annotazione, che è al lordo della fiscalità.

Indicare altresì l'ammontare complessivo delle imposte applicate, chiarendo nel dettaglio le modalità di determinazione delle imposte applicate con riferimento ai diversi regimi impositivi tempo per tempo vigenti.

Inserire un 'RIMANDO' al "Documento sul regime fiscale", rappresentando che è disponibile sul sito *web* della forma pensionistica complementare/società; utilizzare l'icona 'RIMANDO ESTERNO'.

Indicare le modalità con cui il beneficiario (o il titolare della pensione di reversibilità) deve fornire alla forma pensionistica complementare, nel caso di erogazione diretta della rendita, prova dell'esistenza in vita.

SEZIONE V
DISPOSIZIONI SULLE PROIEZIONI PENSIONISTICHE

1. Premessa

Le Istruzioni di cui alla presente Sezione sono volte a definire una metodologia uniforme per l'elaborazione di proiezioni che le forme pensionistiche complementari/società utilizzano per fornire, in qualunque forma e a qualunque fine, anche promozionale, indicazioni circa le prestazioni attese.

In particolare, le forme pensionistiche complementari/società nell'ambito della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente', della Nota informativa, forniscono proiezioni standardizzate prendendo a riferimento figure-tipo di aderenti volte a illustrare:

- l'importo della prestazione attesa al momento del pensionamento;
- il valore della rendita corrispondente alla posizione individuale maturata.

Le forme pensionistiche complementari/società forniscono altresì annualmente agli aderenti proiezioni personalizzate nell'ambito del 'Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo' (cfr. Sezione IV), basate sulle caratteristiche proprie dell'aderente (posizione individuale maturata, misura delle contribuzioni, età anagrafica).

Inoltre, nei siti *web* nei quali sono pubblicati i documenti relativi alla forma pensionistica complementare è reso disponibile al pubblico un motore di calcolo per lo sviluppo di proiezioni personalizzate.

2. Ambito di applicazione

Le Istruzioni di cui alla presente Sezione si applicano alle seguenti forme pensionistiche:

- fondi pensione negoziali,
- fondi pensione aperti,
- piani individuali pensionistici (PIP);
- fondi pensione preesistenti, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto n. 252/2005, in regime di contribuzione definita, o con una sezione a contribuzione definita.

  Sono esonerati dall'obbligo i fondi pensione preesistenti rivolti esclusivamente a beneficiari e/o iscritti differiti.

Le Istruzioni di cui alla presente Sezione si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche dell'Unione europea di cui all'art.15-*ter*, comma 1, del decreto n. 252/2005.

3. Variabili da utilizzare per la costruzione delle proiezioni pensionistiche personalizzate

Per la costruzione di proiezioni pensionistiche personalizzate si considerano le informazioni relative al singolo aderente, le informazioni proprie della forma pensionistica complementare e le ipotesi definite dalla COVIP in modo uniforme per tutte le forme pensionistiche complementari. Le variabili da utilizzare sono le seguenti:

Variabili	Dati relativi all'aderente	Dati relativi alla forma pensionistica complementare	Ipotesi definite dalla COVIP
1. dati anagrafici dell'aderente (età e sesso)	X		
2. misura della contribuzione	X		
3. tasso atteso di crescita della contribuzione/retribuzione			X
4. tasso annuo atteso di inflazione			X
5. costi connessi alla partecipazione nella fase di accumulo		X	
6. profilo di investimento	X		
7. tasso atteso di rendimento della gestione			X
8. età prevista al pensionamento	X		X
9. basi tecniche per il calcolo della rendita		X	X
10. costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita		X	X

Dati anagrafici: l'età e il sesso sono quelli relativi all'aderente.

Misura della contribuzione: la misura della contribuzione è quella risultante alla forma pensionistica complementare sulla base delle indicazioni dell'aderente ovvero quella che risulti effettivamente versata con carattere di stabilità. La stessa è espressa su base annuale.

Tasso atteso di crescita della contribuzione/retribuzione: la contribuzione è rivalutata annualmente. La rivalutazione avviene a un tasso reale dell'1%, qualora la contribuzione sia espressa in cifra fissa; qualora la stessa sia invece espressa in percentuale della retribuzione, si assume un tasso annuo atteso di crescita della retribuzione pari all'1% in termini reali.

Tasso annuo atteso di inflazione: il tasso annuo atteso di inflazione è posto pari al 2%.

Costi connessi alla partecipazione nella fase di accumulo: i costi relativi alla fase di accumulo sono quelli effettivamente applicati all'aderente; gli stessi tengono pertanto conto delle eventuali agevolazioni commissionali praticate dalla forma pensionistica complementare. Con riferimento ai criteri di individuazione e di trattamento dei costi, si fa riferimento a quanto previsto nella Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi da riportare nella Nota informativa, con esclusione del costo per il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. Le variabili relative alla misura della contribuzione e alle ipotesi di rendimento atteso sono tuttavia individuate sulla base di quanto indicato nelle presenti Istruzioni.

Profilo di investimento: il profilo di investimento è quello scelto dall'aderente. In presenza di meccanismi di riallocazione automatica della posizione individuale o dei flussi di contribuzione tra comparti (o fondi interni/OICR/gestioni interne separate) o combinazioni degli stessi in funzione dell'età dell'aderente o degli anni mancanti al pensionamento *(life cycle style)*, lo sviluppo delle proiezioni ne tiene conto secondo le modalità previste dalla forma pensionistica complementare.

Tasso atteso di rendimento della gestione: al fine di tenere conto delle differenti caratteristiche di investimento dei comparti (o fondi interni/OICR/gestioni interne separate), i parametri di rendimento sono definiti in

funzione delle diverse classi di attività (azionario o obbligazionario). Le ipotesi di rendimento sono pertanto distinte per gli investimenti azionari e per quelli obbligazionari. I tassi di rendimento riportati nella Tabella che segue sono espressi in termini reali e al lordo dei costi e della tassazione:

	Rendimento obbligazionario (r_{OBB})	Rendimento azionario (r_{AZ})
Rendimento medio annuo	2,00%	4,00%

Con riferimento a ciascun comparto (o fondo interno/OICR/gestione interna separata) rientrante nel profilo di investimento scelto dall'aderente, i versamenti sono rivalutati annualmente sulla base dei seguenti parametri di rendimento (r), calcolati secondo le formule che seguono:

$$r = \alpha\, r_{AZ} + \beta\, r_{OBB}$$

I coefficienti α e β rappresentano le percentuali di investimento, rispettivamente, azionario e obbligazionario di ciascun comparto (o fondo interno/OICR/gestione interna separata), corrispondenti alla composizione del relativo *benchmark*. I coefficienti assumono pertanto valori tali per cui $(\alpha + \beta) = 1$. Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, la ripartizione degli investimenti viene definita sulla base di ogni informazione utile, coerentemente con la politica di investimento perseguita in un orizzonte temporale di lungo periodo (composizione effettiva realizzata negli esercizi precedenti, informazioni riportate nella nota informativa ...). Laddove ciò non sia possibile, è posto per convenzione, in caso di comparti caratterizzati da garanzie di risultato, $\alpha = 0$ e $\beta = 1$ e in tutti gli altri casi $\alpha = 0,3$ e $\beta = 0,7$.

Età di pensionamento: si tratta della presumibile età di pensionamento di vecchiaia, come individuata sulla base delle indicazioni fornite nello Schema di "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo" (Sezione 'I tuoi dati');

Ipotesi tecniche per il calcolo della rendita: il calcolo della prima rata annua di rendita è effettuato applicando i coefficienti di conversione relativi alle seguenti ipotesi:

- basi demografiche: la tavola di mortalità è la A62, ove la forma pensionistica complementare preveda una differenziazione per sesso, e, negli altri casi, la A62U (A62 indifferenziata per sesso), corrispondente alla combinazione 60 per cento maschi, 40 per cento femmine;
- basi finanziarie: il tasso tecnico è posto pari allo 0%;
- costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25% della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo.

Qualora i coefficienti di conversione effettivamente utilizzati dalla forma pensionistica complementare al momento dell'elaborazione del documento risultino meno favorevoli all'aderente rispetto a quelli sopra indicati, il calcolo della prima rata annua di rendita è effettuato applicando i coefficienti propri della forma pensionistica complementare.

Nei casi in cui sussista un impegno contrattuale al mantenimento dei coefficienti di conversione in rendita, la simulazione può essere effettuata sulla base delle condizioni applicate dalla forma pensionistica complementare, per le situazioni riguardate da detto impegno.

Qualora al momento dell'elaborazione le condizioni per l'erogazione delle rendite non risultino ancora definite, le ipotesi relative alle basi tecniche da impiegare sono in ogni caso quelle sopra indicate.

4. Istruzioni per l’elaborazione delle proiezioni pensionistiche personalizzate fornite periodicamente nell’ambito del ‘Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo’

Nell’ambito del ‘Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo’ vengono fornite proiezioni pensionistiche volte a consentire all’aderente una valutazione sintetica e prospettica del proprio programma previdenziale. Tali rappresentazioni costituiscono pertanto uno strumento di ausilio nella adozione delle scelte relative alla partecipazione alla forma pensionistica complementare per le variabili dipendenti da determinazioni dell’aderente medesimo.

In particolare, la Sezione ‘Quanto riceverai quando andrai in pensione’ contiene una proiezione della posizione maturata al momento del pensionamento e della relativa rata annua di rendita attesa nell’ipotesi che l’intera prestazione sia erogata in forma di rendita vitalizia immediata senza reversibilità.

Inoltre, nella Sezione ‘Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia’ (che viene fornita in aggiunta agli aderenti ai quali mancano tre anni o meno alla presumibile età di pensionamento) viene altresì riportata una stima del valore della posizione individuale maturata e della relativa rata di rendita per ciascuna tipologia di rendita offerta (con eccezione della rendita vitalizia reversibile) in corrispondenza della presumibile età di pensionamento di vecchiaia e ai quattro anni successivi.

Il valore della posizione individuale prospettica e il corrispondente valore della rata annua di rendita attesa sono rappresentati in termini reali, anche qualora sia necessario effettuare il relativo calcolo in termini nominali. Il documento contiene chiara indicazione del fatto che si tratta di valori espressi in termini reali.

L’elaborazione delle proiezioni inerenti al valore della posizione individuale si basano sulle seguenti esemplificazioni:

- I versamenti sono considerati al lordo dei costi gravanti direttamente sull’aderente e, per il primo anno, delle spese di adesione, nonché dei costi e premi relativi a eventuali prestazioni assicurative ad adesione obbligatoria. I versamenti non includono invece eventuali somme destinate al finanziamento di prestazioni assicurative a carattere facoltativo.

  Per semplicità si assume che i versamenti vengano effettuati all’inizio di ciascun anno. Qualora, per i lavoratori dipendenti, i versamenti comprendano anche il flusso di TFR, si assume inoltre che gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore (ove non determinati in cifra fissa) siano espressi in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR, anche laddove i contratti o accordi collettivi utilizzino una base di calcolo differente.

- La posizione individuale relativa a ciascun anno di sviluppo della proiezione è calcolata tenendo conto della contribuzione lorda relativa a ciascun anno, del tasso di rendimento corrispondente al profilo di investimento dell’aderente, dei costi praticati dalla forma pensionistica complementare e del prelievo fiscale sui rendimenti della gestione, secondo la normativa tempo per tempo vigente.

In sede di aggiornamento annuale del documento per l’elaborazione delle proiezioni inerenti al valore della posizione individuale maturata si assume quale dato iniziale la posizione individuale effettivamente maturata dall’aderente alla fine dell’anno solare precedente e, per la relativa conversione in rendita, si utilizzano i coefficienti di conversione calcolati sulla base delle ipotesi tecniche sopra riportate. L’indicazione della rata di rendita è al lordo della tassazione.

L’aggiornamento tiene conto delle condizioni di partecipazione in vigore al momento in cui si procede alla elaborazione.

5. Istruzioni per l'elaborazione di prestazioni pensionistiche standardizzate fornite nell'ambito della Nota informativa

Nella Nota informativa sono fornite simulazioni effettuate nel rispetto delle Istruzioni sopra indicate, avendo a riferimento figure-tipo aventi le seguenti caratteristiche:

- età anagrafica al momento dell'adesione: 30 e 40 anni;
- contributo annuo: 2.500 e 5.000;
- età di pensionamento: 67 anni.

In particolare il Paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente', della Nota informativa, riporta il valore della posizione individuale e il corrispondente valore della rata annua di rendita attesa, calcolata con riferimento alle suddette ipotesi.

Qualora la forma pensionistica complementare adotti basi demografiche differenziate per sesso, il documento in versione standardizzata riporta, per ogni figura-tipo, il valore della prima rata annuale di rendita distintamente per maschi e femmine.

L'elaborazione è compiuta per ciascun comparto (o fondo interno/OICR/gestione interna separata) e/o combinazione predefinita offerti dalla forma pensionistica complementare.

6. Altre procedure per la proiezione della prestazione pensionistica complementare

Le procedure che le forme pensionistiche complementari utilizzano per fornire, in qualunque forma e a qualunque fine, anche promozionale, indicazioni circa le prestazioni attese sono implementate in ottemperanza delle presenti Istruzioni.

Nei siti *web* nei quali sono pubblicati i documenti relativi alla forma pensionistica complementare è reso disponibile al pubblico un motore di calcolo per lo sviluppo delle proiezioni.

Per quanto attiene alla individuazione delle variabili da impiegare nelle elaborazioni, il motore di calcolo consente la modificabilità delle ipotesi in materia di:

- dati anagrafici dell'aderente;
- misura della contribuzione;
- tasso annuo atteso di crescita della contribuzione/retribuzione: per questo aspetto, i motori possono anche consentire all'utente di scegliere l'andamento della crescita contribuzione/retribuzione (ad esempio, ipotizzando dinamiche lineari, concave o convesse). In ogni caso, il tasso medio annuo atteso di crescita della contribuzione/retribuzione non può superare il 3% reale;
- profilo di investimento;
- età prevista al pensionamento.

Il programma può sviluppare modalità di rappresentazione del rischio connesso all'investimento, indicando le ipotesi alla base di tale rappresentazione.

Nel caso in cui ciò avvenga mediante l'indicazione di scenari alternativi, come scenario centrale dovrà essere utilizzato quello definito sulla base delle Istruzioni COVIP; gli altri scenari dovranno essere definiti in modo simmetrico rispetto a quest'ultimo; a tale scenario centrale dovrà essere data particolare evidenza, indicando che esso è quello corrispondente alle menzionate Istruzioni COVIP.

Il programma può inoltre consentire di simulare l'effetto sulla posizione individuale in maturazione e sulla prestazione pensionistica attesa di eventuali opzioni esercitabili dall'aderente (anticipazioni, riscatti parziali, riallocazione della posizione individuale e/o dei versamenti contributivi, ecc.).

La presentazione del motore di calcolo è corredata da chiare istruzioni per l'utilizzo e dà evidenza delle medesime indicazioni riportate nel documento redatto in forma cartacea. Queste ultime sono riportate anche nelle versioni a stampa delle simulazioni effettuate sul sito *web*.

Il programma consente all'aderente il raccordo con le proiezioni fornite nell'ambito del 'Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo'.

Nelle modalità di accesso al programma i fondi possono acquisire informazioni relative all'aderente stesso anche finalizzate alla redazione del documento in versione personalizzata.

I motori di calcolo possono altresì consentire di stimare il tasso di copertura atteso dal sistema di previdenza obbligatoria di appartenenza. Nella rappresentazione del tasso complessivo atteso di copertura pensionistica deve essere possibile identificare chiaramente la quota riconducibile alla prestazione di base e quella relativa alla prestazione complementare.

Le forme pensionistiche complementari precisano che sul sito dell'INPS è comunque disponibile il servizio "La mia pensione", che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la prestazione di base che un lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall'INPS riceverà al termine dell'attività lavorativa.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI SUI SITI *WEB*, SULLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E SUI RAPPORTI CON GLI ADERENTI E I BENEFICIARI

1. Premessa

Le Istruzioni contenute in questa Sezione sono volte ad accrescere l'utilizzo di tecnologie informatiche da parte delle forme pensionistiche complementari/società, con l'obiettivo di favorire la diffusione di documenti e di informazioni utili agli aderenti, effettivi e potenziali, nonché di rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli stessi.

L'utilizzo di tecnologie informatiche comporta un necessario e continuo processo di adeguamento i cui profili evolutivi sono oggetto di attenzione da parte delle forme pensionistiche complementari/società nel piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da inserire nel 'Documento politiche di *governance*'. In particolare, in tale ambito sono riportate le scelte al riguardo operate dalla forma pensionistica complementare/società, le valutazioni di ordine economico e di fattibilità delle possibili soluzioni analizzate e le tempistiche previste per le implementazioni.

La semplificazione dei rapporti tra forma pensionistica complementare/società e aderenti può avvenire già dalla fase di adesione; è pertanto importante che si sviluppino ulteriormente le modalità di collocamento mediante sito *web*.

Anche tale ultimo profilo forma oggetto di attenzione nel suddetto piano strategico. In particolare, il piano strategico dovrà contenere le valutazioni effettuate dalla forma pensionistica complementare/società riguardo l'adozione di tale modalità, evidenziando chiaramente, qualora la forma pensionistica complementare/società ritenga di non poter adottare tale modalità, i motivi che giustificano tale scelta.

2. Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti, ai PIP nonché ai fondi pensione preesistenti, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto n. 252/2005, dotati di soggettività giuridica.

Con riguardo al Sito *web* – area riservata sono esonerati dall'obbligo i fondi pensione preesistenti rivolti esclusivamente a beneficiari e/o iscritti differiti.

Tutte le forme pensionistiche complementari attivano almeno una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Le forme pensionistiche complementari istituite da società o all'interno di società/enti possono adempiere alle presenti disposizioni mediante la creazione di una sezione dedicata sul sito *web* dell'azienda. È ammesso l'utilizzo di modalità diverse, anche nell'ambito degli strumenti informatici messi a disposizione dal datore di lavoro, purché compatibili con le esigenze normate dalle presenti Istruzioni, dandone opportuna comunicazione.

Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui all'art.15-*ter*, comma 1, del decreto n. 252/2005.

3. Caratteristiche del sito *web*

Il sito *web* è redatto almeno in lingua italiana. Il linguaggio utilizzato è semplice e comprensibile a un pubblico ampio.

Le modalità di realizzazione dei siti sono tali da rendere agevole l'accesso alla documentazione informativa e l'acquisizione della stessa. La documentazione ivi contenuta, pertanto, deve essere facilmente scaricabile.

I siti *web* delle forme pensionistiche complementari sono realizzati con modalità che consentano una chiara e immediata distinzione delle informazioni relative alle forme di previdenza rispetto a quelle inerenti agli altri prodotti eventualmente offerti.

I siti sono realizzati con modalità tali da garantire l'accesso e le funzionalità a dispositivi diversi per tipologia e dimensioni, assicurando la più ampia copertura possibile.

La documentazione ivi contenuta deve essere facilmente scaricabile.

3.1 Sito *web* – area pubblica

Nella *home page*, ovvero in un'apposita pagina direttamente accessibile dalla *home page*, sono fornite, in maniera chiara e visibile, almeno le seguenti informazioni:

- denominazione della forma pensionistica complementare, il numero di iscrizione all'Albo, la sede legale e l'eventuale sede secondaria della forma pensionistica complementare (o quelle della società al cui interno è istituita la forma pensionistica complementare);
- indicazione dei contatti o qualsiasi altro strumento idoneo a fornire tempestiva e gratuita assistenza agli aderenti, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
- indicazione che la forma pensionistica complementare è soggetta alla vigilanza della COVIP, riportando il sito *web* dell'Autorità;
- eventuale possibilità di aderire alla forma pensionistica complementare tramite il sito *web* della forma pensionistica complementare/società.

L'area pubblica contiene specifici documenti/informazioni riguardanti la forma pensionistica complementare di cui la normativa di settore impone la pubblicazione. In particolare, si tratta di:

- Statuto/Regolamento/Regolamento e Condizioni generali di contratto;
- Nota informativa (ed eventuali supplementi), la Scheda 'I costi' e il 'Modulo di adesione';
- Informazioni sulla metodologia utilizzata per l'elaborazione delle prestazioni pensionistiche standardizzate fornite nell'ambito della Nota informativa, secondo quanto previsto dalla Sezione V ('Disposizioni sulle prestazioni pensionistiche'; punto 5);
- 'Documento sul regime fiscale', 'Documento sulle anticipazioni' e 'Documento sulle rendite';
- Bilanci/Rendiconti (e relative relazioni);
- 'Documento sul sistema di governo', contenente, tra l'altro, informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione; In tale ambito, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2019/2088, è altresì fornita informativa su come tale politica di remunerazione risulti coerente con la rispettiva politica di integrazione dei rischi di sostenibilità;
- 'Documento sulla politica di investimento';
- le informazioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione di cui al relativo Regolamento;
- ogni altro documento che, in base alla normativa, deve essere pubblicato sul sito *web* della forma pensionistica complementare/società.

Nell'area pubblica è, altresì, reso disponibile un 'motore di calcolo' che consenta di generare simulazioni sulla prestazione pensionistica, ottenute sulla base delle Istruzioni di cui alla Sezione V ('Disposizioni sulle prestazioni pensionistiche'; punto 6) e sulla base delle informazioni personali inserite dall'aderente o dal potenziale aderente. Tale strumento può consentire di effettuare simulazioni prendendo in considerazione anche ulteriori opzioni, quali, a titolo esemplificativo, gli effetti della fruizione di anticipazioni o riscatti parziali. La presentazione del motore di calcolo è corredata da chiare istruzioni per l'utilizzo, che sono riportate anche nelle versioni a stampa delle simulazioni effettuate.

L'area pubblica può contenere ulteriori documenti/strumenti ritenuti utili all'aderente, effettivo o potenziale, per effettuare più consapevolmente le scelte relative al rapporto di partecipazione.

Le forme pensionistiche complementari pubblicano sul proprio sito *web* le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili e le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità.

La forma pensionistica complementare/società aggiorna le informazioni contenute nel sito *web* - area pubblica e la versione dei documenti resi disponibili con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'evento che ha determinato l'aggiornamento.

3.2 Sito *web* – area riservata

La forma pensionistica complementare/società predispone sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti tra forma pensionistica complementare/società e aderenti/beneficiari attraverso l'accesso ad aree riservate[13].

I sistemi informatici consentono di effettuare almeno le seguenti operazioni:

- trasmissione di richieste di liquidazione delle prestazioni pensionistiche e di quelle inerenti all'esercizio di prerogative individuali (*switch*, anticipazione, trasferimento, riscatto, RITA);
- trasmissione di reclami attraverso la compilazione di moduli o schede *on-line*.

Consentono altresì all'aderente/beneficiario di effettuare le seguenti ulteriori operazioni:

- modifica dei dati personali (al riguardo si precisa che la forma pensionistica complementare/società individua il perimetro dei dati personali e degli elementi modificabili in autonomia da parte dell'aderente e fornisce indicazioni in merito alle modalità da utilizzare per quelli che richiedono maggiori presidi di sicurezza; tali modalità tuttavia non devono risultare eccessivamente gravose per l'aderente);
- possibilità di valutare la coerenza delle scelte di investimento effettuate dall'aderente, anche attraverso la ri-sottoposizione periodica (almeno ogni 3 anni) della sezione sulla congruità della scelta previdenziale del 'Questionario di autovalutazione' di cui allo Schema di Nota informativa;
- realizzazione di simulazioni personalizzate in merito alla prestazione pensionistica attraverso l'utilizzo del 'motore di calcolo' di cui sopra, senza la necessità di inserire le informazioni relative all'aderente (sesso, età e valore della posizione individuale maturata al momento della simulazione).Tale strumento consente di effettuare simulazioni prendendo in considerazione anche ulteriori opzioni quali, a titolo esemplificativo, gli effetti della fruizione di anticipazioni o riscatti parziali.

I sistemi informatici consentono, infine, all'aderente di accedere ai dati relativi alla propria posizione individuale rendendo disponibili alla consultazione almeno le seguenti informazioni:

- *Dati identificativi e dati inerenti a scelte effettuate in fase di adesione*
  - dati personali dell'aderente;
  - tipologia di adesione;
  - codice di adesione/numero di polizza;
  - data di adesione alla forma pensionistica complementare e data di iscrizione alla previdenza complementare;
  - tipologia dei soggetti che possono riscattare la posizione in caso di decesso dell'aderente (designati/eredi); in presenza di designati riportare i relativi dati personali comunicati dall'aderente;

---

[13] Qualora, in fase di erogazione della rendita, l'area riservata degli aderenti/beneficiari sia predisposta e gestita dall'impresa di assicurazione erogante la stessa dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla presente Sezione.

- sottoscrizione di prestazioni accessorie;
- scelta dei comparti, percentuali di allocazione delle risorse destinate alle prestazioni, eventuale presenza di garanzie.

- *Dati inerenti alla contribuzione e alla situazione in essere*
  - contributi versati in corso d'anno;
  - evoluzione della posizione individuale maturata (con evidenza, qualora la forma pensionistica complementare/società preveda la valorizzazione in quote, del numero di quote e del valore della quota).
- *Informazioni utili nel corso della fase di accumulo*[14]
  - informazioni sull'esercizio di prerogative individuali (*switch*, anticipazioni, trasferimento, riscatto, RITA);
  - informazioni sulle opzioni di rendita esercitabili in caso di pensionamento;
  - altre opzioni esercitabili in caso di raggiungimento dell'età pensionabile.
- *Novità intervenute nel corso dell'anno*

  Informazioni sulle novità di interesse per l'aderente (ad esempio, informazioni relative a vicende della forma pensionistica complementare/società, intervenute novità legislative/orientamenti interpretativi, ecc.).

  - Per i fondi pensione negoziali e per i fondi pensione preesistenti: illustrare le variazioni degli accordi istitutivi, con particolare riguardo al livello contributivo e alle modalità di elezione dei delegati in assemblea. Riportare i criteri e le modalità secondo cui sono state ripartite tra gli aderenti le eventuali differenze tra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dalla forma pensionistica complementare. Riportare le modifiche che hanno interessato le convenzioni di gestione.
  - Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare gli eventi societari di particolare rilevanza che hanno interessato il soggetto istitutore.

  Tali informazioni sono contenute in un'apposita sezione, da istituirsi all'interno dell'area riservata (Sezione 'Novità').

- *Comunicazioni tra aderente e forma pensionistica complementare/società*

  La documentazione trasmessa dall'aderente alla forma pensionistica complementare/società, nonché i documenti inviati dalla forma pensionistica complementare/società all'aderente con riguardo alle seguenti tipologie di comunicazioni:

  - Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo;
  - Altre informative da fornire in corso d'anno al verificarsi di determinati eventi (perdita dei requisiti, posizioni nulle, etc.);
  - Prospetto in caso liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita;
  - Prospetto in caso di conversione in rendita[15];
  - Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione[15];
  - copia delle lettere di riscontro trasmesse all'aderente con riguardo alle istanze[16] effettuate dallo stesso nel corso del rapporto. In tali casi il sistema consente all'aderente di seguire lo stato di avanzamento della pratica.

---

[14] Tali informazioni devono essere rese in forma sintetica.

[15] Qualora l'impresa di assicurazione erogante sia incaricata della predisposizione e della gestione dell'area riservata, il prospetto è ivi archiviato e la forma pensionistica/società può evitare di renderlo disponibile.

[16] Per istanza si intende ogni richiesta effettuata dagli aderenti attraverso i canali che la forma pensionistica complementare/società ritiene idonei a riceverle.

Tale documentazione è archiviata in un'apposita sezione istituita all'interno dell'area riservata (sezione 'Documentazione') e conservata in tale sezione almeno per gli ultimi 10 anni di partecipazione alla forma pensionistica o della fase di erogazione. Resta fermo che, trascorso tale termine, ove richiesti tali documenti devono essere forniti.

Laddove le forme pensionistiche complementari/società dispongano, con riferimento alla documentazione pregressa rispetto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, del formato digitale, le stesse valutano la possibilità di mettere a disposizione nel sito *web* - area riservata anche tale documentazione.

La documentazione è predisposta in formati di comune utilizzo e deve poter essere salvata su supporto durevole anche consentendo all'aderente l'acquisizione di più documenti contemporaneamente.

La forma pensionistica complementare/società aggiorna le informazioni contenute nel sito *web* - area riservata tempestivamente, e comunque entro 60 giorni dal verificarsi della variazione.

La forma pensionistica complementare/società deve consentire l'accesso all'area riservata mediante *link* da *home page* del proprio sito *web* (o della pagina dedicata, laddove consentito).

In aggiunta a tale modalità, la forma pensionistica complementare/società può prevedere che l'accesso all'area riservata avvenga anche mediante apposita applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi ovvero da altra modalità di accesso da remoto.

Nella predisposizione delle modalità di accesso la forma pensionistica complementare/società adotta i presidi di sicurezza che ritiene idonei al fine di garantire la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il livello di sicurezza deve essere proporzionato alle operazioni e funzioni messe a disposizione dell'aderente.

La forma pensionistica complementare/società garantisce la gratuità del servizio e opera affinché lo stesso abbia natura continuativa e la connessione sia fruibile da qualsiasi postazione. Nel sito sono indicate le modalità di contatto idonee a fornire assistenza agli utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell'area. L'assistenza è fornita gratuitamente e, per quanto possibile, tempestivamente.

L'aderente ha diritto di richiedere in ogni momento alla forma pensionistica complementare/società le credenziali di accesso all'area riservata.

La forma pensionistica complementare/società rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, specificandone le modalità, mediante la pubblicazione di un'apposita informativa nella *home page* del proprio sito *web* (o della pagina dedicata alla previdenza complementare).

Nell'area riservata è, altresì, reso disponibile un 'motore di calcolo' che consenta di generare simulazioni sulla prestazione pensionistica, ottenute sulla base delle Istruzioni di cui alla Sezione V ('Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche') e sulla base delle informazioni personali inserite dall'aderente. La presentazione del motore di calcolo è corredata da chiare istruzioni per l'utilizzo, che sono riportate anche nelle versioni a stampa delle simulazioni effettuate.

Il sito *web* può contenere ulteriori documenti/strumenti ritenuti utili all'aderente, effettivo o potenziale, per effettuare più consapevolmente le scelte relative al rapporto di partecipazione.

In caso di cessazione del rapporto di partecipazione la forma pensionistica complementare/società comunica tempestivamente all'aderente che l'accesso alla propria area riservata gli sarà consentito per ulteriori sei mesi, al fine di scaricare la documentazione ivi contenuta. La forma pensionistica complementare/società avverte l'aderente almeno 60 giorni prima che venga chiuso l'accesso all'area riservata. Resta fermo che, ove richiesti, i documenti devono essere forniti dalla forma pensionistica complementare/società anche dopo suddetto termine. In caso di decesso dell'aderente i 6 mesi decorrono dal momento in cui viene liquidata la prestazione ai designati/eredi, nel caso di erogazione in capitale.

Il sistema informatico di gestione dell'area riservata consente la predisposizione di un ambiente destinato alla verifica di tutte le funzionalità dell'area riservata con credenziali appositamente dedicate agli organi di controllo della forma pensionistica/società e alla COVIP.

Al suo interno dovranno essere replicati i contenuti obbligatoriamente previsti e reso disponibile un esemplare dei seguenti documenti:

- Prospetto delle Prestazioni Pensionistiche – fase di accumulo (comprensivo della Sezione ‘Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia’);
- Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita;
- Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita;
- Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione.

4. Collocamento mediante sito *web*

Le procedure di collocamento mediante sito *web* sono definite dalla COVIP nell’ambito del ‘Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari’.

Con particolare riguardo alle adesioni collettive, si ritengono ammissibili procedure che prevedono il coinvolgimento del datore di lavoro su iniziativa della forma pensionistica complementare in una fase che segue l'adesione da parte del lavoratore. In altri termini, potrà essere la stessa, una volta acquisita l’adesione del lavoratore secondo procedure conformi a quanto previsto dal richiamato ‘Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari’, a coinvolgere il datore di lavoro al fine di:

- verificare l’effettivo diritto del lavoratore a iscriversi al fondo;
- attivare i relativi flussi contributivi.

5. Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)

La forma pensionistica complementare/società attiva un indirizzo PEC per le interlocuzioni con gli aderenti, beneficiari, Autorità di vigilanza e con tutti i soggetti terzi a ciò interessati. Sono altresì consentiti strumenti/canali informatici che presentano le stesse garanzie della PEC e la stessa facilità di utilizzo che siano ritenuti più funzionali per la gestione dei rapporti con gli iscritti idonei.

L’indirizzo PEC della forma pensionistica complementare/società va riportato nello Statuto/Regolamento, nella Nota informativa, nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche e sul sito *web* della forma pensionistica complementare/società. La forma pensionistica complementare/società consente la trasmissione di moduli per la modifica dei dati personali, di richieste di liquidazione di prestazioni e di quelle inerenti all’esercizio di prerogative individuali (*switch,* anticipazione, trasferimento, riscatto, RITA), nonché di reclami attraverso l’utilizzo PEC da parte di coloro che ne dispongano.

La forma pensionistica complementare/società adotta modalità organizzative adeguate alla corretta gestione di tutte le richieste pervenute attraverso l’indirizzo PEC.

20A07412

DELIBERA 22 dicembre 2020.

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP lo scopo di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *a)*, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'albo;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, del decreto n. 252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito: legge n. 262/2005);

Visto in particolare, l'art. 25, comma 3, della legge n. 262/2005 che prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;

Visto il regolamento COVIP del 25 maggio 2016 sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari;

Vista la deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020, con la quale sono state adottate le «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza»;

Rilevata l'esigenza, alla luce delle novità contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di aggiornare le disposizioni COVIP sulle modalità di raccolta delle adesioni mediante adozione di un nuovo regolamento, in sostituzione di quello del 25 maggio 2016;

Ritenuto di non dover sottoporre la presente deliberazione a pubblica consultazione, in quanto volta meramente ad aggiornare le disposizioni COVIP sulle modalità di raccolta delle adesioni alle novità contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, adottate in data odierna a seguito di pubblica consultazione;

ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica con riferimento alle seguenti forme pensionistiche complementari, qualora siano aperte, anche in relazione a singole sezioni, alla raccolta di nuove adesioni:

a) fondi pensione negoziali;

b) fondi pensione aperti;

c) piani individuali pensionistici (PIP);

d) fondi pensione preesistenti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) in regime di contribuzione definita, o con una sezione a contribuzione definita.

2. Gli articoli 3, 6, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche dell'Unione europea, di cui all'art. 15-*ter* del decreto n. 252/2005, con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005 e dalle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. In aggiunta, si intende per:

a) «fondi pensione negoziali/preesistenti»: i fondi pensione di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 1, comma 1, anche qualora costituiti all'interno di società o enti;

b) «forma pensionistica complementare/società»: i fondi pensione di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 1, comma 1 e le società ed enti al cui interno sono costituiti i fondi pensione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 1.

2. Ogni riferimento contenuto nel presente regolamento ai «soggetti istitutori» di forme pensionistiche complementari è da intendersi riferito anche ai soggetti che sono subentrati nella gestione delle predette forme.

Capo II
RACCOLTA DELLE ADESIONI

Art. 3.
Modalità di raccolta delle adesioni

1. L'adesione alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 1, comma 1, è preceduta dalla consegna gratuita della parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa e dell'appendice «Informativa sulla sostenibilità», redatte in conformità alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.

2. L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte. Nel caso di adesione di un minore non deve essere compilato il «Questionario di autovalutazione» contenuto nel Modulo di adesione.

3. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la scheda «I costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.

Art. 4.
Adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti può essere svolta nei luoghi e da parte dei soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 7:

a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;

b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera *d)* ovvero attività promozionali del fondo pensione.

2. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito web in conformità alle previsioni del capo III.

Art. 5.
Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP può essere svolta all'interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui all'art. 7 e delle altre regole che trovino applicazione all'intermediario secondo il proprio settore di appartenenza.

2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalità di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 4 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati dei soggetti istitutori, ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui gli stessi si avvalgono.

3. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito web in conformità alle previsioni del capo III.

Art. 6.
Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e altre modalità di adesione

1. Gli articoli 3, 4 e 5 non trovano applicazione alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *b)*, del decreto n. 252/2005.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali/preesistenti e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti comunicano all'aderente:

a) l'avvenuta adesione e lo informano della possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;

b) il comparto al quale è stato automaticamente destinato il TFR e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.

3. Gli articoli 3, 4 e 5 non trovano altresì applicazione in ogni altro caso di adesione, previsto dalla contrattazione collettiva o da norme di legge, che non richieda una esplicita manifestazione di volontà da parte dell'aderente.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3 i fondi pensione interessati comunicano all'aderente:

a) l'avvenuta adesione e lo informano circa gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;

b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.

5. Unitamente alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 è trasmessa la parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa, unitamente all'appendice «Informativa sulla sostenibilità», nonché, la modulistica necessaria per l'opzione di attivazione degli ulteriori flussi di finanziamento e per l'eventuale modifica del comparto.

6. I fondi pensione negoziali/preesistenti e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti forniscono, inoltre, all'aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della parte II «Le informazioni integrative» della Nota informativa, ove predisposta, in coerenza con le istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, nonché dei documenti statutari o regolamentari e ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione.

Art. 7.

Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari

1. Le forme pensionistiche complementari/società rispettano le seguenti regole di comportamento nella raccolta, sia diretta sia tramite incaricati, delle adesioni:

a) osservano le disposizioni normative e regolamentari ad essi applicabili;

b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi;

c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa e nell'appendice «Informativa sulla sostenibilità», in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;

d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» e con la parte II «Le informazioni integrative» della Nota informativa, ove predisposta, unitamente all'appendice «Informativa sulla sostenibilità»;

e) richiamano l'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del paragrafo «Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione» della parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa, precisando che la stessa è volta a fornire una proiezione dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;

f) richiamano l'attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web della forma pensionistica complementare/società;

g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;

h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti;

i) compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;

l) verificano l'identità dell'aderente, nonché la completezza e la correttezza del Modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione;

m) acquisiscono, con riferimento agli aderenti già iscritti ad altra forma pensionistica complementare, copia della scheda «I costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, sottoscritta dall'interessato su ogni pagina.

2. Le forme pensionistiche complementari/società impartiscono ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma 1, verificandone periodicamente l'applicazione.

Capo III

RACCOLTA DELLE ADESIONI A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI MEDIANTE SITO WEB

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. Le forme pensionistiche complementari/società, possono, sia direttamente sia tramite i soggetti incaricati, di cui agli articoli 4 e 5, raccogliere le adesioni mediante sito web, secondo la disciplina del presente capo.

Art. 9.

Procedura per il collocamento mediante sito web

1. Prima della formalizzazione dell'adesione la procedura prevede che l'interessato acquisisca la parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa per i potenziali aderenti, unitamente all'appendice «Informativa sulla sostenibilità». L'interessato è anche informato in merito al diritto di recedere dall'adesione nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 11.

2. È in ogni caso riconosciuta all'interessato la possibilità di ricevere la documentazione di cui al comma 1, oltre che in formato elettronico, in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole scelto dall'interessato. Le forme pensionistiche complementari/società possono prevedere a carico dell'interessato l'applicazione degli eventuali oneri connessi alla trasmissione.

3. Le procedure adottate sono volte a mantenere evidenza dell'acquisizione da parte dell'interessato di quanto previsto al comma 1.

4. Le procedure adottate forniscono, prima della formalizzazione dell'adesione, informativa sulle diverse fasi da seguire e sui mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dati.

Art. 10.

Adesione

1. Non è consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito web senza il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento. Le forme pensionistiche complementari/società conservano la documentazione atta a comprovare l'acquisizione del consenso.

2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura di adesione, lo stesso è avvisato delle conseguenze che tale operazione comporta.

3. La volontà di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione del Modulo di adesione. Il Modulo di adesione può anche essere formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Le forme pensionistiche complementari/società:

a) tengono evidenza della prestazione del consenso dell'interessato all'utilizzo dello strumento web;

b) adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo, dall'art. 3, comma 3, e dagli articoli 7, 9 e 11.

5. Le forme pensionistiche complementari/società operano in modo da assicurare che gli incaricati della raccolta delle adesioni osservino quanto disposto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 4.

6. Il sito web del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni contiene le informazioni relative alla veste in cui lo stesso agisce e ai suoi recapiti.

7. In fase di adesione può essere acquisita dall'aderente l'autorizzazione a ricevere in formato elettronico tutte le successive comunicazioni che la forma pensionistica complementare/società è tenuta a inoltrargli, sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione della rendita.

Art. 11.

Diritto di recesso

1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.

2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data in cui l'adesione è conclusa.

3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione scritta alla forma pensionistica complementare/società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione.

4. La forma pensionistica complementare/società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto delle spese di adesione ove trattenute.

5. Il momento in cui l'adesione si intende conclusa, nonché i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso, in caso di esercizio del diritto di recesso devono essere previamente resi noti all'aderente.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino COVIP e sul sito web della stessa ed entra in vigore il 1° maggio 2021.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, recante regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

3. Fino al 30 maggio 2021 è comunque ancora consentita la raccolta delle adesioni, in conformità alla deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, sulla base dei documenti informativi predisposti secondo la normativa previgente alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza. I fondi pensione preesistenti, il cui modello gestionale prevede una gestione, in tutto o in parte, di tipo assicurativo possono avvalersi di tale facoltà fino al 29 giugno 2021.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Presidente: PADULA

Il segretario: TAIS

20A07413

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo»

Estratto determina IP n. 13 dell'8 gennaio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORLEVO 1,5 mg, comprimé 1 comprimé dalla Francia con numero di autorizzazione 3400936413726, intestato alla società Laboratoire HRA Pharma 200 Avenue De Paris 92320 Chatillon - Francia e prodotto da Delpharm Lille S.A.S. Parc D'Activités Roubaix-Est 22 Rue de Toufflers CS 50070 59452 LYS Lez Lannoy - Francia e da Cenexi - Osny 17 Rue de Pontoise 95520 Osny France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: «Norlevo», «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL Codice A.I.C. n. 042665024 (in base 10) 18Q120 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: levonorgestrel 1,5 mg

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale anidro, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Falorni S.r.l. via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI) Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norlevo», «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL codice A.I.C. n. 042665024.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norlevo», «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL codice A.I.C. n. 042665024.

RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta - minore di diciotto anni.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco - maggiore di diciotto anni.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP a tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui a venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00234

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril»

Estratto determina IP n. 17 del 13 gennaio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCORIL 4 mg capsule rigide, 30 capsule dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 63/168/98-C, intestato alla società Sanofi-Aventis, S.R.O., Evropská 846/176A, 16000 Praga 6, Repubblica Ceca e prodotto da Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U., Alcorcón (Madrid), Spain e da Sanofi Winthrop Industrie, Tours, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: «Muscoril», «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 037179049 (in base 10) 13GMP9 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula.

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: 4 mg di tiocolchicoside

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato; eccipiente dell'involucro: gelatina (capsula trasparente); inchiostro di stampa: ossido di ferro (rosso) E172, etanolo anidro, gommalacca naturale, acqua purificata, alcol isopropilico, glicole propilenico, butanolo, soluzione di ammoniaca concentrata, idrossido di potassio

Come conservare «Muscoril».

Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C

Officine di confezionamento secondario

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese, s.n.c. - Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT) Prespack Jacek Karonski, UL. Sadowa 38, Skórzewo, 60 - 185 Polonia.

Stm Pharma PRO S.r.l. Strada provinciale pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Muscoril» «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 037179049.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta a collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Muscoril», «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 037179049.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP a tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00235

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 21 del 13 gennaio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,50 mg comprimé sécable, 30 comprimé sécable dalla Francia con numero di autorizzazione 326 445-5 o 34009 326 445 5 1, intestato alla società Pfizer Holding France 23-25, Avenue du Docteur Lannelongue 75014 - Parigi e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., localita Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno Italie e da Valdepharm Parc Industriel d'Incarville Parc de la Fringale - CS 10606 27106 Val de Reuil France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l., con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 038482131 (in base 10) 14QD6M (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, docusato di sodio, sodio benzoato, amido di mais, magnesio stearato, eritrosina (E110) lacca di alluminio.

Eliminare il riferimento all'eccipiente «giallo tramonto» sul confezionamento esterno e la relativa avvertenza al paragrafo 2 del foglio illustrativo:

le compresse di XANAX da 0,50 mg contengono il colorante giallo tramonto che può causare reazioni allergiche.

Descrizione dell'aspetto di XANAX e contenuto delle confezioni:

le compresse di XANAX da 0,5 mg sono compresse ovali di colore rosa con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 55» sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di pvc/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Falorni S.r.l., via provinciale lucchese, s.n.c. - loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT);

Prespack Jacek Karonski, UL. Sadowa 38, Skórzewo, 60-185 - Polonia;

STM Pharma Pro S.r.l. - Strada provinciale Pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 038482131.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 038482131.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00251

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del Movimento politico Noi con L'Italia.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«NOI CON L'ITALIA»

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1.

Denominazione

È costituito sotto forma di associazione il movimento politico denominato NOI CON L'ITALIA, nel prosieguo, in forma abbreviata anche l'Associazione.

Art. 2.

Sede

2.1. NOI CON L'ITALIA ha sede in Roma in piazza Augusto Imperatore n. 3.

2.2. Su delibera del Comitato direttivo, NOI CON L'ITALIA può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni, sedi o uffici staccati in Italia ed all'estero.

Art. 3.

Scopo e principi fondanti

3.1. NOI CON L'ITALIA ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

L'Associazione NOI CON L'ITALIA è un movimento politico, fondato sui principi di democraticità e partecipazione, in ossequio ai principi cristiani, liberali e riformisti e allo spirito della Costituzione italiana, che ha come scopo il rilancio del paese e il rafforzamento della partecipazione popolare alla vita democratica, nel rispetto del principio di autonomia dei territori.

3.2. NOI CON L'ITALIA promuove la partecipazione dei cittadini organizzando la sua vita associativa e politica secondo modalità innovative e trasparenti.

3.3. Il simbolo dell'associazione è descritto nel seguente modo:

«Cerchio di colore blu contenente, nella prima riga, la scritta in carattere IMPACT stampatello maiuscolo di maggiori dimensioni di colore bianco 'NOI' e la scritta, di colore bianco in carattere GARAMOND corsivo di minori dimensioni, 'con'; nella seconda riga la lettera 'l' di colore bianco in carattere GARAMOND corsivo di minori dimensioni, seguita dall'apostrofo nel medesimo carattere e la scritta, in carattere IMPACT stampatello maiuscolo di maggiori dimensioni di colore bianco 'ITALIA'; in basso tre linee orizzontali leggermente concave di colore, la prima in alto verde, quella centrale bianco, quella in basso rosso, leggermente sfumate sul lato sinistro del cerchio; il tutto è racchiuso in un segno di circonferenza».

Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente Statuto.

L'associazione oltre che per l'utilizzo diretto in competizioni elettorali di ogni livello, può autorizzare l'utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazioni di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche NOI CON L'ITALIA o da questa promossi.

3.4. L'attività e l'organizzazione di NOI CON L'ITALIA sono regolati dal presente Statuto.

3.5. Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera del Comitato Direttivo, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, NOI CON L'ITALIA può partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.

3.6. NOI CON L'ITALIA può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

3.7. NOI CON L'ITALIA riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna, soprattutto in merito alla gestione economico-finanziaria, e garantisce il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

In merito alla trasparenza nella gestione economico finanziaria, ogni anno il Tesoriere redige una relazione che dev'essere approvata dal Comitato direttivo e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro dieci giorni dalla sua approvazione.

Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati, in piena conformità a quanto previsto dal regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003 per quanto vigente; a tal fine l'elenco associati è consultabile presso la sede legale di NOI CON L'ITALIA a chi ne faccia specifica richiesta (come per esempio dirigenti territoriali, eletti, ed eventualmente candidati a cariche istituzionali).

In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico dell'associato potrà essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata, all'atto dell'adesione.

Art. 4.

Durata

La durata di NOI CON L'ITALIA è illimitata. L'associazione potrà essere sciolta con delibera del Comitato direttivo in conformità al presente statuto.

Titolo II
ASSOCIATI E ORGANI DEL MOVIMENTO

Art. 5.

Categorie di associati e modalità di ammissione

5.1. Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:

a) i Fondatori: sono i soggetti indicati come tali nell'atto costitutivo o successivamente qualificati come tali con delibera dei fondatori, e costituiscono il primo Comitato direttivo;

b) gli Associati ordinari: sono tutti coloro che si iscrivono a NOI CON L'ITALIA, aderendo per iscritto al Programma di NOI CON L'ITALIA e alle disposizioni del presente Statuto, in conformità con lo Statuto stesso e con i regolamenti emanati dal Comitato direttivo per disciplinare nel dettaglio il funzionamento dell'Associazione.

5.2. L'eventuale delibera del Comitato direttivo di rigetto dell'ammissione ad associato può essere impugnata dall'interessato di fronte al Collegio dei probiviri, che decide nella prima riunione successiva.

5.3. La qualifica di associato non è trasmissibile.

Art. 6.

Iscrizione a NOI CON L'ITALIA

6.1. L'iscrizione a NOI CON L'ITALIA è su base annuale con durata dal 1° gennaio al 31 dicembre e viene rinnovata di anno in anno, su richiesta dell'interessato da inviarsi al Comitato direttivo.

6.2. Possono iscriversi a NOI CON L'ITALIA tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La relativa richiesta deve essere inoltrata a NOI CON L'ITALIA ed accettata dal Comitato direttivo.

6.3. Possono altresì aderire e partecipare agli organismi direttivi dell'Associazione, previo consenso del Comitato direttivo, associazioni, movimenti politici nazionali e regionali o a carattere locale (liste civiche) - o rappresentanti degli stessi - anche in forma federativa, secondo modalità che saranno stabilite dal Comitato direttivo.

6.4. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione, come e se determinata dal Comitato direttivo.

Art. 7.

Diritti e doveri degli associati

7.1. L'appartenenza a NOI CON L'ITALIA ha carattere libero e volontario, e impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi statutariamente competenti.

7.2. Tutti gli associati hanno diritto di:

1. partecipare alla vita politica interna dell'Associazione in tutti i suoi organi, con diritto di elettorato attivo e passivo, direttamente, ovvero tramite soggetti delegati che costituiscano espressione degli associati, nominati secondo modalità e criteri stabiliti nel rispetto dei principi di rappresentatività e democraticità; nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti di partecipazione e tutela delle minoranze negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è improntata al principio proporzionale;

2. accedere ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;

3. partecipare, con le modalità e secondo le regole previste dal presente Statuto, alla scelta degli organismi dirigenti e dei rappresentanti di NOI CON L'ITALIA;

4. avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti di NOI CON L'ITALIA;

5. esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.

7.3. Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:

1. contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione nei limiti delle proprie possibilità;

2. astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;

3. attenersi ad ogni altro obbligo previsto dallo Statuto, dai regolamenti e dalla legge in generale;

4. pagare, se prevista, la quota di iscrizione annuale, che deve essere versata individualmente da ciascun associato, essendo escluse le iscrizioni collettive.

Art. 8.

Cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

1. per dimissioni volontarie;

2. per delibera di esclusione da parte del Collegio dei probiviri, sentito il Comitato direttivo;

3. per morte.

8.2. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di NOI CON L'ITALIA perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.

Art. 9.

Sanzioni

9.1. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, o comunque tenessero comportamenti o compissero atti contrari alle disposizioni statutarie, sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. censura, comunicata per iscritto e motivata;

2. sospensione dal diritto a partecipare all'attività degli organi dell'Associazione, per un periodo stabilito;

3. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo all'interno dell'Associazione per un periodo stabilito;

4. decadenza dalle cariche associative;

5. espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

9.2. Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Comitato dei probiviri regionale e comunicate per iscritto.

In caso di sanzioni, le stesse vengono deliberate a conclusione del procedimento disciplinare. Dell'avvio del procedimento viene informato per iscritto, tramite pec o lettera raccomandata, l'associato che può difendersi, prima della pronuncia, in primo grado di fronte al Comitato probiviri regionale, presente in ciascun coordinamento regionale e distinto nella sua composizione rispetto a quello nazionale.

Il diritto di difesa e contraddittorio è assicurato con la preventiva contestazione dell'addebito recante l'indicazione della condotta che si qualifica come sanzionabile e delle disposizioni ritenute violate; con il diritto di accesso a tutti gli atti del provvedimento; e con la possibilità dell'associato di farsi assistere nel procedimento disciplinare da un soggetto qualificato, da lui individuato.

In caso di sanzione da parte dei Probiviri regionali, l'associato può ricorrere in secondo grado, entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione della sanzione, dinanzi ai Probiviri nazionali.

Titolo III
ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10.

Organi Nazionali

10.1. Sono organi Nazionali dell'Associazione:

Il Congresso Nazionale;

Il Consiglio Nazionale;

Il Comitato Direttivo;

Il Presidente ed uno o più vice presidenti;

Il Coordinatore politico;

Il Responsabile finanziario;

Il Comitato dei probiviri nazionale e Comitati dei probiviri regionali;

Il Collegio dei revisori.

Art. 11.

Il Congresso Nazionale

11.1. Il Congresso Nazionale è convocato dal Comitato direttivo ogni quattro anni.

11.2. Il Congresso Nazionale procede alla elezione del Consiglio Nazionale.

11.3. Il Congresso Nazionale determina la linea politica dell'Associazione che sarà attuata e gestita dagli organi competenti.

11.4. Le convocazioni sono effettuate attraverso tutti gli strumenti atti a garantire la più ampia partecipazione e rappresentatività territoriale degli associati (comunicazioni per posta elettronica, contatti telefonici e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione).

Art. 12.

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ogni quattro anni, è composto da un numero minimo di novanta e massimo di centoventi membri elettivi, tenendo conto della rappresentanza territoriale.

Partecipano di diritto, con capacità di voto, il Presidente Nazionale, il Coordinatore politico, i membri del Comitato Direttivo, i parlamentari nazionali ed europei, i coordinatori regionali dell'Associazione, i capigruppo e capi delegazione nei consigli e nelle Giunte regionali, i Presidenti di regione ed i Sindaci dei comuni capoluogo, in quanto iscritti all'associazione.

Il Consiglio Nazionale elegge il Comitato Direttivo con il quale concorre ad attuare l'indirizzo politico deciso dal Congresso Nazionale.

Art. 13.

Il Comitato Direttivo

13.1. Il Comitato Direttivo è organo di supervisione politica e di raccordo con l'organizzazione territoriale su base nazionale. Ha responsabilità di gestione, organizzazione e di indirizzo politico.

13.2. Il Comitato Direttivo è costituito da un numero di membri da un minimo di quattro a un massimo di venti, e resta in carica quattro anni.

13.3. Il Comitato Direttivo nomina, tra gli altri, il Presidente, uno o più vice Presidenti, il Coordinatore politico, il Portavoce, il Responsabile finanziario e il Comitato dei probiviri.

13.4. Uno o più membri del Comitato Direttivo potranno essere sostituiti dal Consiglio Nazionale, prima della scadenza, con il voto favorevole della maggioranza degli altri componenti. Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato Direttivo cessino dalla carica prima del termine del mandato per qualsiasi motivo, i sostituti sono eletti dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice dei presenti. Fino al primo congresso di NOI CON L'ITALIA tale prerogativa è esercitata dai Fondatori con il voto favorevole dei due terzi di essi.

13.5. Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi di NOI CON L'ITALIA e per la sua amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del movimento politico, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Consiglio Nazionale.

In particolare il Comitato Direttivo:

a) approva e ratifica la nomina dei responsabili/coordinatori regionali, su proposta del Presidente; i responsabili regionali a loro volta nominano i responsabili/coordinatori provinciali e cittadini, sentito il Comitato Direttivo (possono altresì essere previste assemblee locali per la individuazione dei responsabili locali);

b) approva il programma;

c) approva i regolamenti;

d) approva le candidature da includere nelle liste elettorali, sentiti i responsabili/coordinatori regionali. Al processo di formazione delle candidature concorrono tutti gli associati, i quali forniscono ai responsabili locali ogni informazione utile alla individuazione delle candidature. In sede di approvazione delle liste di candidati, il Comitato Direttivo si impegna a garantire il rispetto della parità di genere; fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da NOI CON L'ITALIA in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.

NOI CON L'ITALIA si impegna a garantire il rispetto del pluralismo e delle eventuali incompatibilità. In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, NOI CON L'ITALIA persegue l'obiettivo della parità tra i sessi anche negli organismi collegiali, in cui nessuno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo dei suoi componenti;

e) nomina i componenti del Collegio dei revisori e conferisce l'incarico alla società di revisione;

f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto di esercizio, e stato patrimoniale e ne assume la responsabilità anche ai fini dell'art. 5, legge n. 96/2012;

g) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;

h) decide sugli investimenti patrimoniali;

i) stabilisce l'importo del contributo annuale dovuto dagli associati;

l) delibera sull'ammissione degli associati e degli aderenti;

m) adotta, su proposta del Responsabile finanziario, ogni decisione relativa all'eventuale personale dipendente, determinandone la retribuzione;

n) approva gli eventuali regolamenti interni, per il corretto funzionamento dell'Associazione;

o) approva il conferimento e la revoca di procure;

p) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14.

Convocazioni e deliberazioni del Comitato Direttivo

14.1. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta sia così deciso dal Presidente o nel caso di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri, entro il termine da questi indicato.

14.2. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, o, in caso di omissione, dal membro più anziano, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo ivi compresa la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione, almeno quattro giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

14.3. In caso d'urgenza i termini di cui al precedente art. 14.2 possono essere ridotti a un giorno.

14.4. Il Comitato Direttivo, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, potendo assumere le relative determinazioni.

14.5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in assenza dal Vicepresidente o, in presenza di più Vicepresidenti, dal più anziano di età.

14.6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.

14.7. In caso di votazione che consegua parità di voti, prevale il voto del Presidente.

14.8. All'inizio di ogni riunione del Comitato Direttivo, il Presidente nomina un segretario che può anche non essere un membro del Comitato Direttivo. Le riunioni saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, con le modalità all'uopo stabilite dal Presidente, a condizione che tutti gli intervenuti siano in grado di partecipare e conferire in tempo reale e siano stati identificati dal Presidente e dal segretario.

Art. 15.

Il Presidente e Vicepresidente/i

15.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione e resta in carica quattro anni.

15.2. In sede di prima nomina, il Presidente è scelto dai Fondatori all'atto della costituzione e resta in carica quattro anni.

15.3. Se il Presidente cessa dalla carica prima del termine del suo mandato per qualsiasi motivo, il Comitato Direttivo indica il nuovo Presidente fino alla convocazione del Congresso Nazionale. Nelle more, opera il Comitato Direttivo per l'ordinaria amministrazione, diretto dal Vice Presidente.

15.4. Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio.

15.5. Spetta al Presidente:

1. convocare e presiedere le riunioni del Comitato Direttivo, salvo quanto previsto all'art. 14.2;

2. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;

3. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Comitato Direttivo;

4. sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

5. assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direttivo entro il termine improrogabile di sette giorni.

15.6. Il Vicepresidente o i Vicepresidenti, se nominati, restano in carica quattro anni, svolgono le funzioni del Presidente, quando questo sia, per qualsiasi motivo, nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni.

Art. 16.

Il Coordinatore Politico

16.1. Il Coordinatore Politico viene nominato dal Comitato Direttivo, ha la responsabilità di coordinare l'esecuzione dell'indirizzo politico di NOI CON L'ITALIA secondo le linee guida dettate dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo. Coordina le articolazioni locali di NOI CON L'ITALIA e funge da punto di raccordo dei gruppi parlamentari, dei singoli parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni locali. Organizza e coordina l'attività ordinaria del partito, sia a livello nazionale che locale.

16.2. Il Coordinatore Politico resta in carica quattro anni e può essere revocato dal Comitato Direttivo, con voto adottato a maggioranza dei componenti.

Art. 17.

Il Responsabile Finanziario (Tesoriere)

17.1. Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo; rimane in carica per due anni e comunque sino a che non sia stato nominato un nuovo Tesoriere; può essere riconfermato.

Qualora volesse recedere dall'incarico, il Tesoriere deve darne comunicazione scritta al Presidente.

Il Comitato Direttivo può revocare per gravi motivi l'incarico del Tesoriere, sentiti gli altri organi, con voto adottato a maggioranza dei presenti.

17.2. Il Tesoriere agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario ed ha responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva.

Egli è responsabile dell'organizzazione e della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del partito in conformità alle leggi vigenti.

Egli ha la rappresentanza con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto del partito, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In via esemplificativa, il Tesoriere ha competenza nelle seguenti attività e azioni: la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Inoltre, egli gestisce ogni attività relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti e movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Egli può avvalersi di consulenti esterni.

Il Tesoriere predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al Comitato Direttivo per la sua approvazione, previa verifica dei preposti organi di controllo. Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti suddetti sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano richiesta al Comitato Direttivo.

Art. 18.

Il Comitato dei probiviri nazionale e i Comitati dei probiviri regionali

18.1. Il Comitato dei probiviri nazionale resta in carica tre anni, è composto da tre membri che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento e che non fanno parte di alcun Comitato probiviri regionale. La nomina e la revoca del Comitato dei probiviri nazionale sono determinate dal Comitato Direttivo.

Il Comitato dei probiviri nazionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, vigila sulla correttezza dell'operato degli organi di NOI CON L'ITALIA e degli associati e in particolare:

1. elegge il proprio Presidente, fatta eccezione per la nomina in sede di costituzione che sarà effettuata dal Comitato Direttivo;

2. vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti;

3. verifica la rispondenza al presente Statuto di tutte le delibere adottate ai sensi dello stesso, incluse le delibere di introduzione o modifica di regolamenti;

4. segnala eventuali condotte contrarie al presente Statuto e/o ai regolamenti;

5. svolge la sua attività nell'ambito dei procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 9.

18.2. Il Comitato dei probiviri regionale si costituisce in ciascun coordinamento regionale, dura in carica tre anni, ha una composizione distinta rispetto a quella di altre regioni e a quella del Comitato dei probiviri nazionale; è composto da tre membri che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento ed elegge al suo interno il Presidente. La nomina e la revoca del Comitato dei probiviri regionale sono determinate dal coordinamento regionale. Il Comitato dei probiviri regionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Svolge la sua attività ai sensi dell'art. 9.

Art. 19.

Il Collegio dei revisori - Organi di vigilanza e controllo

Vigilanza.

19.1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti selezionati fra professionisti con comprovata esperienza, anche esterni al partito, per almeno tre quinti iscritti al registro dei revisori legali.

Il Collegio dei revisori è nominato dai Fondatori in sede di costituzione oppure dal Comitato Direttivo in sede della sua prima riunione, indicandone altresì il Presidente e i compensi.

La durata dell'incarico è stabilità in tre esercizi; l'incarico può essere riconfermato ai singoli membri fino ad un massimo di due volte.

19.2. Il Collegio dei revisori svolge le attività di vigilanza previste dalle leggi.

In particolare esso:

vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal partito;

identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al partito, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;

compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del partito, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne;

opera secondo i principi di indipendenza e obiettività, conserva un registro con i verbali delle azioni di controllo eseguite nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei revisori redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio da allegare al Rendiconto annuale in fase di approvazione.

Controllo contabile.

19.3. Il partito si avvale di una società di revisione legale, indicata dal Comitato Direttivo, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del partito tramite una relazione.

La relazione sul rendiconto di esercizio annuale deve essere depositata almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto, presso la sede del partito.

I componenti della società di revisione hanno diritto di richiedere e ottenere dal partito tutte le informazioni e documenti utili all'esercizio delle loro funzioni, possono inoltre compiere accertamenti e controlli su atti e documenti.

Titolo IV
ORGANI LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20.

I Coordinamenti Territoriali

I Coordinamenti Territoriali sono articolati su base regionale, provinciale, di città metropolitana e comunale. Il numero e la definizione dei Coordinamenti Territoriali sono stabiliti dal Comitato Direttivo.

I Coordinamenti Territoriali, nei rispettivi ambiti di competenza, attuano le indicazioni degli organi nazionali, svolgono attività di collegamento con gli altri livelli e organi dell'Associazione, hanno funzione di supporto, coordinamento e controllo delle attività svolte sul proprio territorio e di coinvolgimento degli associati e dei simpatizzanti, svolgono funzioni di raccordo con gli amministratori locali.

Il Presidente, in raccordo con il Comitato Direttivo, nomina i Coordinatori Territoriali che restano in carica quattro anni, fino alla celebrazione dei congressi locali.

I Coordinatori regionali partecipano di diritto al Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Direttivo, può disporre la revoca o il commissariamento dei Coordinatori Territoriali qualora ne ravveda la necessità, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto.

I Coordinamenti Territoriali sono dotati di autonomia patrimoniale e gestionale nel proprio ambito di competenza, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento, da finanziamenti erogati dal livello nazionale, nonché da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente in materia, ed operano con propri organi.

In riferimento alla ripartizione delle risorse, ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi nazionali e locali ed è ripartita come segue: sede nazionale 60% (sessanta per cento), organi locali 40% (quaranta per cento).

Titolo V
FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 21.

Fondo comune

21.1. Il Fondo comune di NOI CON L'ITALIA è costituito:

a) dal contributo corrisposto dagli iscritti;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge da NOI CON L'ITALIA.

21.2. Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento e l'attività politica di NOI CON L'ITALIA in ogni sua forma.

21.3. Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di NOI CON L'ITALIA e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di alcuna quota a valere sul fondo medesimo.

21.4. In ogni caso non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti fondatori di eventuali contributi per l'attività politica, che può essere deliberato dall'Assemblea.

Art. 22.

Esercizio sociale e rendiconto

22.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2. Il rendiconto d'esercizio, una volta predisposto dal Tesoriere, viene sottoposto agli organi di controllo almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Comitato Direttivo che deve approvarlo.

Gli organi di controllo depositano le proprie relazioni annuale, che vengono allegate al rendiconto, almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

L'approvazione del rendiconto d'esercizio da parte dell'Assemblea avviene entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Titolo VI
NORME FINALI E GENERALI

Art. 23.

Scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento del partito è deliberato dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti lo stesso, aventi diritto al voto.

Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, il Comitato nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

Art. 24.

Controversie

Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, nell'esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri che giudicherà in via rituale secondo diritto in conformità agli articoli 806 e ss. del codice di procedura civile. I tre arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che designerà il Presidente del collegio arbitrale. Nel caso di arbitrato con pluralità di parti, gli arbitri saranno ugualmente nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, che designerà il Presidente del collegio. L'arbitrato si svolgerà in lingua italiana.

Art. 25.

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Maurizio Enzo Lupi.

F.to Clarissa Fonda notaio (impronta del sigillo).

20A07297

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2020-2021

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 2021 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze ha approvato nella misura di euro 0,34 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto per la campagna di commercializzazione 2020-2021, di cui alla delibera adottata in data 28 luglio 2020 del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale Risi.

21A00236

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-015) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.